

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica)	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	39
GIUSTIZIA (II)	»	48
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	58
DIFESA (IV)	»	62
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	66
FINANZE (VI)	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	83
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	84
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	101

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	106
AFFARI SOCIALI (XII)	»	111
AGRICOLTURA (XIII)	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	125
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	128
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	129

COMITATI RIUNITI

Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del Cons. Valerio Di Porto, componente dell'istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 gennaio 2024. – Presidenza del presidente del Comitato per la legislazione del Senato Domenico MATERA.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Domenico MATERA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* del Senato.

Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del Cons. Valerio Di Porto, componente dell'istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

(Svolgimento e conclusione).

Domenico MATERA, *presidente*, introduce l'audizione del consigliere Di Porto.

Il consigliere Valerio DI PORTO svolge una relazione sui temi oggetto della indagine conoscitiva.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Andrea GIORGIS (PD-IDP) e il presidente Bruno TABACCI, ai quali replica il consigliere Valerio DI PORTO.

Domenico MATERA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori dei Comitati e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.30 alle 21.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	5
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Emendamento 3.80 del Governo</i>)	21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 11.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a

Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità di talune proposte emendative presentate, fa presente che sono pervenute 3 richieste di riesame della declaratoria, relative agli emendamenti Bonafè 1.3, 1.4 e 2.2. Avverte che le presidenze, effettuato un supplemento di istruttoria, confermano il giudizio di inammissibilità delle proposte emendative Bonafè 1.3 (e quindi degli identici Fratoianni 1.1 e Magi 1.2), Bonafè 1.4 e Bonafè 2.2 (e quindi dell'identico Magi

2.1) in quanto finalizzate direttamente o in via indiretta a sopprimere le clausole di autorizzazione alla ratifica e dell'ordine di esecuzione del Protocollo, le quali, per prassi consolidata dalla VIII legislatura, non possono essere oggetto di soppressione.

Dopo aver constatato l'assenza di obiezioni, dispone l'apertura del circuito chiuso.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sul complesso delle proposte emendative e invita i relatori, onorevole Kelany per la I Commissione e onorevole Formentini per la III Commissione, a formulare i pareri sulle proposte emendative ammissibili.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del collega relatore per la III Commissione, onorevole Formentini, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate con due eccezioni: chiede infatti l'accantonamento degli emendamenti Lomuti 4.14 e Boschi 4.19.

Il sottosegretario Maria TRIPODI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Matteo MAURI (PD-IDP) esprime delusione per la conferma dell'inammissibilità dell'emendamento Bonafè 1.4, rispetto alla quale chiede chiarimenti. Pur riconoscendo infatti che la prassi impedisce di intervenire sugli articoli del disegno di legge di ratifica relativi all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, oltre che di poter surrettiziamente modificare i contenuti del Protocollo oggetto di ratifica, afferma che la stessa prassi non impedisce di mettere in discussione il contenuto del disegno di legge. Propone dunque, laddove l'emendamento Bonafè 1.4 dal punto di vista formale riguardi un comma intoccabile, di riformularlo al fine di superare una inammissibilità che a suo dire scaturisce da motivazioni solo politiche.

Chiede quindi ironicamente alla relatrice di ribadire quali emendamenti hanno il parere favorevole, rammentando come

molti degli emendamenti presentati vadano nella direzione tracciata ieri dal Viceministro Cirielli nel suo intervento. Preannuncia che quando quegli emendamenti saranno trattati, sarà interessante vedere come la maggioranza e il Governo potranno argomentare il loro parere contrario.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda all'onorevole Mauri che le declaratorie di inammissibilità fanno seguito ad approfondite istruttorie svolte con l'ausilio degli uffici e che la prassi costante è quella di non ammettere emendamenti che sostituiscono o sopprimono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di un accordo internazionale.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come la relatrice abbia espresso tutti pareri contrari, chiedendo l'accantonamento di soli due emendamenti e rileva come lo sciorinio delle contrarietà esprima plasticamente la debolezza del provvedimento all'esame delle Commissioni. Afferma che qualsiasi struttura che non si apre a modificazioni, che viene presentata come rigida, esprime in realtà la propria debolezza e fragilità. Ritiene che respingere tutti gli emendamenti sia una dimostrazione della debolezza delle politiche del Governo in tema di immigrazione e, più in particolare, dello specifico disegno di legge in esame. Ritiene che il provvedimento – che definisce inconsistente e pernicioso – riguarderà pochissimi migranti a fronte di enormi costi, e sarà l'ennesima dimostrazione del fallimento delle politiche migratorie del Governo Meloni.

Filiberto ZARATTI (AVS) esprime perplessità sull'*iter* di approvazione di questo provvedimento, che pone enormi ostacoli di natura formale e di merito, riscontrati anche in Albania, come dimostra la pendenza del ricorso alla Corte costituzionale albanese. Evidenzia che tutto ciò avrebbe consigliato una discussione più approfondita e una maggiore apertura da parte della maggioranza, che ben avrebbe potuto rintracciare, tra i tanti emendamenti presentati, qualcuno volto a migliorare l'articolato del disegno di legge. Stigmatizza invece

l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, che insiste su un percorso che sa bene essere sbagliato. Ciò a suo avviso perché il Presidente del Consiglio sull'immigrazione ha promesso i fuochi d'artificio e dunque adesso è necessario almeno far scoppiare qualche petardo e gettare un po' di fumo negli occhi dei cittadini. Stigmatizza gli alti costi del provvedimento e ribadisce che tali soldi sarebbero stati meglio spesi se consegnati direttamente ai migranti, dati i costi pro-capite dell'attuazione del Protocollo. In conclusione ribadisce la propria perplessità sul modo di operare della maggioranza che, invece di aiutare il Governo a correggere provvedimenti palesemente inutili e dannosi, continua ad essere completamente asservita all'Esecutivo, senza manifestare una minima autonomia di pensiero.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che la discussione generale sul complesso delle proposte emendative si è svolta ieri e invita dunque tutti a passare all'esame delle proposte emendative.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), pur ringraziando il Presidente per questa precisazione, sottolinea l'esigenza, prima di affrontare i singoli emendamenti, di esprimere qualche generale considerazione sul provvedimento e sull'*iter* accelerato per la sua approvazione. Ricorda, infatti, che nella seduta di ieri i commissari hanno a lungo atteso la presenza del Viceministro Cirielli al quale sono state poste alcune domande che ancora non hanno ricevuto risposta. Stigmatizza in merito la mancanza di attenzione e di rispetto di maggioranza e Governo nei confronti delle opposizioni. Evidenzia infine come, a fronte di misure che coinvolgono i diritti e la vita di persone, la maggioranza abbia espresso solo pareri contrari negando qualsiasi tipo di apertura e collaborazione alle opposizioni e ciò nonostante anche nel corso delle audizioni siano emerse le enormi criticità del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede di passare ora all'esame delle singole proposte

emendative, a partire da quelle riferite all'articolo 2, posto che gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono stati dichiarati inammissibili.

Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) illustra l'emendamento 2.3, del quale è primo firmatario, volto a prevedere un coinvolgimento delle Camere nella decisione di un eventuale rinnovo del Protocollo alla scadenza dei 5 anni di vigenza. Esprime stupore per il parere contrario di relatori e Governo su una iniziativa che si limita a valorizzare il ruolo del Parlamento nella fase di valutazione dei risultati prodotti dall'accordo con l'Albania. Ritiene la posizione della maggioranza sul punto irragionevole.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Rosato 2.3, ribadisce quanto già detto in discussione generale circa l'inutilità e l'eccessiva onerosità del Protocollo, circa gli enormi problemi applicativi che esso determina, anche nei rapporti con l'Unione europea. Sottolinea che la maggioranza ha magnificato le sorti dell'accordo con l'Albania, affermando che avrebbe risolto tutti i problemi posti dall'immigrazione, sostanzialmente disconoscendo l'efficacia dei vari decreti-legge già approvati sul punto, per non ammettere il fallimento complessivo delle proprie politiche e ribadisce che i problemi posti dall'immigrazione sono complessi e non si possono risolvere con la mera propaganda.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda il contenuto dell'emendamento Rosato 2.3, invitando a ricondurre all'emendamento il merito della discussione.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Rosato 2.3, ne sottolinea la ragionevolezza chiedendo come possano le Commissioni esprimersi contro un emendamento che si limita a prevedere un coinvolgimento del Parlamento alla scadenza del quinquennio di vigenza del Protocollo.

Ritiene sul punto che il parere contrario di relatori e Governo sia incomprensibile.

Alfonso COLUCCI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Rosato 2.3 rilevando come il carattere farraginoso del disegno di legge di ratifica del Protocollo imponga un coinvolgimento del Parlamento nella valutazione dell'efficacia dell'accordo, alla sua scadenza. A titolo esemplificativo, sottolinea uno dei problemi principali derivanti dal Protocollo e relativo all'applicabilità della normativa italiana ed europea sulla protezione internazionale. Ricorda, infatti, che sulla base delle convenzioni internazionali e del codice della navigazione, le navi italiane sono territorio italiano nel quale si applicano tanto il diritto italiano quanto quello dell'Unione europea; i capitani delle navi militari non sono però autorizzati a ricevere le domande di asilo internazionale, che dovranno essere presentate una volta effettuato lo sbarco a terra; a terra, le aree albanesi individuate dal Protocollo non sono territorio italiano, ma sono solo concesse in uso allo Stato italiano. A suo parere dunque una volta formalizzata la domanda di asilo a terra, il migrante dovrà essere riportato a bordo della nave per essere condotto in Italia perché dovrà applicarsi l'articolo 9 della direttiva n. 32 del 2013, che afferma il diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda. Sottolinea come questa sia una delle prime criticità del provvedimento, che saranno fonte di infinito contenzioso e ritiene per questo di buon senso prevedere che sugli esiti dell'attuazione del Protocollo si pronuncino le Camere.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) invita i relatori a valutare l'opportunità di richiedere l'accantonamento dell'emendamento Rosato 2.3, la cui approvazione consentirebbe al Parlamento di esprimersi sul rinnovo del Protocollo in esame, esercitando le proprie prerogative di indirizzo e controllo. Del resto, a suo avviso, ogni accordo internazionale deve essere sottoposto a un costante monitoraggio, al fine di verificarne l'efficacia alla luce di eventuali mutamenti di contesto.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore per la III Commissione*, anche a nome della collega Kelany, relatrice per la I Commissione, propone di accantonare l'emendamento Rosato 2.3.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Rosato 2.3.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Rosato 2.3 a nome di tutti i membri del gruppo del Partito Democratico delle due Commissioni.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) sottoscrive l'emendamento Magi 2.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Magi 2.4.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 3.2, di cui è cofirmatario, soppressivo dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, ribadisce l'incompatibilità del Protocollo con le norme del diritto internazionale ed europeo. Al riguardo, rileva che le risposte alle obiezioni avanzate dalle opposizioni, fornite della seduta di ieri del viceministro Cirielli, risultano parziali e lacunose.

Nazario PAGANO, *presidente*, auspicando che l'interlocuzione con l'Esecutivo possa svolgersi in un clima di collaborazione serena e proficua, invita la sottosegretaria Tripodi ad integrare, se del caso, le considerazioni del viceministro Cirielli.

La sottosegretaria Maria TRIPODI, evidenziando che il Viceministro ha fornito già nella giornata di ieri molti chiarimenti, rileva che ulteriori delucidazioni, specie se attinenti a aspetti di competenza di quel Ministero, potranno essere illustrate da un rappresentante del Ministero dell'interno nelle prossime sedute di esame del provvedimento. Sul tema dei costi di attuazione del Protocollo, sollevato dall'onorevole Alfonso Colucci, precisa che per il primo

anno è prevista una spesa di 140 milioni di euro, destinata peraltro a ridursi negli anni successivi.

Matteo MAURI (PD-IDP), precisando che sul tema degli oneri finanziari ci sarà modo di confrontarsi nel prosieguo dell'esame, chiede di accantonare tutte le proposte emendative relative all'articolo 3, che attengono ai profili di competenza del Ministero dell'interno, in attesa di un confronto con un rappresentante di tale dicastero.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del collega Formentini, relatore per la III Commissione, ribadisce l'opportunità di procedere nell'esame degli emendamenti.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si associa alle valutazioni dei relatori.

Matteo MAURI (PD-IDP) sottolinea che l'indisponibilità di maggioranza e Governo ad accedere alle ragionevoli richieste dell'opposizione rischia di inficiare il clima di collaborazione e rispetto reciproco che dovrebbe caratterizzare i lavori parlamentari.

Filiberto ZARATTI (AVS) si associa alla richiesta del collega Mauri di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 3, in attesa dell'intervento di un rappresentante del dicastero competente per materia, ovvero il Ministero dell'interno.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che la sottosegretaria Tripodi rappresenta in questa sede l'intero Esecutivo.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Magi 3.1, Bonafè 3.2 e Boschi 3.3, evidenzia che con la soppressione dell'articolo 3 si intendono affrontare, tra gli altri, i nodi dei costi eccessivi connessi all'attuazione del Protocollo, nonché del mancato rispetto dei diritti fondamentali dei migranti. Al riguardo, ribadisce che le procedure previste dal Protocollo rischiano di minare gravemente il diritto d'asilo, sancito dalla nostra Costituzione, oltre che dal diritto interna-

zionale e dal diritto europeo; inoltre, le attività svolte da personale impiegato all'estero implicano una inevitabile lievitazione dei costi per la finanza pubblica. A tale riguardo, chiede alla sottosegretaria Tripodi se il Governo abbia provveduto ad elaborare un'analisi costi/benefici dell'accordo, indispensabile per valutarne l'efficienza operativa.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta avanzata dal collega Mauri di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 3: tale proposta non ha finalità ostruzionistiche né intende sminuire l'autorevolezza della sottosegretaria Tripodi, bensì ha lo scopo di ottenere risposte esauritive dall'amministrazione competente per materia, ovvero il Ministero dell'interno.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni dei colleghi Fornaro e Alfonso Colucci, rileva altresì che il Viminale potrebbe fornire chiarimenti anche sul rischio che il nostro Paese possa perdere, parzialmente, l'accesso alle risorse europee per le politiche migratorie, dal momento che il Protocollo con l'Albania introduce un nuovo modello di cooperazione bilaterale, al di fuori della cornice dell'UE.

Nazario PAGANO, *presidente*, osserva che entrambi i relatori hanno già espresso la propria contrarietà ad accantonare gli emendamenti all'articolo 3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Magi 3.1, Bonafè 3.2 e Boschi 3.3, nonché l'emendamento Alfonso Colucci 3.4 e gli identici emendamenti Magi 3.5 e Bonafè 3.6.

Filiberto ZARATTI (AVS), illustrando l'emendamento a sua prima firma 3.7, sottolinea la necessità di assicurare a ciascun migrante il diritto di ricorso, individuando la Procura della Repubblica di Roma quale giurisdizione responsabile per i provvedimenti di competenza.

Alfonso COLUCCI (M5S), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento in esame, ribadisce che l'individuazione del giudice è il primo presupposto per garantire il diritto del migrante alla presunzione di innocenza. A suo avviso, una delle lacune più evidenti dell'intesa in esame risiede proprio nel fatto che le strutture di accoglienza possono diventare luoghi di detenzione per chi commette reati all'interno delle strutture stesse, impedendo di fatto l'espletamento della funzione rieducativa della pena.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.7.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta a seguito di una richiesta in tal senso del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 12.30.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che i lavori riprendono dall'esame dell'emendamento Magi 3.8.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), illustrando l'emendamento a sua firma 3.8, sottolinea che esso, analogamente ai successivi 3.9, 3.10 e 3.11, mira a correggere, almeno parzialmente, le numerose anomalie giuridiche del Protocollo, incentrate sul presupposto – sbagliato – di estendere la giurisdizione italiana sul territorio di un Paese terzo, peraltro non membro dell'Unione europea. Come già evidenziato nella discussione sul complesso degli emendamenti svoltasi ieri, è infatti impensabile che il Governo riesca a garantire un adeguato *screening* dei migranti per individuare i soggetti vulnerabili, nonché ad assicurare una corretta istruttoria delle domande di protezione internazionale, con l'effetto di produrre forme di inaccettabile discriminazione tra i migranti stessi.

A suo avviso, la ratifica dell'intesa in esame persegue finalità meramente propagandistiche, con l'obiettivo di massimizzare il consenso in vista delle prossime elezioni

europee; peraltro, è assai grave che siano già in corso i sopralluoghi del Ministero dell'interno in territorio albanese nei siti individuati per la costruzione delle strutture di accoglienza, prima ancora che il Parlamento abbia ratificato l'accordo e che la Corte costituzionale albanese si sia pronunciata sulla sua legittimità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Magi 3.8.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), illustrando l'emendamento a sua firma 3.9, ribadisce che le norme del disegno di legge creeranno inevitabilmente gravi difficoltà alle amministrazioni che dovranno applicarle, costringendole ad operare in un clima di incertezza giuridica. Ritiene, inoltre, che i chiarimenti forniti dal Governo nella seduta di ieri non siano sufficienti a rimuovere tutte le riserve sulla tutela dei diritti fondamentali dei migranti, i quali sul territorio albanese non potranno ricevere la stessa assistenza garantita in caso di approdo in Italia. Peraltro, la stessa Commissaria europea agli affari interni, Ylva Johansson, ha confermato che il Protocollo si colloca al di fuori della cornice giuridica dell'UE, ed è dunque privo delle salvaguardie e delle tutele da essa previste.

Alfonso COLUCCI (M5S) nel far presente che l'emendamento 3.9 del collega Magi, analogamente ai successivi, è del tutto condivisibile in quanto volto ad eliminare i molti elementi critici del testo, emersi anche nel corso delle audizioni e relativi in particolare alla creazione di uno statuto speciale per i migranti accolti in Albania, che contravviene tra l'altro al dettato dell'articolo 10 della Costituzione e dell'articolo 3 della CEDU. Rilevato che le disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame rendono molto difficile l'esercizio del diritto di asilo, dal momento che il soggetto interessato è costretto a fare riferimento ad autorità statuali lontane, sottolinea che l'emendamento Magi 3.9 tende a sanare le disparità di trattamento introdotte dal Governo con riguardo alla possibilità di esercitare diritti di natura costitu-

zionale. Esprime la convinzione che gli italiani siano molto migliori di come le malferme norme in esame tendano a rappresentarli, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo e sollecita maggioranza e Governo ad un supplemento di riflessione.

Matteo MAURI (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni del collega Alfonso Colucci, e anticipando il voto favorevole del Partito democratico sull'emendamento Magi 3.9, chiede per il tramite della presidenza se vi sia da parte di relatori e Governo l'intenzione di presentare eventuali proposte emendative.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara in primo luogo di sostenere la richiesta del collega Mauri, dal momento che avere contezza circa le intenzioni di Governo e relatori può essere di aiuto anche nella futura programmazione dei lavori delle Commissioni riunite. Ritene che l'emendamento Magi 3.9 consenta di svolgere un ragionamento sul complesso del provvedimento, evidenziandone debolezze ed incongruenze. Fa presente a tale proposito che le disposizioni del Governo sono riuscite addirittura a creare migranti di serie A, vale a dire coloro che sono accolti in Italia e pertanto beneficiano dei livelli di protezione del diritto nazionale ed europeo, e migranti di serie B che, in quanto accolti in Albania, non vedono garantito l'esercizio dei propri diritti, oltre ad essere soggetti ad una giurisdizione non chiara. Aggiunge che, agli evidenti limiti in termini di rispetto dei principi costituzionali e del diritto dell'Unione europea, fa riscontro l'assoluta mancanza di vantaggi del Protocollo, dal momento che le misure in esso contenute non sono esaustive e non risolveranno in alcun modo la questione migratoria. Nel ritenere giusta un'ulteriore riflessione, pur comprendendo l'esigenza dei partiti di maggioranza di vincere la concorrenza interna per conquistare una manciata di voti di più in vista delle prossime elezioni europee, rincorrendosi a destra e mostrandosi sempre più feroci verso chi scappa da guerre, siccità, violenze e disastri ambientali, ritiene che vi sia un limite anche al cinismo. Nell'apprez-

zare il collega Magi per aver voluto evidenziare con le proprie proposte emendative i limiti del provvedimento, che peraltro non porta alcun vantaggio al Paese, chiede a nome del suo gruppo di sottoscrivere gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11, preannunciando il voto favorevole.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di liberarlo dal senso di colpa per non aver insistito per interrompere il proprio intervento sugli identici emendamenti Magi 3.1, Bonafè 3.2 e Boschi 3.3, per consentire alla Sottosegretaria Tripodi di prendere la parola, come era sua intenzione. Avanza pertanto la richiesta che il presidente consenta alla Sottosegretaria Tripodi di intervenire per fornire le risposte alle domande dell'opposizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Magi 3.9.

Nazario PAGANO, *presidente*, invita i relatori a fornire una risposta alla richiesta precedentemente avanzata dal collega Mauri.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, nel considerare doverosa una risposta alla richiesta del collega Mauri, fa presente che i relatori non presenteranno proposte emendative e che verosimilmente il Governo dovrebbe presentare un'unica proposta emendativa, al momento in fase istruttoria, che tuttavia non introduce questioni dirimenti per il prosieguo dell'esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Magi 3.10 e 3.11.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.12, volto a garantire ai migranti trasferiti in Albania un'informativa di cultura legale relativa ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione europea. L'obiettivo di tale intervento è quello di sollecitare da parte dei funzionari italiani un'attenzione verso persone sottoposte a un regime di sostanziale detenzione senza aver com-

messo alcun reato, ma soltanto perché trovati in acque internazionali.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del collega Formentini, relatore per la III Commissione, propone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 3.12, ai fini di una sua ulteriore valutazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la proposta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 3.12.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), nel condividere l'emendamento 3.13 del collega Magi, sul quale preannuncia il voto favorevole, coglie l'occasione per dichiarare di non condividere l'impianto del provvedimento, destinato a suo avviso a non funzionare e nato dall'iniziativa politica della Presidente Meloni, senza che la sua intuizione fosse preventivamente sottoposta ad un vaglio istruttorio sulla sua praticabilità e bypassando le competenze di diversi Ministri. Rilevato che il « guazzabuglio » fuori da tale iniziativa non potrà essere applicato, se non a discapito delle regole europee e nazionali, ritiene che il provvedimento sia motivo di imbarazzo per chiunque conosca tali regole, essendo tra l'altro caratterizzato da numerose lacune che a quanto si apprende non verranno colmate in fase emendativa né dai relatori né dal Governo, che – sulla base di quanto dichiarato dalla relatrice Kelany – si dovrebbe limitare ad affrontare questioni di dettaglio. Nel preannunciare un'infinita serie di contenziosi, nel caso in cui il Protocollo dovesse essere applicato, esprime la convinzione che il Governo stia in realtà scommettendo su una decisione negativa della Corte costituzionale albanese, in modo tale che la Presidente Meloni possa attribuirsi il merito di aver trovato un'ingegnosa soluzione al problema migratorio che tuttavia non le è stato consentito di praticare. Al contrario ritiene che sarebbe stato più saggio per il Governo aspettare che la Corte costituzionale si esprimesse sul trattato, anche per evitare il rischio che il lavoro del Parlamento sia vano, invece di

chiedere la procedura d'urgenza senza alcuna giustificazione legislativa e giuridica. Nel considerare il provvedimento in esame un'operazione spericolata dal punto di vista giuridico, fatta alla vigilia delle elezioni europee, ricorda che nel corso del 2023 si sono registrati oltre 152.000 sbarchi irregolari, con un incremento del 50 per cento rispetto all'anno precedente, nonostante che la Commissione Affari costituzionali sia stata costantemente impegnata nell'esame di decreti legge che a detta del Governo avrebbero dovuto risolvere il problema migratorio.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che l'emendamento Magi 3.13 è encomiabile non soltanto per il suo contenuto ma anche perché costituisce l'occasione per contestare l'intero impianto del provvedimento. Richiama in particolare, con riguardo al trattamento dei soggetti trasferiti in Albania, le direttive europee in materia, le quali prevedono che il migrante non possa essere trattenuto forzatamente nei centri, aggiungendo che in linea con il diritto europeo le persone ospitate in Italia hanno la facoltà di uscire dagli *hot spot*. Rileva inoltre che, sulla base delle misure in esame, qualora il migrante trattenuto in Albania dovesse uscire dal centro, rispondendo ad una legittima istanza di libertà, il suo status giuridico sarebbe modificato ed egli sarebbe soggetto alle norme albanesi ed escluso dall'applicazione del diritto dell'Unione europea. Aggiungendo a tale proposito che la fuoriuscita dal Paese presso il quale è stata presentata domanda di protezione internazionale ne comporta la decadenza, fa presente che le norme in esame violano anche un ulteriore principio europeo sancito dalla direttiva 33/2013/UE, in base alla quale trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale il soggetto acquisisce anche il diritto di accedere al lavoro. In conclusione, preannuncia il convinto voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 3.13 del collega Magi.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), nell'apprezzare la presenza della Sottosegretaria Tri-

podì, rileva tuttavia che le opposizioni hanno in più occasioni richiesto la partecipazione ai lavori delle Commissioni riunite di un rappresentante del Ministero dell'interno che per competenza fosse in grado di entrare nel merito delle questioni poste. Evidenziato che il Governo, venendo meno a tale richiesta, di fatto impedisce un confronto nel merito, che rientra tra le prerogative dei parlamentari, con riguardo al contenuto del provvedimento fa presente che tra le autorità competenti all'esecuzione del Protocollo elencate al comma 1 dell'articolo 3 mancano gli uffici giudiziari. Si domanda quindi, e spera che la Sottosegretaria le possa fornire una risposta, chi si occuperà della convalida della misura di trattenimento, ipotizzando che si sia trattato di una dimenticanza oppure in alternativa che negli articoli successivi si sia costruita una misura diversa dalla procedura prevista dalla legge nazionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Magi 3.13 e 3.14.

Riccardo MAGI (Misto-+EUROPA), nel fare presente che l'emendamento a sua firma 3.15 è volto a sopprimere la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 relativa alla polizia penitenziaria, intende chiarire che per la prima volta ci troviamo di fronte sulla base delle misure introdotte dal Governo ad un carcere italiano in territorio straniero. A tale proposito evidenzia che i centri da realizzarsi in Albania avranno, a fianco a sezioni paragonabili agli *hot spot* e ai CPR nazionali, anche una parte dedicata alla detenzione penale vera e propria. Nel sottolineare che, esclusi i tempi di guerra, non vi sono strutture di detenzione penale fuori dal Paese, aggiunge che il provvedimento in esame introduce una deroga anche all'articolo 10 del codice penale, prevedendo la possibilità di perseguire un soggetto straniero in territorio non italiano da parte dell'autorità giudiziaria nazionale. Considera scontato che sia garantito ai parlamentari l'esercizio dei poteri ispettivi nelle carceri anche con riguardo ai centri albanesi, non ritenendo dunque necessaria

una conferma. Rilevata quindi la delicatezza del regime di detenzione penitenziaria dal punto di vista delle garanzie dei soggetti coinvolti, fa presente che il suo emendamento tenta di dare un contributo alla comprensione delle « sciocchezze » scritte dal Governo. Nel domandarsi in che condizioni e con quali modalità potranno operare gli agenti di polizia penitenziaria distaccati in Albania e se i centri albanesi avranno mai le caratteristiche e i requisiti richiesti alle carceri italiane, esprime la convinzione che il provvedimento in esame non possa funzionare.

Nazario PAGANO, *presidente*, preannuncia che in considerazione dell'orario, concluderà i lavori delle Commissioni riunite subito dopo la votazione dell'emendamento Magi 3.15.

Alfonso COLUCCI (M5S) manifesta l'intenzione di operare una sintesi dei punti critici del provvedimento fin qui evidenziati, rilevando in primo luogo che la logica del trattenimento del migrante nei centri albanesi configura una detenzione amministrativa che in caso di eventuale commissione di reato si trasforma in una detenzione penale a tutti gli effetti. Ribadisce che il trattamento del migrante è parte integrante del diritto dell'Unione europea, che prevede a titolo esemplificativo il diritto del soggetto ad uscire dal centro in cui è ospitato e ad accedere al lavoro trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. Fa quindi presente che alla logica muscolare del trattamento del migrante prevista dal Governo nel provvedimento in esame, così come nei diversi decreti legge succedutisi sull'argomento e tutti fallimentari, andrebbe invece contrapposto un approccio di natura diversa più utile alla gestione del fenomeno migratorio. In secondo luogo, aggiunge che le misure in esame determinano una disparità di trattamento tra i migranti trasferiti in Albania e quelli ospitati in Italia sia con riguardo alla possibilità di allentarsi dal centro sia in relazione alla possibilità di avere accesso alle informazioni e di esercitare compiutamente il di-

ritto di difesa. Rileva che alla soppressione di tali diritti si aggiunge la totale mancanza di una previsione sul trattamento diversificato da riservare ai soggetti vulnerabili, con ciò mandando al macero con un provvedimento improvvisato e mal scritto le norme in materia, a cominciare dalle diverse convenzioni delle Nazioni Unite.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) si unisce alle preoccupazioni dei colleghi in merito alla previsione di un regime di detenzione in Albania, con la conseguente esigenza di dislocare sul posto agenti di polizia penitenziaria, dichiarandosi convinta che il Sottosegretario Delmastro forte della sua delega abbia affrontato tutte le delicate questioni a ciò connesse. Auspicando quindi di ottenere rassicurazioni in merito, constatato che la maggioranza e il Governo non sono evidentemente interessati alla sorte dei migranti e al regime loro applicabile, si domanda se almeno si siano posti il problema degli agenti di polizia penitenziaria e delle condizioni pratiche e di sicurezza in cui saranno costretti ad operare. Evidenzia che sull'argomento non vi è stata una sola parola di chiarimento, nonostante nel corso delle audizioni siano stati evidenziati più volte i profili critici della questione.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), preso atto che le norme del Governo configurano tre diversi regimi di trattamento dei migranti in Albania, a seconda che essi siano collocati nell'*hot spot* o nel CPR oppure siano assoggettati alla detenzione penitenziaria, evidenzia che ciascuno di tali regimi richiede una gestione diversificata. Nel rilevare che paradossalmente il regime carcerario offre un maggior numero di garanzie, con riguardo per esempio al diritto all'ora d'aria, alla visita dei parenti o all'accesso al lavoro, si domanda come ciò possa essere garantito in Albania e soprattutto se i diversi regimi saranno operanti in strutture separate e non comunicanti, ventilando in caso contrario il rischio di rivolte, atti vandalici o di autolesionismo nel caso di convivenza ravvicinata di trattamenti diversi. Si sarebbe augurata di ottenere un chiarimento in merito, tanto più che come

riferito dal Ministro Piantedosi i tecnici italiani hanno già svolto sopralluoghi in territorio albanese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Magi 3.15.

Nazario PAGANO, *presidente*, come preannunciato, dichiara per il momento conclusi i lavori delle Commissioni riunite e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 20.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che è stato presentato l'emendamento 3.80 del Governo (*vedi allegato*) e che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 10 di domani.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella seduta antimeridiana le Commissioni hanno avviato l'esame delle proposte emendative e fa presente che l'esame riprende quindi dall'emendamento Zaratti 3.16, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

In assenza di obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede al Presidente e ai relatori conferma del fatto che l'emendamento testé presentato dal Governo sia l'unico emendamento previsto.

Nazario PAGANO, *presidente*, sentiti i relatori, conferma che non sono attesi ulteriori emendamenti del Governo.

Filiberto ZARATTI (AVS) comunica anzitutto il ritiro dell'emendamento 4.13, a sua prima firma. Procede poi all'illustrazione del suo emendamento 3.16, relativo alla possibilità di inserire, tra le diverse strutture di coordinamento, uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato garantisca condizioni minime di serenità, psicologica e psichica, sia degli operatori che dei migranti. Dopo aver evidenziato le indubbie fragilità psicologiche di migranti che hanno affrontato un così pesante viaggio e che sono stati esposti a variegati traumi, sottolinea anche l'esigenza di sostenere psicologicamente anche gli operatori che saranno chiamati ad operare in Albania, ipotizzando che il loro ricambio non sia quotidiano. Invita quindi la maggioranza e il Governo a dimostrare apertura su questo aspetto.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), chiedendo di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 3.16, invita i relatori a valutarne l'accantonamento in considerazione della ragionevolezza della proposta emendativa, non solo in relazione alle esigenze dei migranti ma anche per coloro che si troveranno a operare in Albania. Sottolinea come sia possibile destinare parte delle ingenti risorse investite nell'attuazione del Protocollo anche a questa esigenza prioritaria.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 3.16, per le stesse ragioni esposte dall'onorevole Boschi. Invita in particolare ad accantonare l'emendamento al fine di verificare con il ministero della salute se la presenza

di un presidio sanitario e di supporto psicologico nei centri per i migranti non sia già imposta dall'ordinamento.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea il buon senso dell'emendamento Zaratti ritenendo palese che i migranti debbano poter godere di tutta l'assistenza sanitaria e psicologica imposta dallo stato di costrizione nel quale li pone il disegno di legge; sottolinea infatti che i migranti si troveranno in una condizione di detenzione amministrativa, non potendo allontanarsi dai centri in quanto al di fuori dei centri opera la legislazione albanese e non il diritto dell'Unione europea. Rimarcando nuovamente i dubbi di costituzionalità di queste previsioni, evidenzia che l'emendamento in esame risponde all'esigenza di rendere umana, e all'altezza del nostro ordinamento, la prevista detenzione. Auspica dunque un ripensamento da parte di relatori e Governo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) si associa alle considerazioni dei colleghi e invita a un supplemento di riflessione e dunque all'accantonamento dell'emendamento. Evidenzia che al comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge sono elencate tutte le funzioni che devono essere garantite nelle aree albanesi, e ritiene assurdo non prevedere anche presidi sanitari e di supporto psicologico.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, dichiara, anche a nome del relatore per la III Commissione, la contrarietà all'accantonamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 3.16. e 3.17.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Fratoianni 3.18, volto a includere tra le autorità competenti all'attuazione del Protocollo uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali. Sottolinea l'importanza delle funzioni svolte dal Garante in relazione ai centri che accolgono i migranti ed

evidenzia l'esigenza che tali funzioni possano essere svolte anche in Albania.

Richiama infine la maggioranza a valutare l'esigenza di aprire un dialogo con le opposizioni, ritenendo che ciò aiuterebbe il clima di rispetto reciproco, e in merito suggerisce ai relatori di fare uno sforzo per motivare le proprie scelte – come non avvenuto per la richiesta di accantonamento dell'emendamento Zaratti 3.16.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente che l'emendamento Fratoianni 3.18 è volto a collocare gli uffici esattamente laddove servono. Ricorda infatti che all'ufficio del Garante, in attuazione di normativa europea e in quanto autorità indipendente, sono attribuiti anche i compiti del monitoraggio dei rimpatri degli immigrati presenti illegalmente sul territorio italiano; non ritiene conseguentemente che la questione della presenza del Garante in Albania possa essere elusa, proprio al fine di non violare la normativa europea che gli attribuisce queste funzioni. Rivolge un appello alla maggioranza – sottolineando come ciò non sia per lui usuale – a riconsiderare la propria contrarietà a questo emendamento garantendo anche nelle aree albanesi la presenza dell'autorità garante per i diritti delle persone detenute.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) fa presente che con l'emendamento 3.80, appena depositato, anche il Governo dimostra di aver preso atto che il disegno di legge presenta delle importanti lacune. Stigmatizza pertanto che, nonostante si dichiari la volontà di costruire in Albania un centro modello, e si stanziino per realizzarlo 140 milioni di euro per il primo anno, ci si rifiuti di prevedere in quel centro modello un semplice presidio per l'assistenza psicologica, o la presenza di un ufficio del Garante per i detenuti. Evidenziando come gli emendamenti delle opposizioni non presentino finalità ostruzionistica, ricorda che i parlamentari potranno visitare quei centri e apprezzarne di persona le manchevolezze.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento

Fratoianni 3.18, si associa agli interventi dei colleghi che chiedono per quale ragione il Governo si rifiuti di attrezzare a dovere il più grande centro di detenzione amministrativa collocato fuori dal Paese. Ipotizza che la contrarietà alla presenza del Garante sia dovuta agli importanti compiti che il Garante ha esercitato negli ultimi anni, tanto attraverso le ispezioni ai CPR quanto attraverso gli ampi suggerimenti forniti al legislatore. Ricorda, ad esempio, che il Garante ha affermato che prolungare la durata della detenzione amministrativa in questi centri – come recentemente fatto con un decreto-legge – non aumenta la possibilità di rimpatrio, smontando così la retorica del Governo.

Ricorda quindi di aver presentato nel mese di aprile una interrogazione al Ministro dell'interno, che non ha ancora ricevuto risposta, per acquisire informazioni su una inchiesta giornalistica che sosteneva che nei CPR italiani gli acquisti di psicofarmaci sono aumentati esponenzialmente. Afferma infatti che in queste strutture le persone vengono sistematicamente imbotte di psicofarmaci, somministrati per piani terapeutici e patologie che sono incompatibili con il regime di detenzione. Volendo escludere che i medici abbiano sbagliato nella diagnosi iniziale, consentendo la detenzione di soggetti con patologie psichiche, ipotizza che si tratti di migranti ai quali vengono somministrati psicofarmaci per tenerli tranquilli, in assenza di una specifica patologia e di un piano terapeutico. Esprime stupore per il silenzio del Governo rispetto a questi dati, e comunica che nel frattempo si è attivata la procura di Potenza confermando la gravità dell'abuso di psicofarmaci nei CPR.

Dopo aver chiesto chiarimenti al Governo su questi fatti, torna sull'emendamento per sottolineare come la presenza degli uffici del Garante in questi centri sia una misura di garanzia.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia che l'approvazione dell'emendamento 3.18 potrebbe costituire un'occasione per migliorare l'impianto del provvedimento ed assicurare una maggiore tutela dei diritti di migranti trasferiti in Albania. Ricorda, in-

fatti, che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale può ricevere segnalazioni e compiere ispezioni e controlli, assicurando in tal modo una maggiore tutela delle persone coinvolte.

Ribadisce che la proposta emendativa in discussione avrebbe l'effetto di limitare l'impatto delle misure lesive dei diritti della persona contenute nel Protocollo e conferma che le opposizioni stanno svolgendo un ruolo collaborativo, non caratterizzato da un approccio ideologico, per sanare le carenze dell'impianto del provvedimento. In conclusione, sottolinea che sarebbe necessaria una maggiore disponibilità all'ascolto da parte di gruppi di maggioranza che, con il loro atteggiamento, confermano il carattere debole e approssimativo delle norme che si vogliono introdurre.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel segnalare l'intento non ostruzionistico, ma bensì volto esclusivamente a migliorare il contenuto del testo in esame, delle proposte emendative presentate dai gruppi di minoranza, dichiara che i gravi fatti richiamati nell'intervento del collega Magi l'hanno ancora più convinta della necessità di prevedere un coinvolgimento del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personali nel monitoraggio di quanto potrebbe accadere in Albania.

Rileva che, dato il carattere sperimentale e il valore altamente simbolico delle strutture di accoglienza da realizzarsi in Albania, è assai probabile che ci sia una forte attenzione a tutti i livelli per verificare le condizioni di permanenza in tali strutture e pertanto il Governo avrebbe tutto l'interesse ad avere a disposizione strumenti efficaci per la tutela delle persone coinvolte. Giudica pertanto incomprensibile la chiusura mostrata verso proposte emendative aventi la finalità di introdurre correttivi in tal senso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fratoianni 3.18.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sul proprio emendamento 3.19

interamente soppressivo del comma 2 dell'articolo 3, sottolinea l'assurdità dell'impianto della disposizione in questione nonché il suo carattere contraddittorio. Segnala che numerosi esperti del diritto della navigazione hanno manifestato forti dubbi sulla possibilità di trasferire in un Paese terzo contro la loro volontà persone che tecnicamente devono essere considerate naufraghi dopo essere state trasferite su navi che senza alcun dubbio devono essere considerate territorio italiano.

Ricorda che in un recente passato una situazione analoga si è verificata nel Nord-est del nostro Paese con le cosiddette « riammissioni informali » verso la Slovenia di migranti entrati nel territorio nazionale, sottolineando che esse sono state poi dichiarate illegittime dalle autorità giudiziarie.

Matteo MAURI (PD-IDP) ritiene che la discussione sugli emendamenti in esame possa rappresentare un'occasione utile per un'interlocuzione con il Governo allo scopo di avere alcuni chiarimenti. Nel ricordare che il Viceministro Cirielli in una precedente seduta ha dichiarato che dovrebbe essere escluso il trasferimento in Albania di persone considerate vulnerabili quali le donne, i minorenni o coloro che hanno subito torture, dichiara di immaginare che nelle strutture che saranno realizzate in quel Paese saranno quindi presenti esclusivamente maschi maggiorenni, presumibilmente provenienti dai cosiddetti Paesi sicuri con i quali sono stati stipulati accordi di rimpatrio. In proposito chiede delucidazioni sul fatto che, ove nel corso di 28 giorni non si sia proceduto al loro rimpatrio, esse debbano essere riportate in Italia.

Rileva che da quanto dichiarato dallo stesso Viceministro appare probabile che in molti casi sia necessario un trasbordo da un'altra imbarcazione per effettuare il trasferimento in Albania e chiede pertanto rassicurazioni rispetto alla possibilità di effettuare tale operazione con un'ampia garanzia di sicurezza.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di non comprendere a quale titolo la Marina

militare italiana possa trasferire in uno Stato estero persone soccorse in mare, inviandole in strutture sostanzialmente detentive senza che esse abbiano commesso alcun reato. Nel rilevare che quest'aspetto conferma la « creatività » dell'attuale maggioranza, invita a fare un'attenta riflessione su quanto previsto con il provvedimento in esame che appare chiaramente in contrasto con la normativa nazionale e internazionale.

Alfonso COLUCCI (M5S) segnala la vaghezza e l'incongruenza del contenuto del comma 2 dell'articolo 3 di cui gli emendamenti 3.19 e 3.20 propongono la soppressione, osservando che non appare chiaro se la norma possa trovare applicazione anche alle persone soccorse da navi commerciali o appartenenti alle ONG.

Nell'evidenziare che il comma 3 dell'articolo 9 del Protocollo prevede espressamente che in caso di nascita o morte i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana, rileva che pertanto non viene esclusa la presenza nelle strutture realizzate in Albania neanche di donne in avanzato stato di gravidanza.

Reputa inoltre assai discutibile la previsione di applicare la legge italiana a persone straniere che si troverebbero di fatto al di fuori del territorio nazionale. Sottolinea che le disposizioni appaiono fumose anche per quanto riguarda i tempi, le modalità e il coordinamento del trasporto dei migranti in Albania, osservando che le audizioni svolte hanno evidenziato che le norme che si vogliono introdurre sono in contrasto con la Convenzione di Amburgo del 1978 in materia di trasporto di merci per mare.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) chiede al sottosegretario Prisco se il ricorso ad un accordo bilaterale come quello in esame implica la rinuncia, da parte dell'Italia, ad attingere alle risorse dell'Unione europea destinate ai programmi in materia di politica migratoria: a suo avviso, in tal caso gli oneri finanziari a carico della finanza pubblica rischierebbero di aumentare ulteriormente.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottolinea la rilevanza del comma 2 dell'articolo 3, relativo alle persone che possono essere condotte in territorio albanese, senza tuttavia qualificarne le caratteristiche. In base ai chiarimenti forniti nella seduta di ieri dal Viceministro Cirielli, dovrebbe trattarsi di maggiorenni di sesso maschile provenienti da Paesi sicuri; resta tuttavia da specificare in che modo verrebbe individuata l'eventuale condizione di vulnerabilità, che imporrebbe il trasferimento di tali soggetti in Italia.

Il sottosegretario Emanuele PRISCO precisa che l'articolato del disegno di legge va letto in combinato disposto con le norme nazionali già in vigore in materia di immigrazione, nonché con il diritto europeo ed internazionale, e non necessita dunque di ulteriori chiarimenti.

Matteo MAURI (PD-IDP) stigmatizza la genericità della risposta del rappresentante del Governo alle domande puntuali poste dalle opposizioni, evidenziando la differenza rispetto alla memoria scritta depositata ieri dal Viceministro Cirielli. Auspica, dunque, che il rappresentante del Viminale fornisca nella giornata di domani risposte più esaustive e circostanziate.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Magi 3.19 e Bonafè 3.20.

Filiberto ZARATTI (AVS), evidenziando lo spirito collaborativo fin qui dimostrato dalle opposizioni, propone di sospendere la seduta in attesa di risposte più puntuali del Governo.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) sottolinea che la chiusura della maggioranza di fronte alle richieste di chiarimento delle opposizioni è tanto più paradossale in quanto l'entrata in vigore del Protocollo è comunque subordinata alla pronuncia della Corte costituzionale albanese e alla successiva ratifica del Parlamento albanese: pertanto, si potrebbe procedere a un esame più ponderato del testo, ap-

profondendone i profili critici. Illustrando l'emendamento propria firma 3.21, rileva che introdurre un limite al numero di presenze nelle strutture albanesi è indispensabile per un Paese come l'Italia, più volte sanzionato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per il sovraffollamento cronico delle proprie strutture detentive. Auspica, quindi, che la maggioranza approvi la proposta emendativa in esame, che è ragionevole e condivisibile.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) ritiene che la scelta del Governo di non fissare esplicitamente limiti di capienza nelle strutture di accoglienza tradisce l'obiettivo di mantenere la più ampia discrezionalità, in spregio dei diritti e della dignità dei migranti: auspica, dunque, che siano le stesse autorità albanesi a garantire una soglia massima, nel rispetto dei diritti fondamentali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Magi 3.21.

Filiberto ZARATTI (AVS), illustrando l'emendamento a sua prima firma 3.22, sottolinea che esso mira ad escludere i minorenni dal novero delle persone che possono essere trasferite in Albania, coerentemente con gli indirizzi illustrati ieri dal Viceministro Cirielli. Ricorda, inoltre, che in base all'articolo 13 della Costituzione «la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»: pertanto, non è ammissibile che vengano detenute in Albania persone che non hanno commesso reati, tanto più se si tratta di minorenni di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, che proprio in ragione della loro vulnerabilità avrebbero invece bisogno di un'assistenza specifica.

Matteo MAURI (PD-IDP) rileva che il parere contrario di relatori e Governo sull'emendamento in esame e sui succes-

sivi di contenuto analogo, smentisce, di fatto, le considerazioni svolte nella seduta di ieri dal Viceministro Cirielli, il quale ha affermato che nessun soggetto vulnerabile può essere trasferito in Albania; in caso di accertamento successivo della condizione di vulnerabilità, i soggetti interessati dovranno essere portati immediatamente in Italia.

Alfonso COLUCCI (M5S), osservando, in via generale, che il provvedimento in esame è talmente farraginoso e lacunoso da rendere difficile la stessa attività emendativa, osserva che esso non prevede alcuna procedura per individuare le persone vulnerabili. L'emendamento Zaratti 3.22 ha almeno il pregio di tutelare la categoria dei minorenni, che in nessun caso possono essere costretti ad una condizione di promiscuità con gli adulti, come previsto dal testo unico sull'immigrazione e dalla normativa europea. Pertanto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame, e dei successivi di contenuto analogo, che di fatto formalizzano le precisazioni fornite ieri dal Viceministro Cirielli.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) ritiene che la difficoltà del Governo nel fornire risposte esaustive alle obiezioni poste dalle opposizioni deriva dalla consapevolezza delle lacune enormi che caratterizzano il provvedimento in esame e che ne pregiudicano la concreta attuazione, aprendo la strada ad inevitabili, futuri contenziosi. L'emendamento Zaratti 3.22 ha il pregio di sanare almeno la grave mancanza di tutela nei riguardi dei minori: pertanto, sollecita i relatori e il Governo a valutare la possibilità di accantonarlo per procedere ad ulteriori approfondimenti, tenuto conto che, peraltro, resta assai difficile applicare, a bordo delle imbarcazioni, metodi oggettivi per l'accertamento dell'età.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.22.

Nazario PAGANO, *presidente*, considerato l'orario, ritiene, in assenza di obie-

zioni, di concludere i lavori delle Commissioni riunite, per riprenderli come previsto nella giornata di domani. Fa tuttavia presente che nella giornata odierna sono state effettuate 17 votazioni e che ne restano ancora 136, evidenziando che con questi ritmi sarà difficile concludere l'e-

same delle proposte emendative presentate nei tempi stabiliti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

EMENDAMENTO 3.80 DEL GOVERNO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma anche mediante l'istituzione, con

decreto del Ministro dell'interno, di non più di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole: « della sezione ».

3.80. Il Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 22

SEDE REFERENTE

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel far presente che i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento, rammenta che nella seduta dell'11 gennaio scorso si sono svolte le relazioni illustrative del provvedimento e che ieri si è svolto un ciclo di audizioni informali. Comunica, quindi, che nella seduta odierna – come convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati

dai rappresentanti dei gruppi – proseguirà l'esame preliminare del provvedimento.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) segnala preliminarmente la grande rilevanza del ciclo di audizioni che si è svolto nella giornata di ieri, rammentando la notevole difficoltà che i gruppi di opposizione hanno incontrato nel richiedere che venisse calendarizzata tale occasione di confronto nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Nel sottolineare che il confronto con soggetti che operano quotidianamente nella società civile è particolarmente utile e contribuisce a restituire centralità all'attività del Parlamento, e in particolare delle Commissioni di merito, ricorda che i contributi dei soggetti auditi hanno arricchito il dibattito parlamentare che, invece, di frequente risulta compresso in tempi troppo brevi, come accaduto durante l'esame del disegno di legge di bilancio, o addirittura è del tutto assente.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, rileva che molte disposizioni di proroga sono volte a porre rimedio alla situazione critica in cui versa il personale della pubblica amministrazione, dovuta alla carenza di numerosi profili professionali e all'inadeguatezza delle retribuzioni. In proposito, sottolinea che intervenire soltanto con disposizioni di proroga di fatto rende ancor più precaria la situazione

dei dipendenti pubblici, che invece necessitano di interventi di tipo strutturale.

Nel far notare che nel provvedimento non sono state inserite alcune proroghe necessarie a migliorare la situazione di alcune categorie più bisognose, ricorda in particolare la necessità di prevedere la proroga della disciplina relativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile da parte dei lavoratori fragili della pubblica amministrazione affinché, al pari dei lavoratori privati, possano adempiere la prestazione lavorativa tutelando la propria situazione fisica. Ricorda altresì la mancata proroga dello sconto in fattura per la realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche per la quale numerose associazioni si stanno mobilitando anche in seguito alla sostanziale cancellazione delle risorse del Fondo per la disabilità, che, invece, il Governo afferma di aver soltanto posposto.

Per quanto attiene alle disposizioni riguardanti i comuni, sostiene che non è sufficiente prorogare i termini per lo svolgimento di adempimenti connessi a progetti finanziati mediante le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ma è necessario che il Governo adotti misure per porre rimedio al definanziamento, per circa 10 miliardi di euro, di interventi del PNRR di competenza dei comuni, come ribadito dal sindaco di Novara, Alessandro Canelli, intervenuto nel corso delle audizioni in rappresentanza dell'ANCI. Auspica, pertanto, che il decreto sul PNRR in fase di elaborazione possa fornire delle risposte adeguate.

Sottolinea, infine, che la questione dell'assicurazione contro gli eventi calamitosi è stata affrontata nel provvedimento in esame in modo assolutamente inadeguato.

Daniela TORTO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni esposte dalla collega Roggiani, critica sia il merito del provvedimento sia il metodo seguito dalla maggioranza e dal Governo per il suo *iter*, che comprime in pochi giorni l'esame di un provvedimento che determina rilevanti effetti per la collettività, proprio nello stesso momento in cui viene affrontata la discussione sul disegno di legge di ratifica del

Protocollo con l'Albania, che richiede particolare attenzione in considerazione delle sue significative implicazioni. Afferma che in tal modo viene negata in sostanza la possibilità di un esame approfondito che conduca anche a miglioramenti del testo presentato al Parlamento.

Nel sottolineare che tale reiterato metodo di esame dei provvedimenti di iniziativa del Governo conculca non soltanto i diritti dell'opposizione ma anche quelli della maggioranza, fa notare che, nelle condizioni descritte, soltanto grazie al senso di responsabilità dei gruppi di opposizione, è stato finora possibile completare l'*iter* legislativo dei provvedimenti presentati.

Passando all'analisi dei temi contenuti nel provvedimento, in riferimento alla proroga del termine per le assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 11, chiede se la spesa che era stata autorizzata dalle leggi oggetto di proroga sia tuttora sufficiente a far fronte agli oneri relativi al personale di nuova assunzione, considerato che i contingenti da assumere sono indicati in cifra fissa e non in un limite massimo. Ritiene, inoltre, che andrebbe chiarito se la proroga si debba intendere riferita solo alle assunzioni presso le ragionerie territoriali dello Stato, come indicato dal medesimo comma 11, o anche ad altre strutture ministeriali, considerando che la relazione tecnica riferita alla medesima disposizione riferisce le assunzioni anche agli uffici e alle strutture della giustizia tributaria, senza peraltro menzionare le assunzioni presso il Dipartimento personale e servizi che era invece contemplato dalla disposizione oggetto di proroga. Aggiunge, inoltre, che tali osservazioni sono riportate anche nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Aggiunge che la mancata previsione di un piano di stabilizzazione del personale conferma che il Governo, in linea con gli interventi adottati dai precedenti Esecutivi, continua a prevedere proroghe per il personale in servizio, nonostante la maggioranza avesse affermato, durante la campagna elettorale, di essere pronta a dare avvio ad un nuovo corso.

Riguardo alla proroga degli incarichi conferiti al personale sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza, chiede per quale ragione si è ritenuto di continuare a impiegarlo anche una volta superata l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, non valutando, piuttosto, l'opportunità di procedere all'assunzione di nuovo personale, dotato di più aggiornate competenze.

In materia ambientale, critica la proroga dei termini riferiti alla realizzazione dei lavori di bonifica dei siti inquinati, osservando che il rinvio previsto dal provvedimento testimonia l'incapacità di cogliere l'urgenza degli interventi. Ritiene, peraltro, assurda la scelta di prevedere un coinvolgimento degli enti locali nella ripermutazione dei siti contaminati di interesse nazionale, mentre sono escluse le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e per la tutela dell'ambiente.

Nel settore dell'istruzione, come evidenziato da molti dei soggetti auditi, ritiene che sia sbagliato procedere nella direzione di svolgere nuove procedure concorsuali mentre si potrebbe fare più rapidamente ricorso alle graduatorie esistenti.

Ricorda, poi, le osservazioni dei rappresentanti dell'ANCI, che nel corso della loro audizione, ha richiamato l'attenzione sulla situazione dei piccoli comuni che sono costretti a chiedere la proroga, non prevista nel provvedimento, per il personale necessario alla realizzazione delle opere finanziate mediante le risorse del PNRR, dal momento che l'attuale maggioranza non ha adempiuto alle promesse formulate al riguardo nel corso della passata legislatura.

Si rammarica, infine, che il proprio contributo alla discussione sul provvedimento debba essere circoscritto a causa dei tempi brevi imposti dall'organizzazione dei lavori.

Alfonso COLUCCI (M5S), rammentando una recente vicenda di cronaca, relativa a un uomo che dopo aver perso il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza ha versato 350 euro per accedere a un corso di formazione previsto dalla disciplina del red-

dito di inclusione, che poi non si è tenuto, evidenzia come la disciplina del reddito di inclusione richieda esborsi economici altissimi per persone in stato di bisogno. Stigmatizza, inoltre, il fatto che a fronte di circa 737.000 famiglie aventi diritto al reddito di inclusione, oltre 300.000 famiglie resteranno escluse dal beneficio, in un contesto nel quale non è stato neanche rifinanziato il fondo per la disabilità. Dopo aver stigmatizzato l'assenza di interventi e misure per sostenere proprio i disabili verso l'acquisizione di sempre maggiore autonomia, critica, più in generale, le politiche del Governo che non sostengono adeguatamente le famiglie italiane e contesta, inoltre, nel merito il contenuto del decreto-legge di proroga di termini normativi, con particolare riferimento alle proroghe non previste dal Governo. In particolare, in relazione al mondo delle imprese, richiama la mancata proroga del termine per l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali; ricorda poi la mancata proroga del regime fiscale agevolato per gli sportivi rimpatriati e, più ampiamente, le mancate proroghe relative al comparto agricolo con riferimento all'esonero contributivo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli *under 40* e all'esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari. In conclusione, esprime una complessiva valutazione negativa sui contenuti del decreto-legge in conversione.

Daniela TORTO (M5S) ribadisce la domanda rivolta alla rappresentante del Governo nel suo precedente intervento sulle spese derivanti dalla proroga delle disposizioni relative alle assunzioni del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di rispondere ai quesiti posti dall'onorevole Torto nelle prossime sedute.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Alfonso Colucci, Marianna Ricciardi, Auriemma, Sportiello, Pensa, Di Lauro, Riccardo Ricciardi</i>)	31

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Atto n. 101.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che le relatrici, onorevole Bordonali per la I Commissione e onorevole Morgante per la XII Commissione, hanno predisposto una proposta di parere che è stata messa a disposizione, per le vie brevi, dei compo-

nenti delle Commissioni riunite e che adesso viene depositata (*vedi allegato 1*).

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, dopo aver salutato e ringraziato il Ministro Locatelli per la presenza ai lavori delle Commissioni, rinvia al testo scritto della proposta di parere favorevole con osservazioni che, come fatto presente dal Presidente, è già stata trasmessa per le vie brevi ai componenti delle Commissioni.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice per la XII Commissione*, si associa al saluto rivolto al Ministro Locatelli e alle considerazioni svolte dalla collega Bordonali.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver anch'egli ringraziato il Ministro per la presenza, avverte che i deputati appartenenti al gruppo MoVimento 5 Stelle hanno presentato una proposta alternativa di parere, che sarà posta in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere formulata dalle relatrici (*vedi allegato 2*).

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene per illustrare la proposta alternativa di parere depositata dal suo gruppo, frutto di un appassionato lavoro svolto sui temi della disabilità con il collega onorevole Quartini, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in XII Commissione. Pur auspicando che, per il futuro, si superi il concetto di disabilità e l'uso del termine « disabile » (accedendo, ad esempio, all'espressione « persona bisognosa di un sostegno alla propria autonomia ») afferma che il suo gruppo valuta positivamente l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ritenendo che si tratti di un importante passo in avanti non solo dal punto di vista giuridico ma, essenzialmente, dal punto di vista etico.

Ciò premesso, sottolinea comunque alcune mancanze dello schema di decreto legislativo, che auspica sia possibile colmare: in merito propone alla maggioranza di soprassedere dall'approvazione odierna del parere delle relatrici per avere più tempo a disposizione per perfezionare ulteriormente il testo.

In particolare, richiamando parte dei contenuti della proposta alternativa di parere depositata, evidenzia carenze nello schema con riferimento alle interazioni dell'Autorità con altre istituzioni e autorità nazionali ed internazionali, ai poteri dell'Autorità (che vorrebbe più incisivi, con particolare riferimento all'attribuzione di funzioni paragiurisdizionali, da esercitare anche d'ufficio, e sanzionatore), alla piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, al coinvolgimento del Parlamento attraverso la previsione di un obbligo di relazione.

Per quanto riguarda la configurazione dell'Autorità, valuta favorevolmente sia le modalità di nomina dei componenti che il modello dell'autorità indipendente, ma invita a integrare il provvedimento aumentando i requisiti di competenza e indipendenza dei componenti (in particolare, escludendo che essi possano essere scelti tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni e prevedendo una disciplina analoga a quella prevista dalla cosiddetta Legge Severino per il conferimento degli incarichi).

Ritiene inoltre che la durata dell'Autorità possa anche essere prorogata, pur escludendo la rinnovabilità degli incarichi.

Infine, invita a tenere conto del parere espresso sullo schema dal Consiglio di Stato e stigmatizza la scarsità di risorse attribuite all'Autorità, che ritiene le impedirà di assolvere pienamente agli importanti compiti che le sono attribuiti. In conclusione, ribadisce la richiesta di non procedere alla votazione del parere al Governo, al fine di poter ulteriormente verificare la possibilità di migliorare un testo che, dal punto di vista valoriale, sta molto a cuore al MoVimento 5 Stelle.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) dichiara di accogliere con favore la presentazione di un ulteriore decreto attuativo della delega in maniera di disabilità, auspicando che in tempi rapidi possa essere completato tale processo. Ricorda che, a causa della mancanza dei provvedimenti attuativi, non è stato finora possibile utilizzare alcune risorse stanziare per l'attuazione della delega, che sono state dirottate verso altre finalità. Riconosce l'importanza del ruolo del Garante e osserva che il provvedimento in esame trova corrispondenza nel contenuto della delega, esprimendo pertanto una valutazione sostanzialmente positiva su tale atto.

Manifesta, tuttavia, una certa preoccupazione per quanto concerne il contenuto della prima osservazione contenuta nella proposta di parere predisposta dalle relatrici, in quanto la riformulazione proposta eliminerebbe il ruolo delle Commissioni parlamentari nell'ambito della procedura di nomina del presidente e dei componenti del Garante, venendo meno la previsione del parere parlamentare sulla determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato.

Andrea QUARTINI (M5S), precisando di voler semplicemente integrare l'ampio intervento svolto dal collega Colucci, ribadisce che appare a suo avviso ragionevole rinviare a un'altra seduta l'approvazione del parere, al fine di potere proporre miglioramenti al testo e superare alcune di-

scriminazioni di natura semantica. Nel sottolineare che sarebbe necessaria una maggiore coerenza con i dettami costituzionali, rileva che alle persone con disabilità non dovrebbe essere fornita assistenza ma andrebbe piuttosto garantito il pieno godimento dei loro diritti, rimuovendo gli ostacoli attualmente presenti.

Per rendere maggiormente efficace l'azione del Garante, auspica che ad esso siano affidati compiti attualmente di pertinenza dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Nel ritenere importante l'introduzione di un meccanismo per il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte dallo stesso Garante, segnala che sarebbe preferibile aumentare la durata dell'organo a fronte di una non rinnovabilità degli incarichi.

Nel ravvisare l'esigenza di assicurare al Garante una maggiore dotazione finanziaria, ribadisce la richiesta di un rinvio dell'espressione del parere, al fine di aprire un confronto più ampio, finalizzato a migliorare il contenuto del testo in esame.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), pur valutando positivamente il lavoro svolto sin qui dal Ministro, auspica che celermente si dia attuazione anche alle restanti parti della delega, che è molto più ampia rispetto ai contenuti dell'odierno schema di decreto legislativo. Nel merito del provvedimento, dichiara che il proprio gruppo si asterrà nella votazione del parere proposto dalle relatrici. Non condivide, infatti, l'osservazione volta a modificare il procedimento di nomina dei componenti dell'Autorità, in particolare escludendo il ruolo delle Commissioni parlamentari; afferma che la previsione di un parere delle Commissioni, peraltro espresso con una maggioranza qualificata, è volto a bilanciare una decisione che, in quanto presa dai Presidenti delle Camere, è essenzialmente riconducibile alla sola maggioranza parlamentare.

Evidenzia inoltre come ulteriore elemento di criticità del testo presentato dal Governo, il rapporto tra alcuni poteri dell'Autorità e analoghe prerogative di altre autorità indipendenti e dell'autorità giudiziaria, richiamando ad esempio il tema degli interventi sulle barriere architettoni-

che. Infine, invita a valutare l'esigenza di dotare l'Autorità di una struttura adeguata a gestire le segnalazioni dei cittadini e a darvi seguito, per evitare che le segnalazioni cadano nel vuoto, con conseguente frustrazione di colui che ha effettuato la segnalazione.

Marco FURFARO (PD-IDP) propone alcune integrazioni e correzioni al testo della proposta di parere predisposta dalle relatrici, con l'obiettivo di consentirne l'approvazione all'unanimità. In questo quadro, segnala l'esigenza di sopprimere l'osservazione di cui alla lettera a), mantenendo quindi il principio volto a garantire un maggiore coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, inclusi i gruppi di minoranza, nell'individuazione dei componenti del collegio del Garante, in analogia con quanto previsto attualmente per il Garante delle persone private della libertà personale.

Propone, quindi, di inserire un'osservazione per spostare dall'articolo 1 all'articolo 4, che disciplina le competenze e le prerogative del Garante, il riferimento al fatto che quest'ultimo debba operare in stretta sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Suggestisce, in conclusione, di inserire nel parere un riferimento esplicito alla necessità di un adeguamento terminologico per assicurare una maggiore tutela delle persone con disabilità, come proposto dal Consiglio di Stato.

Il Ministro Alessandra LOCATELLI, nel ringraziare tutti gli intervenuti per il loro contributo, ricorda che l'istituzione di un Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità rappresenta un passaggio atteso dai cittadini.

Quanto alla procedura di nomina, rileva che la previsione di una determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato appare in linea con quanto attualmente previsto per altre autorità analoghe, quale il Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nel rilevare che il Garante dispone di ampi poteri di ufficio, osserva che la mancanza di quelli di tipo

sanzionatorio deriva dal fatto che essi non sono previsti nel perimetro della delega.

Nel ricordare che il decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità è ormai entrato in vigore e che lo schema attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari potrà essere adottato definitivamente in tempi rapidi, segnala che gli altri provvedimenti attuativi della delega, incluso quello più rilevante legato al Piano

nazionale di ripresa e resilienza, sono in uno stato di definizione avanzato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole delle relatrici.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che risulta pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 101.**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite I e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;

vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 21 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

considerato il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso in data 10 ottobre 2023, e l’ulteriore parere reso dal medesimo organo in data 21 novembre 2023,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l’opportunità di:

a) riformulare l’articolo 2, comma 6, prevedendo – anche alla luce delle considerazioni espresse in proposito dal Consiglio di Stato nel parere del 21 novembre 2023, richiamato nelle premesse, sul modello delle procedure di nomina di autorità analoghe – che il presidente e i componenti del collegio siano nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e che vi sia l’indicazione del termine entro cui deve intervenire tale nomina in sede di prima applicazione della norma;

b) introdurre, al medesimo articolo 2, comma 6, il rinvio a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro un certo termine, su proposta dell’autorità politica delegata in materia di disabilità, al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi relativi alla sede e al funzionamento dell’Ufficio del Garante, in modo da consentirne l’operatività a partire dal 1° gennaio 2025;

c) aggiungere, all’articolo 4, comma 1, lettera *d)*, una disposizione a norma della quale « il Garante, all’esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati »;

d) prevedere, all’articolo 4, comma 1, lettera *f)*, nei casi di omissione, silenzio, inerzia o rifiuto, da parte delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi, che il Garante possa « proporre ricorso ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 », in luogo della possibilità di « richiedere l’emissione di un ordine di esibizione al presidente del Tribunale amministrativo competente per territorio », come previsto nello schema in oggetto;

e) sostituire, al medesimo articolo 4, comma 1, la lettera *p)* con la seguente: « *p)* agisce e resiste in giudizio, anche a difesa delle proprie prerogative, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato »;

f) sostituire, all’articolo 5, il comma 2 con il seguente: « 2. Nel caso in cui un’amministrazione pubblica adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di

interessi legittimi, il Garante emette, con delibera collegiale, un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui

diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina nazionale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza »;

g) sopprimere, all'articolo 5, il comma 7.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 101.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI QUARTINI, ALFONSO COLUCCI, MARIANNA RICCIARDI, AURIEMMA, SPORTIELLO, PENSA, DI LAURO, RICCARDO RICCIARDI**

Le Commissioni riunite I e XII,

in sede di esame dello Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227 » (AG 101),

premessi che:

il provvedimento all’esame è il secondo atto predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, cd. legge quadro in materia di disabilità, e concerne l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;

i decreti attuativi della predetta delega devono essere adottati entro il 15 marzo 2024 e, in base al cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i medesimi decreti devono entrare in vigore entro il 30 giugno 2024;

i principi e i criteri direttivi sono contenuti nell’articolo 2, comma 2, lettera f), della citata legge n. 227 che prevede l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, che ha il compito di:

raccogliere segnalazioni (anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato) da persone con disabilità che denunciino discriminazioni o violazioni dei propri diritti;

vigilare sul rispetto dei principi giuridici e delle norme in materia di disabilità;

svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di

fenomeni discriminatori (anche richiedendo alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari);

formulare nella materia in oggetto raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi (anche sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate);

promuovere, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia, campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive (in particolare, nelle istituzioni scolastiche);

trasmettere alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all’Autorità politica delegata in materia di disabilità una relazione annuale sull’attività svolta;

il 21 settembre 2023 è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza unificata sul provvedimento all’esame e il 21 novembre 2023 il Consiglio di Stato ha espresso il parere di competenza, formulando diverse e severe osservazioni;

atteso che:

il provvedimento all’esame contempla per l’istituenda Autorità « Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità » un sistema di collaborazioni e sinergie con altre istituzioni, come ad esempio con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, senza tuttavia includervi la necessaria collaborazione con altre fondamentali istituzioni e autorità, com’è il caso ad esempio dell’Au-

torità Garante per l'infanzia e l'adolescenza per le materie e le questioni riguardanti l'infanzia e l'adolescenza;

L'interazione con altre autorità nazionali e internazionali sarebbe fondamentale per promuovere una visione integrata e coerente dei diritti delle persone con disabilità; tuttavia questo profilo non viene sufficientemente valorizzato e appare completamente assente il raccordo con le altre istituzioni territoriali, a livello regionale, provinciale o comunale, nonostante le regioni stiano diffusamente nominando i Garanti regionali per l'infanzia;

L'Autorità Garante dovrebbe promuovere politiche e pratiche inclusive in vari settori, come l'istruzione, l'occupazione, il trasporto e l'edilizia, per garantire che le persone con disabilità abbiano le stesse opportunità degli altri cittadini: lo schema di decreto legislativo appare a riguardo carente perché delinea un'autorità con poteri quasi prevalentemente di vigilanza e di promozione, senza che essa abbia la possibilità di incidere profondamente, come occorrerebbe, sui temi dell'istruzione, dell'occupazione, del trasporto, dell'edilizia, ecc.;

in riferimento alla previsione che il Garante operi in stretta sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, tale organismo è stato istituito dalla legge n. 18 del 2019 (di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha compiti in larga parte sovrapponibili a quelli dell'Autorità Garante che si istituisce con il provvedimento all'esame come ad esempio: la promozione dell'attuazione della Convenzione ONU medesima; l'elaborazione del rapporto dettagliato sulle misure adottate in materia; la predisposizione di un programma triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità; la predisposizione della relazione sulle politiche per la disabilità al Parlamento con cadenza biennale; la promozione sia della raccolta di dati statistici sia dello svolgimento di studi e ricerche;

il Garante, in attuazione della legge delega, è configurato come organo collegiale composto dal presidente e da due componenti, scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel settore e nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;

quanto al soggetto che procede alla nomina si fa presente che le modalità attraverso le quali si procede alla nomina qualificano l'indipendenza dell'organo dal Governo e la sua equidistanza dagli interessi, privati e pubblici, coinvolti nel settore regolato o vigilato;

il provvedimento all'esame declina i requisiti necessari per la nomina e le cause di incompatibilità degli incarichi senza tuttavia prevedere che, al fine di assicurare la necessaria indipendenza e competenza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, i componenti dell'Autorità non siano scelti tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come previsto ad esempio per il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

sempre con riguardo alle cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, il periodo di «raffreddamento», antecedente o successivo all'incarico, è previsto per la durata di un anno, in difformità con gli analoghi istituti previsti, ad esempio, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma della cd. legge Severino sulla prevenzione della corruzione;

la previsione, nel provvedimento all'esame, dell'incompatibilità dell'incarico solo nel caso di condanna definitiva per delitti non colposi non appare omogenea o in armonia con la cd. legge Severino che pre-

vede invece l'incompatibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

quanto alla durata dell'organo, che il provvedimento all'esame prevede di 4 anni rinnovabili per una sola volta, si fa presente che la non rinnovabilità è solitamente prospettata per gli organi di garanzia quale necessario presidio alla indipendenza e alla imparzialità dell'organo e dunque, ove consentito dalla legge delega, sarebbe auspicabile una durata maggiore dell'organo senza tuttavia prospettare alcuna rinnovabilità;

con riguardo all'istituzione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, appare critico che per il personale da assumere in via transitoria non si prospetti alcuna procedura selettiva e ad evidenza pubblica, consentendo poi, a detto personale, di poter permanere nei successivi ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri a semplice richiesta;

con riguardo alle competenze e prerogative del Garante si rileva un'impostazione debole che priva l'istituenda Autorità dei poteri e delle prerogative che in genere caratterizzano un istituto Garante, peraltro, com'è in questo caso, di diritti fondamentali; sarebbe quindi auspicabile rafforzare ovvero attribuire idonee funzioni di regolazione, para-giurisdizionali, di efficace vigilanza e controllo e, soprattutto, introdurre funzioni sanzionatorie; oltretutto la carenza di risorse congrue rende ulteriormente deboli le funzioni e le attività del Garante prospettate nel provvedimento all'esame, come ad esempio l'importante compito di promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

come rilevato anche dal Consiglio di Stato, la vigilanza sui diritti e sulla conformità dei comportamenti e degli atti da parte dei potenziali soggetti che abbiano determinato una discriminazione, da un

lato, è limitata nei destinatari (amministrazioni e concessionari di pubblici servizi), dall'altro è dotata di strumenti che mirano a coinvolgere solo le amministrazioni pubbliche che hanno posto in essere discriminazioni e puntano sulla persuasione e sulla ragionevolezza senza perseguire davvero l'effettività della tutela;

occorre rafforzare la funzione relativa alle verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori, senza alcuna limitazione dei soggetti segnalanti e dei soggetti oggetto di segnalazione e verifica, includendovi anche i soggetti privati, clamorosamente assenti;

come rappresentato anche dal Consiglio di Stato, l'articolo 5, comma 1, non è coordinato con l'articolo 4, comma 1, lettera *d*), primo periodo: entrambe le disposizioni contengono infatti elenchi di soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni, ma questi elenchi non sono sovrapponibili e ciò può essere fonte di dubbi applicativi;

è necessario ampliare gli strumenti a disposizione del Garante, attribuendo oltre che il potere di emettere raccomandazioni e pareri anche un potere autoritativo, dispositivo e sanzionatorio in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti pubblici e privati, che sia idoneo a superare le criticità riscontrate nella verifica delle segnalazioni e a fornire effettività nella tutela;

l'accomodamento ragionevole, per la cui definizione si provvederà con altro schema di decreto attuativo della delega, viene introdotto in maniera confusa e compromettendo la *ratio* dell'istituto che, come concepito nella Convenzione ONU, non rappresenta una soluzione ordinaria per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria ma una misura temporanea e del tutto eccezionale; a riguardo, inoltre, appare critica anche l'opzione del « rimedio meno oneroso » per l'amministrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza;

tra le funzioni del Garante manca inoltre la possibilità di valutare l'impatto

della regolamentazione sulla materia della disabilità in relazione a modifiche normative, sia in caso di introduzione di nuova regolamentazione, sia in caso di modifiche alle norme vigenti, al fine di agevolare la possibilità di orientare favorevolmente le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale;

dinanzi alla possibile violazione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, appare critico il ribadire l'immutabilità delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualità delle strutture sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata, rischia di essere inefficace se non è accompagnata dall'istituzione di un apposito monitoraggio delle attività svolte;

con riguardo alla legittimazione a stare in giudizio, al fine di rafforzare il ruolo del Garante, come suggerito anche dal Consiglio di Stato, potrebbe essere opportuno esplicitare la sussistenza del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

quanto alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'istituzione dell'Autorità, il provvedimento all'esame dispone che si provveda mediante la riduzione, per i corrispondenti importi, del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, sottraendo quindi risorse alle politiche attive per trasferirle alla macchina burocratica dell'autorità; in ogni caso gli oneri (1.683.000 per il 2025 e 3.202.000 annui a decorrere dal 2026) appaiono del tutto insufficienti;

considerato che:

l'istituzione del Garante Nazionale per le persone con disabilità in Italia, come parte dell'attuazione della legge delega del 22 dicembre 2021, n. 227, introduce una figura fondamentale per la promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità e sebbene il provvedimento all'esame rap-

presenti un passo avanti significativo, è essenziale che vengano affrontate le criticità suesposte, per garantire che il Garante possa operare efficacemente per il benessere delle persone con disabilità in Italia;

il provvedimento appare carente della prospettiva di un'azione strategica incisiva nel riconoscimento e la tutela dei diritti, nella implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nella sensibilizzazione e prevenzione della discriminazione, nell'ascolto e supporto, nella promozione dell'inclusione e dell'accessibilità;

la creazione di un'Autorità Garante per le persone con disabilità non è solo una necessità etica e legale che lo Stato deve attuare per le persone portatrici di disabilità, ma dovrebbe rappresentare un passo avanti verso il disegno di una società più giusta e inclusiva e l'obiettivo di un siffatto intervento dovrebbe essere non solo quello di proteggere i diritti di questo gruppo, ma anche di promuovere un cambiamento culturale e sociale fondamentale,

tutto ciò premesso e considerato

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. Si rafforzi il sistema di collaborazioni e sinergie con altre istituzioni e autorità nazionali ed internazionali, in particolare modo con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza per le materie e le questioni riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e si preveda un raccordo con le altre istituzioni territoriali, soprattutto con le Regioni e con i Garanti regionali per l'infanzia;

2. Si rafforzi il ruolo dell'Autorità Garante nella promozione di politiche e pratiche inclusive in vari settori, come l'istruzione, l'occupazione, il trasporto e l'edilizia, per garantire che le persone con disabilità abbiano le stesse opportunità degli altri cittadini;

3. In riferimento alla previsione che il Garante operi in stretta sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, si valuti se sia opportuno il trasferimento delle funzioni e delle competenze dell'Osservatorio all'istituendo Garante e prevederne quindi la soppressione onde evitare duplicazioni di organismi e possibili conflittualità;

4. Tra i requisiti necessari per la nomina e tra le cause di incompatibilità degli incarichi, si valuti l'opportunità di prevedere che i componenti dell'Autorità non siano scelti tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come previsto ad esempio per il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di assicurare la necessaria indipendenza dell'Autorità;

5. Con riguardo alle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi si valuti di operare un rinvio generale all'impianto normativo della cd. legge Severino, nell'ottica di omogeneizzarne la disciplina, anche con riferimento all'incompatibilità dell'incarico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

6. Sempre con riguardo alle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, prevedere che il periodo di «raffreddamento», antecedente o successivo all'incarico, sia in armonia con la cd. legge Severino sulla prevenzione della corruzione, ossia di due anni anziché uno;

7. A presidio dell'indipendenza e imparzialità dell'organo, si valuti di aumentare la durata dell'organo a 5 o 6 anni, a fronte di una non rinnovabilità degli incarichi;

8. Con riguardo all'istituzione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, si preveda che anche per il periodo transitorio il personale sia assunto con una procedura selettiva e ad evidenza pubblica, tramite conformi procedure di interpellato o mobilità;

9. Si rafforzino e attribuiscono al Garante idonee funzioni di regolazione, para-

giurisdizionali, di efficace vigilanza e controllo e, soprattutto, si introducano efficaci funzioni sanzionatorie, attribuendo oltre che il potere di emettere raccomandazioni e pareri anche un potere autoritativo, dispositivo e sanzionatorio in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti pubblici e privati, che sia idoneo a superare le criticità riscontrate nella verifica delle segnalazioni e a fornire effettività nella tutela;

10. Si rafforzi la funzione relativa alle verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori, senza alcuna limitazione dei soggetti segnalanti e dei soggetti oggetto di segnalazione e verifica, includendovi anche i soggetti privati;

11. Si provveda a coordinare, come rappresentato anche dal Consiglio di Stato, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 4, comma 1, lettera *d*), primo periodo, le cui disposizioni contengono elenchi non sovrapponibili di soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni, onde evitare successivi dubbi applicativi;

12. Si riveda l'istituto dell'accomodamento ragionevole, concepito nel provvedimento all'esame quale soluzione ordinaria per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria, in contrasto con la *ratio* di una misura temporanea e del tutto eccezionale, come concepita nella Convenzione ONU, e si sopprima a riguardo anche l'ordinarietà dell'opzione del rimedio comunque meno oneroso per l'amministrazione;

13. Si attribuisca al Garante anche l'importante funzione di valutare l'impatto della regolamentazione sulla materia della disabilità in relazione a modifiche normative, sia in caso di introduzione di nuova regolamentazione, sia di modifiche alle norme vigenti, al fine di orientare favorevolmente le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale;

14. Si sopprima l'immutabilità delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualità

delle strutture sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche dinanzi a situazioni lesive o discriminatorie dei diritti delle persone con disabilità;

15. Si introduca un'efficace meccanismo per il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte dal Garante;

16. Con riguardo alla legittimazione a stare in giudizio, al fine di rafforzare il ruolo del Garante, come suggerito anche dal Consiglio di Stato, si preveda il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato;

17. Si preveda una diversa copertura finanziaria al fine di non sottrarre risorse alle politiche attive per trasferirle alla macchina burocratica dell'Autorità e si incrementino le necessarie risorse per consentire al Garante di attuare tutti i suoi compiti e soprattutto di promuovere efficacemente la cultura dei diritti delle persone con disabilità, anche attivando un meccanismo sanzionatorio che consenta di introdurre risorse da reinvestire nella cultura dei diritti.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	37
ALLEGATO (<i>Articolo aggiuntivo 18.016 del Governo e relativo subemendamento</i>)	38

SEDE REFERENTE

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vanina Gava.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana, nella

giornata di giovedì 11 gennaio, è scaduto il termine per la segnalazione delle proposte emendative da parte dei gruppi. Avverte che sono state segnalate 181 proposte emendative sulla base della ripartizione tra i Gruppi definita nell'ambito dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite del 10 gennaio 2024.

Avverte che è stato presentato l'articolo aggiuntivo 18.016 del Governo e che è stato presentato il subemendamento Pavanelli 0.18.016.1 non ricevibile in quanto non incide sul testo della proposta emendativa cui è riferito (*vedi allegato*).

Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Giorgianni 15.09 è stato ricollocato in un altro articolo e ha assunto il numero 18.017.

Comunica infine che sono state ritirate prima della seduta le identiche proposte emendative Zucconi 3.01, Alessandro Colucci 3.03, Squeri 3.04 e Zinzi 3.05.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 18.016 DEL GOVERNO
E RELATIVO SUBEMENDAMENTO**

ART. 18.

All'articolo aggiuntivo del Governo 18.016, al capoverso « Art. 18-bis », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « intervengano prima del 31 dicembre 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « intervengano prima del 31 dicembre 2025 »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « 110.000 per l'anno 2024 », sono aggiunte le seguenti: « e 50.000 euro per l'anno 2025 »;

c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti:

« *560-bis.* Nello stato previsionale del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023.

560-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente. ».

0.18.016.1. Pavanelli, Ascani.

(Irricevibile)

Nel Capo II, dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis. – (Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023). – 1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « nel territorio del comune di Umbertide » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023 ».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.

18.016. Il Governo.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. Esame emendamenti C. 1297 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	39
Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». Esame emendamenti C. 1419-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	40
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	46

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale.

Esame emendamenti C. 1297 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a

esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1297, recante « Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale ». Ricorda quindi che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. In sostituzione della relattrice, onorevole Montaruli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ».**Esame emendamenti C. 1419-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1419-A, recante Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ».

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.**Testo unificato C. 799 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, il testo unificato delle abbinare proposte di legge C. 799 e C. 988, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione

storica e delega al Governo per l'emana-
zione del Codice per la salvaguardia dei
patrimoni culturali immateriali, come ri-
sultante dalle proposte emendative appro-
vate. Segnala quindi che il testo in esame
consta di 17 articoli, il primo dei quali reca
i principi generali. Nello specifico, l'unico
comma dell'articolo 1 prevede che la Re-
pubblica riconosce le rievocazioni storiche
quali componenti fondamentali del patri-
monio culturale, immateriale, per la rivi-
talizzazione del patrimonio culturale ma-
teriale della Nazione, nonché quale ele-
mento qualificante per la formazione e per
la crescita socio-culturale della comunità
nazionale. Il medesimo comma richiama,
oltre agli articoli 9 e 33 della Costituzione,
anche i principi stabiliti dall'articolo 167
del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), dalla Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio culturale im-
materiale, adottata a Parigi il 17 ottobre
2003 dalla XXXII sessione della Confe-
renza generale dell'Organizzazione delle Na-
zioni Unite per l'educazione, la scienza e la
cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi
della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla
Convenzione UNESCO sulla protezione e la
promozione della diversità delle espres-
sioni culturali, adottata a Parigi il 20 otto-
bre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge
19 febbraio 2007, n. 19 e dalla Conven-
zione quadro del Consiglio d'Europa sul
valore del patrimonio culturale per la so-
cietà, siglata il 27 ottobre 2005, entrata in
vigore il 1° giugno 2011, sottoscritta dall'I-
talia nel 2013 e ratificata con la legge 1°
ottobre 2020, n. 133. Fa presente che i
commi 1 e 2 dell'articolo 2 recano rispet-
tivamente le definizioni di associazioni di
rievocazione storica e di manifestazioni di
rievocazione storica.

L'articolo 3 regola l'attività per la valo-
rizzazione delle rievocazioni storiche. Nello
specifico, il suo unico comma prevede che
lo Stato, nell'ambito delle proprie compe-
tenze, riconosce, sostiene, valorizza e sal-
vaguarda la specificità delle rievocazioni
storiche e delle realtà socioculturali regio-
nali e locali a queste legate, promuovendo:
la valorizzazione delle rievocazioni stori-
che quali fattori di sviluppo ed elemento

trasversale dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale; la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale; la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche; il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica; lo sviluppo del turismo culturale; l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro; la tutela e la conservazione della memoria, dei saperi e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

Fa quindi presente che l'unico comma dell'articolo 4 prevede che sia istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. L'elenco è pubblicato sul sito del medesimo Ministero, che provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale. È demandato ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sentito il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, la definizione delle categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica nonché i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

L'articolo 5 prevede l'istituzione da parte del Ministro della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi del

successivo articolo 11, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, nonché da funzionari dei diversi Ministeri coinvolti. Il medesimo articolo individua i compiti del Comitato tra i quali figura anche la predisposizione dello schema di regolamento per l'attuazione del provvedimento in esame da trasmettersi al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso; nonché la verifica, ogni tre anni, dell'attendibilità e della conformità storica della rievocazione storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica. Il Comitato inoltre rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della richiamata verifica, un marchio recante la dicitura « Rievocazione storica italiana ».

Evidenzia che l'articolo 6 prevede che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno approvi il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, di cui è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.

L'articolo 7 regola le iniziative didattiche nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali.

L'articolo 8 disciplina il porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, attraverso una novella al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al fine di prevedere che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della citata legge (che prevede i divieti e le sanzioni in caso di porto di armi od oggetti atti ad offendere al di fuori della propria abitazione e nelle riu-

nioni pubbliche), in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse sia consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. A tale proposito rammenta che la Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che « il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un'eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ». Aggiunge che il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che « dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ». Proprio in ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento italiano, di un diritto di portare armi, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109 la Corte ha aggiunto che « deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ».

Tornando al contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 9 attribuisce alla Conferenza unificata i seguenti compiti: *a)* esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità del provvedimento; *b)* definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche; *c)* fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali; *d)* promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale; *e)* promuovere il sostegno degli artisti e degli artigiani esecutori, degli organizzatori e degli operatori; *f)* promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università; *g)* definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica; *h)* individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

L'articolo 10 dispone che allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti: *a)* regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche; *b)* operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie; *c)* promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica; *d)* favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri

dell'Unione europea; e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in *streaming*, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico; f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico, culturale, materiale e immateriale, legato alla rievocazione storica.

Segnala che l'articolo 11 prevede che, nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione del provvedimento e in particolare: a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica; b) valorizzano la cultura della storia e delle tradizioni regionali e delle lingue locali; c) promuovono il turismo culturale; d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti; e) istituiscono, con apposita legge regionale, i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

L'articolo 12 prevede che, con decreto del Ministro della cultura, è adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato, il regolamento per l'attuazione del provvedimento in esame.

L'articolo 13 prevede che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, mentre l'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di norme per la sua salvaguardia. In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, anche al fine di adeguarla alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – adottata il 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167 – per as-

sicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni. Segnala che il medesimo articolo 14 detta i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega e definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi. In particolare si prevede che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del Turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'articolo 15 istituisce il *forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale, al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia di tale patrimonio. Al *forum* sono attribuite funzioni propositive, consultive e di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, anche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Il forum è chiamato tra l'altro a trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione del patrimonio culturale immateriale censito a livello nazionale e regionale, nonché a favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero. Il *forum* è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 16 reca la clausola di salvaguardia, disponendo che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 17, infine, concerne la copertura finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che, come anticipato nell'illustrazione del contenuto, il testo in esame è volto a introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche e a conferire la delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze, ricorda che la promozione di eventi, feste e attività e la valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica rientrano nelle materie di legislazione concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 71 del 2018). Ricorda altresì che la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e che, ai fini della tutela, sono inequivocabilmente attribuiti allo Stato la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché

alla loro protezione e conservazione (Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2015).

In questa prospettiva, segnala che l'articolo 9 attribuisce nuovi compiti alla Conferenza unificata, mentre gli articoli 10 e 11 disciplinano analiticamente i compiti di competenza, rispettivamente, dello Stato e delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni nell'ambito delle iniziative dirette alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica.

Segnala altresì che il provvedimento prevede le seguenti forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali: la definizione delle categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 4, comma 2); l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica da parte del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 5, comma 1); l'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del Turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata (articolo 14, comma 4).

Ciò premesso, ricorda, che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come a fronte della prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione del parere.

Al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 12, stabilendo che il regolamento di attuazione della presente legge sia adottato con decreto del Ministro della cultura, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in considerazione del fatto che nell'attuazione della legge si verifica un intreccio inestricabile, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, tra le seguenti materie: tutela dei beni culturali, di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione), e valorizzazione dei beni culturali, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

In considerazione del fatto che un analogo intreccio inestricabile di materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e materie di competenza legislativa concorrente si verifica anche nell'attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 4, appare opportuno prevedere l'intesa in luogo del parere della Conferenza unificata nell'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle abinate proposte di legge C. 799 e C. 988, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

il testo, composto da 17 articoli, è volto a introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche e a conferire la delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e, ai fini della tutela, sono inequivocabilmente attribuiti allo Stato la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione (Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2015);

la promozione di eventi e attività attraverso la rievocazione storica rientrano

nella materia «valorizzazione dei beni culturali» di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 71 del 2018);

l'articolo 9 attribuisce nuovi compiti alla Conferenza unificata, mentre gli articoli 10 e 11 disciplinano analiticamente i compiti di competenza, rispettivamente, dello Stato e delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni nell'ambito delle iniziative dirette alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica;

sono inoltre previste le seguenti forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali: la definizione delle categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 4, comma 2); l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica da parte del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 5, comma 1); l'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del Turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata (articolo 14, comma 4);

appare opportuno prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento

alla disposizione di cui all'articolo 12, stabilendo che il regolamento di attuazione del provvedimento sia adottato con decreto del Ministro della cultura, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in considerazione del fatto che nell'attuazione della legge si verifica un intreccio inestricabile, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, tra le seguenti materie: tutela dei beni culturali, di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *s*, della Costituzione), e valorizzazione dei beni culturali, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a tale ultimo proposito, in considerazione del fatto che un analogo intreccio inestricabile si verifica anche nell'attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 4, appare opportuno prevedere l'in-

tesa in luogo del parere della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 12 che il regolamento di attuazione del provvedimento sia adottato con decreto del Ministro della cultura, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 4 dell'articolo 14, l'intesa in luogo del parere della Conferenza unificata con riguardo all'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo (in videoconferenza)	48
Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Eugenio Fusco, procuratore aggiunto della Repubblica di Milano (in videoconferenza)	49
Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di avvocato David Ermini	49
Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati; Alessandra Maddalena, vicepresidente; Salvatore Casciaro, segretario generale .	49

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	56
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. Esame emendamenti C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e C. 789 Bagnai	57
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 gennaio 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto

legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.15.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Eugenio Fusco, procuratore aggiunto della Repubblica di Milano (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.25.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di avvocato David Ermini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati; Alessandra Maddalena, vicepresidente; Salvatore Casciaro, segretario generale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Parere alle Commissioni I e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 gennaio e pertanto la Commissione dovrà rendere il prescritto parere entro la settimana corrente.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Bellomo, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo del Protocollo – che consta di 14 articoli e di due allegati – richiama sinteticamente, in questa sede, i principali contenuti.

L'articolo 1 contiene le definizioni utilizzate nel Protocollo mentre l'articolo 2 esplicita la finalità del Protocollo medesimo, volto a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.

In base all'articolo 3, la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle aree individuate all'Allegato 1 – secondo i criteri stabiliti dal Protocollo – destinate alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e di quelle per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio, che sono concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo.

L'articolo 4 prevede che la gestione delle strutture realizzate su tali aree spetta alle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Il comma 2, secondo periodo, precisa che le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.

L'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avviene nel rispetto della normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese, con il solo obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture.

L'articolo 6 concerne le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle aree e prevede la collaborazione tra le competenti autorità delle Parti. L'articolo dispone, tra l'altro, che i documenti ufficiali detenuti a qualsiasi titolo dalle autorità italiane e dal personale italiano sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorità albanesi.

L'articolo 7 contiene disposizioni relative al personale italiano.

In particolare, al comma 4 si prevede che esso non è soggetto alla giurisdizione albanese per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi.

Ai sensi del comma 5, il personale italiano è invece sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del Protocollo in esame, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.

Il comma 6 stabilisce che, ad eccezione di questi casi (soggetti alla legislazione procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali), il personale italiano gode di immunità da qualsiasi forma di detenzione in Albania. Nei casi in cui sono applicate al personale italiano misure restrittive della libertà personale, le autorità albanesi le comunicano immediatamente alle autorità italiane.

L'articolo 8 rinvia a successive intese la disciplina dell'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana e della procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese.

L'articolo 9 contiene disposizioni relative al periodo di permanenza dei migranti che non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. La medesima disposizione prevede che per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture agli avvocati, ai loro

ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.

La regolazione degli oneri e delle spese è disciplinata dall'articolo 10 e dal connesso Allegato 2 che regola, appunto, la misura e le modalità dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana a quella albanese.

L'articolo 11 elenca gli adempimenti della Parte italiana al termine del Protocollo.

Ai sensi dell'articolo 12, ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Non sono comunque considerate dolo o colpa grave le carenze di servizio derivanti da limitate capacità oggettive delle Parti. La Parte italiana sostiene, con le modalità di cui all'articolo 10, i costi di rappresentanza legale nonché quelli processuali e di risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro la Repubblica d'Albania da terzi relativamente all'attuazione del presente Protocollo, comprese azioni od omissioni della Parte italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito dell'attività delle autorità italiane.

L'articolo 13 regola l'entrata in vigore e la durata del Protocollo; fissata in cinque anni, tacitamente rinnovabili per un analogo periodo.

Infine, l'articolo 14 prevede la risoluzione in via amichevole delle eventuali controversie interpretative e applicative sul Protocollo e sulle intese.

Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso è composto da 7 articoli.

I primi due articoli riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 del disegno di legge reca norme di coordinamento finalizzate alla corretta attuazione del Protocollo.

In particolare, il comma 1 individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo prevedendo inoltre, nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Proto-

collo, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria.

I commi da 2 a 6 delineano le caratteristiche delle strutture per i migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo mentre il comma 7 prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente.

Il comma 8 sancisce l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti vantati dalla Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano derivanti dall'attuazione del Protocollo, con conseguente nullità rilevabile d'ufficio degli atti di pignoramento o sequestro eventualmente notificati. In tali casi il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

L'articolo 4 reca norme relative alla giurisdizione e alla legge applicabile.

Il comma 1 prevede l'applicabilità ai migranti – per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana della disciplina italiana ed europea in materia, in quanto compatibile e precisa espressamente che per le procedure previste dalle predette disposizioni sussiste la giurisdizione italiana e si applica la legge italiana. La competenza territoriale spetta in via esclusiva alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma e all'Ufficio del giudice di pace di Roma.

Il comma 2 disciplina la procedura di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1, consentendo che essa sia rilasciata mediante sottoscrizione apposta su un documento analogico e sia trasmessa con modalità di comunicazione elettronica.

Il comma 3 reca disposizioni volte a garantire l'esercizio del diritto di difesa da

parte dello straniero prevedendo, al primo periodo, che il « responsabile italiano » di ciascuna delle aree – individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 – adotti le misure necessarie a garantirne il pieno e tempestivo esercizio. Inoltre, si prevede che per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari all'esercizio del diritto di difesa sia utilizzato l'indirizzo di posta elettronica o altro servizio di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal responsabile italiano e che il diritto dello straniero di conferire con il proprio difensore sia esercitato mediante collegamento da remoto con modalità audiovisive che ne garantiscano il diritto alla riservatezza.

Il comma 4 prevede che il ricorso avverso la decisione della sezione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma sia proposto entro il termine ordinario di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento.

Il comma 5 prevede che in via generale l'avvocato del migrante partecipi all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice mediante collegamento audiovisivo da remoto. Qualora non sia possibile e il rinvio dell'udienza non sia compatibile con il rispetto dei termini del procedimento, al difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura, comunque non superiore a 500 euro.

Il comma 6 stabilisce la giurisdizione penale italiana per i delitti commessi dallo straniero all'interno delle aree date in concessione ai sensi del Protocollo. Al riguardo, la disposizione specifica la deroga a quanto disposto in via generale dall'articolo 10 del codice penale, in base al quale l'applicabilità della legge italiana è subordinata al sussistere di una serie di condizioni, *in primis* la presenza del reo nel territorio dello Stato italiano. Sempre in deroga all'articolo 10 del codice penale, il comma 6 stabilisce che la richiesta del Ministro della giustizia non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (anziché un anno come

previsto dalla norma generale). Resta fermo il regime di procedibilità previsto per lo specifico reato.

Il comma 7 disciplina il rapporto tra il rimpatrio e l'azione penale. A tal fine è previsto che il questore comunichi all'autorità giudiziaria procedente l'avvenuta esecuzione del rimpatrio. In questo caso, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. L'autorità giudiziaria procedente è tenuta a sua volta a comunicare al questore il provvedimento con il quale revoca o dichiara estinta la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso, il rimpatrio viene eseguito. Qualora lo straniero faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato, nei suoi confronti è possibile riproporre l'azione penale ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura penale.

Il comma 8 autorizza l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria italiane a svolgere le proprie funzioni nelle aree definite dal Protocollo.

Ai sensi dei commi 9 e 10, il personale appartenente al nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, qualora abbia proceduto ad un arresto in flagranza o al fermo di un indiziato, è tenuto a trasmettere il verbale al pubblico ministero entro 48 ore. Si ricorda che, in via generale, l'articolo 386 c.p.p. stabilisce che la polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre 24 ore dall'arresto o dal fermo.

Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e si rivolge al Ministro della giustizia, immediatamente o comunque prima dell'udienza di convalida, affinché eserciti il potere di richiesta di procedimento ex articolo 342 del codice di procedura penale, qualora, in relazione al reato per il quale è stato effettuato l'arresto in flagranza, questa sia

necessaria per il prosieguo dell'azione penale. Sia l'interrogatorio da parte del pubblico ministero sia l'udienza di convalida dinanzi al giudice si svolgono sempre da remoto con le modalità disciplinate dall'articolo 133-ter del codice di procedura penale; l'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.

Il comma 11 prevede che, all'esito della udienza di convalida, il giudice può decidere di: applicare la custodia cautelare in carcere, ed in tale evenienza l'indagato viene trasferito in una delle strutture a ciò destinate che si trovano nelle aree individuate dal Protocollo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria; disporre una misura cautelare diversa; disporre l'immediata liberazione dell'arrestato/fermato.

Negli ultimi due casi resta comunque fermo il trattenimento dello straniero, se in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.

Ai sensi del comma 12, l'istanza di riesame della misura coercitiva (ex articolo 309 del codice di procedura penale) deve essere presentata entro 15 giorni; anche all'udienza per il riesame, l'indagato partecipa a distanza secondo le modalità di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale, collegandosi dal luogo in cui si trova.

Il comma 13 prevede che il procedimento penale è sospeso fino al termine del trattenimento disposto per lo svolgimento delle procedure alla frontiera che, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 142 del 2015, non può durare oltre 4 settimane, salvo il compimento di atti urgenti relativi al rimpatrio o all'arresto/fermo di cui, rispettivamente, ai commi 7 e 9, a cui l'imputato può prendere parte da remoto secondo le modalità di cui all'articolo 133-ter, del codice di procedura penale. Per effetto di tale sospensione, restano sospesi altresì i termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 303 del codice di procedura penale, e i termini di durata massima delle indagini preliminari, di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale.

Inoltre, il comma 14 specifica che ai procedimenti penali previsti dall'articolo in commento non si applicano le disposizioni relative al giudizio direttissimo.

Il comma 15 prevede, altresì, che il diritto dell'imputato sottoposto a custodia cautelare a conferire con il proprio difensore è assicurato con collegamenti audiovisivi.

Il comma 16 richiama i commi 1 e 2 dell'articolo 156 del codice di procedura penale, stabilendo che le notificazioni al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 previste dal codice di procedura penale sono eseguite dal nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, nel luogo di detenzione/trattenimento mediante consegna di copia alla persona.

Per quanto riguarda i depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria, il comma 17 stabilisce che possano sempre essere effettuati con l'utilizzo di modalità telematiche.

Il comma 18 dispone che i reati sottoposti alla giurisdizione italiana siano di competenza dell'autorità giudiziaria che ha sede a Roma.

Infine, il comma 19 precisa che lo straniero può altresì rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'articolo 5, commi da 4 a 7, introducono alcune disposizioni organizzative relative al Ministero della Giustizia. In particolare, il comma 4, autorizza il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a reclutare un contingente di 10 unità di personale, da destinare al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, prevedendo la relativa copertura finanziaria.

Il comma 5 analogamente, lo autorizza a reclutare 48 unità di personale da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, prevedendo la relativa copertura finanziaria.

Il comma 6 prevede, l'incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 10 unità, rimettendo a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il CSM, la corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma.

Il comma 7 prevede che il CSM deliberi con urgenza l'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa: di 31,2 milioni di euro per l'anno 2024, in favore del Ministero dell'interno e di 8 milioni di euro in favore del Ministero della giustizia, per la realizzazione delle strutture destinate alle procedure di ingresso e di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio; di 7,3 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e 1,18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia, per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 5.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, che prevede il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, qualora non sia possibile la partecipazione all'udienza mediante collegamento audiovisivo da remoto – valutati in 3.240.000 euro per l'anno 2024 e in 6.480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mentre il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia, di cui all'allegato 2 al Protocollo.

Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi del successivo comma 4 che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con la dotazione di 89.112.787 euro

per l'anno 2024 e di 118.565.373 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Il comma 6 reca la quantificazione complessiva degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto Fondo e dalle assunzioni presso il Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero della salute, e di 10 magistrati ordinari autorizzate dal provvedimento in esame.

L'articolo 7, da ultimo, dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Si ricorda che l'articolo 13 del Protocollo prevede che quest'ultimo entri in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, considerata la natura eterogenea degli interventi oggetto del decreto-legge in esame, composto da 20 articoli – accomunati comunque dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge – rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione del contenuto del provvedimento, soffermandosi, nella presente relazione, sulle disposizioni di stretta attinenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 1, comma 9, lettera *b*) consente la proroga del contratto a termine degli addetti all'ufficio per il processo, eliminando il riferimento alla durata massima di trentasei mesi dei contratti e ancorandola, invece, al 30 giugno 2026, termine finale di attuazione del PNRR. Si tratta di 16.500 unità nell'ambito della giu-

stizia ordinaria e 326 unità nell'ambito della giustizia amministrativa.

La lettera *c*) consente la proroga del contratto a termine del personale amministrativo non dirigenziale, eliminando, anche in questo caso, il riferimento alla durata « massima » di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026.

Il comma 18 prevede inoltre la possibilità per l'Avvocatura dello Stato, fino al 31 dicembre 2024, di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere, quindi, il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e in deroga all'attuale limite del 25 per cento.

L'articolo 2, comma 9 modifica gli articoli 97 e 99 del Codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, relativi alla disciplina della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia.

In particolare, la lettera *b*) integra il citato articolo 99 – che disciplina le modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica – al fine di affidare ad un decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, la disciplina e l'aggiornamento delle modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica.

Tale intervento, come si evince dalla relazione illustrativa, è volto a consentire maggiore speditezza nel rilascio della documentazione antimafia e si colloca nell'ambito delle misure finalizzate al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, dell'obiettivo di digitalizzazione del PNRR.

La lettera *a*) del comma 9 in esame, sempre per ragioni di coordinamento, interviene sull'articolo 97 del Codice antimafia, modificando il richiamo al Regolamento con quello al decreto.

L'articolo 3 reca proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria. Il comma 4 proroga di due anni (e non più di un solo anno come nella previgente disciplina) tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Conseguentemente, la cessazione – a regime – dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia

Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026; il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027; il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 10 proroga al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari. La relazione illustrativa ricorda che la misura qui prorogata è stata introdotta durante l'emergenza pandemica e dispone, con gli opportuni adattamenti, l'uso della posta elettronica certificata in luogo dei portali telematici non ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari.

L'articolo 11 reca proroghe di termini in materia di giustizia.

Il comma 1 sospende fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione di funzioni direttive o semidirettive ai magistrati, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi (sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado) anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo. L'attuale disci-

plina li riserva invece ai magistrati che abbiano frequentato i citati corsi di formazione o che abbiano già svolto funzioni direttive o semidirettive, nei cinque anni precedenti.

Il comma 2 dispone che tale deroga si applichi anche ai bandi già pubblicati al 31 dicembre 2023. Inoltre, i magistrati cui sono già state conferite le suddette funzioni sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro i successivi sei mesi, salvo eccezioni.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2024 il termine decennale massimo di permanenza con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo, se esso scade in data antecedente.

Il comma 4 estende – in via transitoria fino al 31 dicembre 2024 – da sei mesi a un anno il termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento e la durata massima della sospensione dell'efficacia del provvedimento di tramutamento deliberata dal CSM nel caso in cui il tramutamento abbia determinato o aggravato una scopertura superiore al 35 per cento.

Il comma 5 è volto a prorogare dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024 il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare ad un giudice onorario nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni taluni specifici adempimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale. Tale facoltà, introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2023, fino al 31 dicembre 2023 e quindi estesa al 30 aprile 2024 dalla stessa legge di conversione (n. 137 del 2023) è adesso prorogata al 17 ottobre 2024 (ovvero dopo due anni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n. 149 del 2022, di riforma del processo civile).

Il comma 6 prevede che, al fine di assicurare la durata quadriennale degli organi, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano luogo nel mese di ottobre, anziché nel mese di aprile secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2008, in considerazione del fatto che le precedenti elezioni del 2020 ebbero luogo

nel mese di ottobre, anziché nel mese di aprile, a causa dell'emergenza COVID-19.

Il comma 7 proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione nel processo penale fissato dalla cosiddetta « Riforma Cartabia » del processo penale (articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2022).

La citata disposizione stabilisce che alle impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2023 – termine già prorogato al 15 gennaio 2024 – continui ad applicarsi la disciplina emergenziale introdotta per contenere gli effetti dell'epidemia di COVID-19, in luogo della nuova disciplina prevista dalla medesima riforma, sul cosiddetto « rito camerale non partecipato ».

Il comma 8 proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2024) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 – già più volte prorogato dal legislatore. Inoltre, prevede che, anche per l'anno 2024, così come avvenuto per gli anni da 2018 a 2023, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI.

I commi 9, 10 e 11 recano rispettivamente, l'ulteriore differimento, fino al 1° gennaio 2026 della data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate, nonché le disposizioni per la specifica copertura finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Atto n. 107.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 9 gennaio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 19 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega. Ricorda altresì che la scorsa settimana è terminato il ciclo di audizioni programmato.

Enrico COSTA (AZ-PER-RE) condivide con i colleghi alcune osservazioni che a suo avviso dovrebbero essere considerate ai fini dell'espressione del parere sullo schema in esame, senza che ciò prelude alla formulazione di una proposta di parere alternativa.

Rammenta di aver partecipato, nella precedente legislatura, all'approfondito dibattito che si è svolto sulla legge delega alla quale lo schema di decreto in esame dà attuazione e sottolinea come tale legge – a fronte di proposte emendative tra loro contrapposte – sia stata una sintesi di diverse sensibilità.

In primo luogo, sottolinea come, con riferimento agli incarichi extragiudiziari dei magistrati, lo schema in esame non faccia altro che riprodurre il relativo principio di delega – che prevede che gli stessi siano ammissibili solamente se compatibili con l'ordinario svolgimento del lavoro giudiziario – senza precisarne le tipologie.

Ritiene che invece il legislatore dovrebbe delineare dettagliatamente tale compatibilità per non rimettere la decisione agli organi di governo autonomo. Ritiene pertanto che sarebbe necessario prevedere all'interno della proposta di parere una condizione che inviti a precisare le tipologie di incarichi extragiudiziari incompatibili con l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, quanto a tempo im-

piegato, a durata, a retribuzione e qualità delle attività.

Parimenti, per quanto attiene al tema dell'indipendenza e dell'imparzialità del magistrato, rileva che lo schema di decreto in esame non precisa quali siano i criteri per individuare un eventuale conflitto, limitandosi a ribadire il principio di delega in base al quale non è possibile mandare fuori ruolo un magistrato ove tale collocamento possa comprometterne l'autonomia e l'indipendenza.

A suo avviso, è necessario che su questo punto il Governo indirizzi l'interprete, ovvero l'organo di autogoverno, fissando criteri per quelle che devono essere le sue valutazioni. Osserva invece come, nel testo in esame, non sia fissato alcun limite né per quanto attiene alla qualità degli incarichi, né per quanto concerne le funzioni di amministrazione attiva che i magistrati sono chiamati a svolgere con le conseguenti ricadute sotto il profilo del conflitto di interessi nell'ipotesi di un eventuale sindacato giurisdizionale.

Un altro elemento sul quale ritiene che si debba svolgere una riflessione riguarda i magistrati fuori ruolo che fanno parte dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Rammenta come in proposito, nel corso dell'esame della legge delega, avesse presentato una proposta emendativa volta proprio a limitarne la presenza all'interno di tale ufficio, per evitare che siano esclusivamente magistrati a predisporre il testo di norme e a formulare pareri su temi che afferiscono alla loro attività professionale.

Propone pertanto, ferma restando l'importanza dell'apporto che tali magistrati fuori ruolo forniscono all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, di rilevare l'esigenza che sia stabilito un tetto massimo di magistrati fuori ruolo assegnati a tali uffici.

Rileva inoltre che lo schema di decreto legislativo in esame prevede una serie di deroghe del tutto disomogenee ed immotivate – che riguardano principalmente i capi dipartimento – le quali, sommate, ammontano a circa un quarto del massimo numero di magistrati fuori ruolo autoriz-

zabili in base allo schema di decreto legislativo stesso.

Sottolinea come, sebbene la legge delega non stabilisca nulla in merito a una norma transitoria su tale materia, lo schema in esame introduce una norma transitoria che a suo avviso potrebbe non essere pienamente conforme ai limiti della delega.

Da ultimo, ritiene che il numero previsto di 180 magistrati ordinari collocabili fuori ruolo previsto nello schema in discussione sia arbitrario e rammenta come lo stesso Ministro della Giustizia abbia affermato che non sarebbe stato necessario prevedere un numero superiore al 20 per cento del totale dei magistrati da collocare fuori ruolo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede quindi alla relatrice, onorevole Matone, se è nelle condizioni di presentare una proposta di parere.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, fa presente che sono in corso interlocuzioni particolarmente importanti sul testo in esame e di non essere pertanto ancora nelle condizioni di presentare una proposta di parere.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 gennaio 2024.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

Esame emendamenti C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e C. 789 Bagnai.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo ed altri (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	58
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	59

COMITATO PERMANENTE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione di Raffaele Langella, Direttore generale di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.

C. 882 Loizzo ed altri.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Dà quindi la parola al relatore affinché illustri i profili di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento e presenti la proposta di parere.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, in premessa, ricorda che la proposta in esame, sia nelle finalità sia per i contenuti sostanziali, si pone in linea di continuità con analoghi testi depositati nelle precedenti legislature presso entrambe le Camere, senza però che ne venisse avviato l'esame.

Sottolinea che il provvedimento, che consta di sei articoli, ha l'obiettivo di riconoscere l'area della Magna Grecia – individuata in alcuni territori delle Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Veneto – quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale: allo Stato viene dunque affidato il compito di qualificarne la vocazione culturale e turistica, promuovendone il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate.

Evidenzia, quindi, che l'unica norma di competenza della III Commissione è l'arti-

colo 5, il quale dispone che il Ministero della cultura promuova un'intesa tra le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni, gli enti e le associazioni interessati per la promozione della candidatura dell'area della Magna Grecia all'iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale previsto dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e ratificata dall'Italia con la legge n. 184 del 1977.

Al riguardo, ricorda che tale Convenzione, all'articolo 11, dispone che ogni Stato firmatario sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nel citato elenco. Precisa che tale inventario, considerato non esaustivo, dev'essere corredato di una documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull'interesse da essi offerto. In base agli inventari sottoposti dagli Stati, il Comitato allestisce, aggiorna – almeno ogni due anni – e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale che considera di valore universale eccezionale, in applicazione dei criteri da esso stabiliti.

Alla luce delle considerazioni svolte, considerato che i profili di competenza della III Commissione sul provvedimento risultano assai circoscritti, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Deborah BERGAMINI (FI-PPE), *relatrice*, in premessa, segnala che nella sua

esposizione si limiterò ad illustrare le disposizioni di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

Ricordando che il provvedimento consta di venti articoli, menziona, in primo luogo, l'articolo 9, commi 1 e 2, che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie a valere sul Fondo – istituito dalla legge n. 394 del 1981 e gestito da SIMEST – a favore di imprese che esportano o hanno filiali/partecipate in Ucraina, Russia o Bielorussia, e che sono dunque colpite dal conflitto russo-ucraino.

In particolare, il comma 1, prevede le seguenti misure: l'applicazione, in relazione alle domande di finanziamento per operazioni di patrimonializzazione, di una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40 per cento (in deroga al limite ordinario al 10 per cento) dell'importo del finanziamento stesso; la possibilità di una sospensione – fino a dodici mesi – del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo, in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi).

Fa presente, inoltre, che il comma 2 proroga, sempre di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, il termine sino al quale le disponibilità del citato Fondo possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti, anche a livello di filiera, a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Anche in questo caso è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto, concesso tenendo conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato, ovvero previa notifica alla Commissione europea.

Segnala, altresì, anche il successivo comma 3 del medesimo articolo 9, che

proroga al 31 dicembre 2024 il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna opera, in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche, al fine di realizzare gli interventi necessari a completare il Tecnopolo di Bologna e promuovere la partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali.

Al riguardo, ricorda che il Tecnopolo Bologna CNR ha lo scopo di dare impulso ai processi di innovazione nei seguenti settori: automazione, *packaging*, elettromedicale, cosmetica, agroalimentare, monitoraggio e bonifica ambientale.

Al riguardo, rileva che, come precisato nella relazione illustrativa che accompagna provvedimento, le opere da ultimare, finanziate dal Ministero degli Affari esteri, sono finalizzate a sostenere la candidatura dell'Italia ad ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'Università delle Nazioni Unite, per il cui stabilimento a Bologna il negoziato è oramai prossimo alla conclusione. L'ulteriore estensione del termine è necessaria in quanto i lavori non sono ancora conclusi e non è ragionevole consentire che un medesimo contratto sia regolato da diversi regimi giuridici durante il suo periodo di validità.

Sottolinea che tra le norme di competenza della III Commissione rientra anche l'articolo 9, comma 4, che proroga al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la riassegnazione al bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei fondi destinati (fino al 2020) al sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

Al riguardo, ricorda che dal 2014 al 2020 i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali hanno stanziato annualmente, nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, un importo di 120 milioni di euro a favore delle forze armate e di sicurezza dell'Af-

ghanistan. Il contributo è stato versato ai due fondi internazionali costituiti allo scopo, uno per il supporto delle forze armate (gestito dalla NATO) e uno per le forze di sicurezza (gestito dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo – UNDP).

Precisa che, al momento del ritiro della coalizione internazionale e della presa del potere da parte dei talebani (nell'agosto 2021), i due fondi hanno ovviamente cessato le loro attività, senza aver interamente speso i fondi a disposizione. La restituzione dei fondi residui ai Paesi che li avevano versati non si è però ancora conclusa. Come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, infatti, le procedure di rendicontazione si sono protratte più di quanto inizialmente previsto. Osserva, quindi, che ai sensi della disciplina vigente le somme sono destinate all'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria, nonché al finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi. Al riguardo, precisa che, come evidenziato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, non è possibile prevedere l'entità della somma che sarà restituita al nostro Paese, poiché tale ammontare sarà determinato all'esito della sopra citata attività di rendicontazione.

Proseguendo nell'illustrazione, menziona l'articolo 16, che dispone circa un riparto di risorse in favore delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultassero titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero, che si è svolta nel 2017. Si prevede, in particolare, che le medesime agenzie di stampa siano tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi già forniti.

Da ultimo, segnala che l'articolo 19, comma 2, proroga dal 31 gennaio 2024 al

31 dicembre 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Evidenza che l'autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**COMITATO PERMANENTE SUL COMMERCIO
INTERNAZIONALE**

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Naike GRUPPIONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione di Raffaele Langella, Direttore generale di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Naike GRUPPIONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Raffaele LANGELLA, *Direttore generale di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA) e Laura BOLDRINI (PD-IDP).

Raffaele LANGELLA, *Direttore generale di Confindustria*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono, quindi, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, Emanuele LOPERFIDO (FDI) e Simone BILLI (LEGA).

Raffaele LANGELLA, *Direttore generale di Confindustria*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Naike GRUPPIONI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano. Atto n. 103 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	62
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche. Atto n. 104 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	62
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	65

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano.

Atto n. 103.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato da ultimo nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda che nella giornata dell'11 gennaio la relatrice, onorevole Chiesa, ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame e che, in

data 10 gennaio 2024, la V Commissione ha espresso una valutazione favorevole con un rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario. Ricorda, inoltre, che il termine per l'espressione del prescritto parere scadrà il 21 gennaio prossimo.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*)

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche. Atto n. 104.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato da ultimo nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 gennaio 2024, la V Commissione ha espresso una valutazione favorevole sull'atto in esame e che il termine per l'espressione del prescritto parere scadrà il 21 gennaio prossimo.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*)

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano. Atto n. 103.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, inerente all'approvvigionamento di sistemi d'arma *High Mobility Artillery Rocket System* (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano;

rilevato che il programma pluriennale prevede l'acquisizione di 21 lanciatori *High Mobility Artillery Rocket System* (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano, ed è finalizzato a soddisfare l'esigenza di ampliare il parco di sistemi d'arma di artiglieria terrestre attualmente composto da un reggimento mono gruppo su sistemi lanciarazzi cingolati MLRS;

considerato che oltre all'acquisizione dei lanciatori HIMARS, il programma prevede anche un servizio di supporto logistico integrato che, tra l'altro, comprende l'acquisizione di una dotazione iniziale di parti di ricambio per garantire un'autonomia di sessanta mesi, la disponibilità di parti di ricambio per tutto il ciclo di vita del sistema, la gestione della configurazione del

sistema e il monitoraggio delle eventuali obsolescenze emergenti, il coinvolgimento dell'industria nazionale per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché corsi di formazione per operatori e per manutentori;

valutati favorevolmente i significativi ritorni industriali attesi per le piccole e medie industrie nazionali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la produzione, assemblaggio ed integrazione in Italia dei lanciatori e dei componenti dei sistemi di comando e controllo, nonché dei servizi per il supporto logistico integrato;

sottolineata l'esigenza di approvare l'intero programma, ferma restando la necessità da parte del Governo di individuare le risorse finanziarie relative al completamento del programma per il restante valore previsionale di 823 milioni e di informare le Commissioni sul prosieguo del programma anche per il tramite del Documento Programmatico Pluriennale della Difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche. Atto n. 104.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto con capacità ISR e cinetiche;

considerato che il programma prevede l'acquisizione di quattro velivoli senza pilota ASTORE blocco 81, l'approvvigionamento di due stazioni di controllo (*Ground Control Station*), nonché l'equipaggiamento ausiliare di terra (*Auxiliary Ground Equipment*);

considerata, altresì, l'esigenza di dotare l'Aeronautica militare di aeromobili a pilotaggio remoto con ampio spettro di capacità di missione, colmando il gap tra la dismissione nei mezzi Predator-A e l'entrata in servizio dei nuovi sistemi MQ-9A Block 5 (Predator-B), disponibili non prima della fine del 2025, in un'ottica di implementazione capacitativa del comparto aereo, considerata anche la diffusa instabilità e complessità che connota gli scenari di ri-

ferimento e richiede la necessità di strumenti aerei in grado di assicurare un'adeguata capacità ISTAR (*Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance*) che può rilevarsi determinante per la difesa tempestiva delle truppe a terra;

rilevato che, oltre alle funzioni più prettamente militari, i velivoli ASTORE, potranno svolgere anche funzioni a supporto di altri dicasteri o utenti istituzionali, in attività quali il monitoraggio e il contrasto dei fenomeni migratori, il controllo dei traffici illeciti via mare, la prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, lo studio del territorio nazionale anche per prevenzione dei fenomeni naturali, la prevenzione e supporto in caso di calamità naturali;

sottolineata la significativa ricaduta tecnologica su numerose piccole e medie industrie nazionali e gli attesi ritorni in termini di esportazioni per il possibile interessamento da parte di altri Paesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	66
Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	67
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	73

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale.

C. 1297 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le proposte emendative in esso contenute non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, stante il carattere ordinamentale delle relative disposizioni. Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ».**C. 1419-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge recante l'istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana » è già stato esaminato, nella seduta dello scorso 10 gennaio 2024, dalla Commissione Bilancio che ha espresso, in quella sede, un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione. Rammenta altresì che, nella medesima data, la Commissione Agricoltura ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando due proposte emendative della relatrice volte a recepire integralmente le predette condizioni. Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere riferita al testo del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferite al provvedimento in esame. Al riguardo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Vaccari 11.1, che prevede la soppressione dell'articolo 11, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame. Segnala, invece, che le restanti proposte emendative contenute nel citato fascicolo n. 1 non sembrano presentare pro-

fili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Vaccari 11.1, giacché quest'ultimo, come già evidenziato dal relatore, è volto a sopprimere l'articolo 11, che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame. Non ha invece rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) auspica in via generale che anche per il futuro la motivazione dei pareri contrari espressi dal Governo sulle proposte emendative all'esame della Commissione sia sempre puntualmente esplicitata, come accaduto nel caso presente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Vaccari 11.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Testo unificato C. 799 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla VII Commissione.

Nel segnalare che la proposta di legge di legge non è corredata di relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 12, rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale immateriale. A tal fine, evidenzia che sono previste una serie di misure, di carattere potenzialmente oneroso, relativamente alle quali ritiene necessario valutare l'impatto per la finanza pubblica.

In particolare, richiama l'articolo 3, che prevede, tra l'altro, che lo Stato provveda alla sensibilizzazione del pubblico e al sostegno del prodotto culturale attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa, al sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni, nonché degli eventi e delle attività che ne forniscono i presupposti. Fa riferimento, inoltre, all'articolo 4, che istituisce presso il Ministero della cultura l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, con riferimento agli eventuali oneri di gestione e adeguamento delle dotazioni strumentali. Segnala, quindi, l'articolo 7, che prevede, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito in concorrenza con le istituzioni scolastiche, la promozione di iniziative didattiche e formative finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale, allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali. Richiama, altresì, gli articoli da 9 a 11, che attribuiscono alla Conferenza unificata, allo Stato e agli enti territoriali – regioni, province, città metropolitane e comuni – specifici compiti, verosimilmente aggiuntivi ri-

spetto a quelli previsti a legislazione vigente, in merito alla promozione delle associazioni e degli eventi di rievocazione storica.

Ciò stante, fermi restando i rilievi concernenti la copertura finanziaria di cui all'articolo 17, considerato che la gran parte delle disposizioni potenzialmente onerose in precedenza descritte appaiono formulate in termini generali e che, pertanto, l'effettiva portata delle stesse e gli effetti finanziari da esse derivanti potranno essere puntualmente valutate solo all'atto della predisposizione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 12, ritiene che potrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di definire con il presente provvedimento una dotazione finanziaria a valere sulla quale il citato regolamento potrà operare, dall'altro lato, di prevedere la trasmissione alle Camere dello schema del citato regolamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti anche per i profili finanziari, in modo da consentire la verifica dei predetti effetti in sede parlamentare.

Riguardo infine all'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, rileva che le norme stesse prevedono che tale istituzione debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò posto, considerato che al suddetto Comitato sono assegnati numerosi compiti, tra cui il censimento e la tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, la promozione di ricerche e di studi, il patrocinio di progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica, nonché la promozione e il sostegno di iniziative di formazione e di aggiornamento, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare che lo svolgimento di tali adempimenti sia sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 14, rileva preliminarmente che le norme delegano il Governo ad adottare

uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale per assicurare una più efficace salvaguardia del medesimo patrimonio. Osserva che la delega è assistita da una clausola di neutralità finanziaria nonché dal rinvio al meccanismo procedurale di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale, nei casi di particolare complessità della delega, la quantificazione degli eventuali oneri e l'individuazione della relativa copertura finanziaria possono essere effettuate in sede di adozione dei relativi decreti legislativi. Al riguardo, rileva innanzitutto che alcuni principi e criteri previsti dalla delega potrebbero dar luogo ad oneri, ove non si potesse provvedere all'attuazione degli stessi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quali ad esempio l'istituzione di specifici elenchi nazionali del patrimonio culturale, la previsione di percorsi formativi scolastici ed universitari *ad hoc*, nonché la promozione di figure e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale. Ciò posto, ritiene che andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo riguardo agli eventuali oneri ascrivibili alla delega, fermo restando che una puntuale verifica degli stessi potrà aver luogo in sede di esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi che daranno attuazione alla delega stessa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dell'articolo 14 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale i decreti legislativi di cui alla presente legge — *rectius* articolo — sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, precisando altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora i decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 14 determinino nuovi o maggiori

oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti saranno adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 15, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione, presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, del *forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale e precisano che a tale istituzione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, considerato che al suddetto *forum* sono assegnati numerosi compiti che potrebbero risultare non privi di effetti dal punto di vista finanziario, come ad esempio il sostegno di incontri tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sia a livello nazionale che internazionale, nonché la promozione di iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e la realizzazione di iniziative per salvaguardare e valorizzare detto patrimonio, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare che lo svolgimento di tali adempimenti sia sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 15 prevede che ai componenti del *Forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale, istituito ai sensi del precedente comma 1, non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati. Al riguardo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione, al fine di allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, precisando che ai componenti del predetto Forum non spettano « compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese

o altri emolumenti comunque denominati ».

Rileva altresì che il comma 5 del medesimo articolo 15 prevede una clausola di invarianza riferita al medesimo articolo secondo la quale all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 17, rileva preliminarmente che le norme prevedono che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016. In proposito, osserva innanzitutto che le norme, pur evidenziando la presenza di oneri, non prevedono alla quantificazione degli stessi né nel loro complesso né in relazione ai singoli interventi, né tanto meno provvedono ad indicare se essi siano costituiti da limiti massimi o da previsioni di spesa, come invece richiederebbe l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Ne consegue che ciò non consente di valutare, non solo la congruità degli oneri quantificati rispetto alle misure previste, ma neppure la capienza delle risorse poste a copertura. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire dal Governo i dati e gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla presente legge e dei singoli interventi in essa contenuti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 17 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la rievocazione storica – *rectius* Fondo nazionale per la rievocazione storica – di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, ribadisce quanto già rilevato con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ossia che la disposizione non indica espressamente, per cia-

scun anno e per ogni intervento, la spesa autorizzata ovvero le previsioni di spesa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa contabile. Ciò posto, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura dal presente articolo, rappresenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 il Fondo nazionale per la rievocazione storica reca una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che la legge di bilancio per il 2024 con riferimento al triennio 2024-2026 prevede uno stanziamento sul citato Fondo pari a 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 2 milioni di euro per il 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, tenuto anche conto degli specifici rilievi formulati dalla relatrice con particolare riguardo ai profili di quantificazione degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria, segnala la necessità di acquisire sul provvedimento in esame un'apposita relazione tecnica, sulla cui base poter svolgere una compiuta valutazione degli effetti finanziari associati alle singole disposizioni del testo, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, concorda sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto di quanto prospettato dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, ritiene opportuno che la trasmissione della relazione tecnica sul testo unificato in esame possa aver luogo nel termine di sei giorni, considerato che le votazioni in Assemblea sul predetto provvedimento sono state calendarizzate a partire da, prossimo martedì 23 gennaio.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del

provvedimento in esame nel termine di sei giorni.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Atto n. 101.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai rilievi formulati dalla relatrice nella seduta dello scorso 9 gennaio, fa presente che l'avvio dell'attività dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui all'articolo 1 avrà luogo a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto che l'operatività dell'organo risulta strettamente correlata a quella dell'Ufficio di supporto.

Precisa, altresì, che gli oneri relativi al personale dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 3 saranno sostenuti nei limiti della corrispondente autorizzazione di spesa, secondo le voci di dettaglio riportate nella relazione tecnica e che in particolare, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli eventuali oneri relativi alle procedure concorsuali per il recluta-

mento del personale dell'Ufficio del Garante saranno sostenuti nell'ambito degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento e strumentali del medesimo Ufficio.

Evidenzia, inoltre, che la stima dei costi relativi alla locazione dell'immobile, con sede in Roma, che dovrà ospitare gli uffici dell'Autorità Garante risulta congruente rispetto a quella utilizzata in altre relazioni tecniche riferite a disposizioni concernenti locazioni di uffici nel comune di Roma.

Assicura, infine, che il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, utilizzato con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 1, reca le necessarie disponibilità e i relativi stanziamenti possono essere ridotti nei termini indicati senza recare pregiudizio a ulteriori interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva che tra i chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano non figurano specifiche rassicurazioni in ordine al fatto che le altre pubbliche amministrazioni, nei cui confronti l'istituendo Garante, ai sensi degli articoli 4 e 5 del provvedimento, potrà formulare proposte per rimuovere limiti o barriere alle persone con disabilità, anche attraverso la misura del cosiddetto accommodation ragionevole, potranno svolgere le relative attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede una breve sospensione della seduta al fine di effettuare i necessari approfondimenti sulla questione richiamata dall'onorevole Guerra.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dalla sottosegretaria Albano, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, a seguito delle verifiche svolte per le vie brevi

con i competenti uffici, conferma che le attività cui potranno eventualmente essere chiamate le altre pubbliche amministrazioni al fine di corrispondere a specifiche richieste loro indirizzate dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dal momento che le stesse saranno comunque sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente schema di decreto.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (Atto n. 101);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'avvio dell'attività dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, avrà luogo a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto che l'operatività dell'organo risulta strettamente correlata a quella dell'Ufficio di supporto;

gli oneri relativi al personale dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 3 saranno sostenuti nei limiti della corrispondente autorizzazione di spesa, secondo le voci di dettaglio riportate nella relazione tecnica;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli eventuali oneri relativi alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dell'Ufficio del Garante saranno sostenuti nell'ambito degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento e strumentali del medesimo Ufficio;

la stima dei costi relativi alla locazione dell'immobile, con sede in Roma, che dovrà ospitare gli uffici dell'Autorità Garante risulta congruente rispetto a quella utilizzata in altre relazioni tecniche riferite a disposizioni concernenti locazioni di uffici nel comune di Roma;

il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, utilizzato con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 1, reca le necessarie disponibilità e i relativi stanziamenti possono essere ridotti nei termini indicati senza recare pregiudizio a ulteriori interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

rilevata l'esigenza di:

indicare espressamente che l'istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decorra dal 1° gennaio 2025, al fine di assicurare che gli oneri riferiti all'organo collegiale si producano a partire dal medesimo anno 2025, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1;

prevedere che, anche nei casi di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 4, per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, analogamente a quanto previsto nel caso di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: dalle norme nazionali, aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2025

All'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

All'articolo 3, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere, ritenendo censurabile e a dir poco paradossale la circostanza per cui il provvedimento in esame, come confermato anche da una delle condizioni contenute nella medesima proposta di parere, pur costituendo uno tra i primi decreti attuativi della delega al Governo in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021, rinvierebbe in sostanza l'istituzione del Garante al 1° gennaio 2025. Dichiara di non comprendere le ragioni di un tale differimento, che non può essere imputabile alle tempistiche relative al reclutamento del personale da assegnare al nuovo organo giacché, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività dell'Autorità Garante, vi è l'espressa previsione dell'avvalimento provvisorio di un contingente di personale dipendente della pubblica amministrazione. Ciò premesso, ritiene che la previsione di applicare la nuova disciplina a decorrere dall'anno 2025 sia ancora più grave e preoccupante alla luce delle consistenti riduzioni, delle risorse a vario titolo destinate alle politiche pubbliche a sostegno delle persone con disabilità, operate da parte del Governo già a partire dall'esercizio finanziario 2023 e ribadite anche nell'ultima legge di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo.

Atto n. 105.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2024.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti richiesti al Governo nella seduta dello scorso 9 gennaio.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, essendo in via di ultimazione i necessari approfondimenti istruttori sulle richieste formulate dal relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), alla luce della richiesta testé formulata dalla sottosegretaria Albano, reputa indispensabile acquisire una rassicurazione in merito al fatto che il provvedimento in esame – a dispetto di quanto sembrerebbe trapelare da alcune indiscrezioni di stampa – non sia già stato iscritto, ai fini della sua definitiva adozione, all'ordine del giorno della odierna riunione del Consiglio dei ministri, ciò al fine di consentire al Governo di tenere nella doverosa considerazione il parere che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere sullo schema in discussione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che il presente schema di decreto non risulta iscritto all'ordine del giorno della odierna riunione del Consiglio dei ministri e assicura che il Governo attenderà l'espressione del parere della Commissione prima di procedere all'adozione definitiva dello schema di decreto.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, fa presente che, non essendovi obiezioni, il provvedimento sarà inserito all'ordine del giorno della seduta di domani 17 gennaio.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Esame e rinvio*) 75
- DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 78

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1630, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia (Confederazione italiana proprietà edilizia) 81
- Audizione informale di rappresentanti di Confprofessioni (Confederazione italiana libere professioni) 81
- Audizione informale di rappresentanti dell'I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi) 81
- Audizione informale di rappresentanti della Federesco 81
- Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale delle progettazioni costruzioni e infrastrutture CNL 82
- Audizione informale di rappresentanti di FINCO (Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione Edile, Stradale e dei Beni Culturali) 82
- Audizione informale di rappresentanti di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) . 82

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle

fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore Maullu ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, evidenzia che intende soffermarsi sulle principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze, e rammenta che il provvedimento si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.

L'articolo 2 ridefinisce la normativa volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. Inoltre, la norma qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, si proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e si fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Si prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni.

L'articolo 4 reca disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo

una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

L'articolo 5 istituisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili. Inoltre prevede che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA.

L'articolo 6 prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, a specifiche condizioni, costituisca modifica non sostanziale e sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (*Carbon Capture and Storage – CCS*), specificando alcuni aspetti rilevanti e propeedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂.

Evidenzia che è di interesse per Commissione Finanze in particolare l'articolo 8, il quale prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

A tal fine, il comma 1 prevede la pubblicazione, entro il 9 gennaio 2024, da parte del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale, di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee, da destinare, nel rispetto

degli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

Il comma 2 prevede, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'individuazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Il suddetto decreto individua anche: gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi, nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 dispone e disciplina, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'Arera e alle regioni e provincie autonome l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo

della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione. L'articolo dispone inoltre, ai commi da 5 a 9, in ordine alla realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui al PNRR.

L'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

L'articolo 11 reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico.

L'articolo 12 attribuisce all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

L'articolo 13 rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 14 detta una serie di misure riguardanti la cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico, anche prevedendo apposite campagne informative, disciplinando il servizio di vulnerabilità e disponendo in ordine al personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela.

L'articolo 15 reca modificazioni alla normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

L'articolo 16 consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiun-

tivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.

L'articolo 17 prevede che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo previste ex lege anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative.

L'articolo 18 dispone l'applicazione – nei territori della Regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 2 novembre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale (D.M. 24 marzo 2022).

L'articolo 19 consente il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, senza più prevedere l'emanazione di un regolamento ministeriale, secondo le migliori tecnologie disponibili. Inoltre dispone l'abrogazione della norma che prevede la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico.

L'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento.

L'articolo 21 reca le disposizioni in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore De Palma a illustrare i contenuti del provvedimento.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, illustra le principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze e ricorda che il provvedimento si compone di 20 articoli.

Segnala preliminarmente che il decreto-legge contiene numerose disposizioni di proroga di termini per procedere ad assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne più precisamente le norme in tema di assunzioni di interesse per la Commissione Finanze, segnala anzitutto l'articolo 1, comma 11, che proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato (450), alle Commissioni tributarie (60) e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (40).

Ricorda poi che l'articolo 1, comma 13, proroga al 2024 l'autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria. L'autorizzazione era già stata precedentemente prorogata dal 2021 al 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 198 del 2022.

L'articolo 1, comma 14, proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale nella Guardia di finanza, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore. Sotto un diverso profilo, sempre di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 3, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati dalle

amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

L'articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Nel dettaglio, l'articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 119 del 2018, proroga per l'anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. La norma in esame era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) e dai decreti-legge n. 146 del 2021 e n. 198 del 2022.

L'articolo 3, comma 4, differisce di un ulteriore anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Per effetto delle modifiche in esame, la cessazione – a regime – dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età è destinata a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Più in dettaglio, il richiamato comma 4 dell'articolo 3 modifica l'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 198 del 2022; tale disposizione, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, prevedeva la proroga di un anno dei termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130. La legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (Milestone M1C1-35), ha previsto la riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di cassazione. La lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 1

della legge n. 130 ha modificato, in particolare, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento, stabilendo, tra le altre, che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) debbano cessare dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

L'articolo 8, comma 1, ha previsto un sistema di gradualità per il prossimo quinquennio nell'abbassamento dell'età pensionabile per i giudici tributari dai 75 anni (attualmente previsti) ai 70 anni previsti a regime. Con le modifiche in esame si proroga di due anni (e non più di un solo anno come previsto dall'originario comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 198 del 2022) tutti i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022. Conseguentemente alle modifiche apportate dal decreto-legge, quindi, fino al 31 dicembre 2028, (la cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni sarà a regime dal 1° gennaio 2029) i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026; il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027; il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.

L'articolo 3, comma 6, proroga di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e

agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. Tale proroga è disposta con la dichiarata finalità di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. Ricorda che la proroga è disposta in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000, secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

L'articolo 3, comma 7, proroga al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto. Le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive sono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Al riguardo ricorda che l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, aveva previsto per l'anno 2023 che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, potesse istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto; il comma 7 sopra menzionato estende tale misura a tutto il 2024.

La norma in esame precisa, altresì, che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione

civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Si segnala che, l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al secondo periodo, destinava le maggiori entrate derivanti dalle estrazioni settimanali aggiuntive al Fondo per le emergenze nazionali per il finanziamento di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo 3, comma 8, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità prevista, a determinate condizioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per le società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, di continuare a svolgere la propria attività. Tale facoltà era stata inizialmente concessa dal TUB in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 176, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), al 31 dicembre 2018 dall'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 192 del 2014, e infine al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 69, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Segnala infine che l'articolo 14, comma 1 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci). Il primo mandato dell'attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 24, del decreto-legge n. 228 del 2021. Successivamente l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022 ha prorogato tale mandato al 30 giugno 2023. Infine, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023 ha disposto una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2023.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene per richiamare l'attenzione dei colleghi sulle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 4, del provvedimento in esame, sebbene affronti una materia che non investe direttamente le competenze della Commissione Finanze. Esso proroga di un anno alcuni termini previsti nel decreto MIT 28 ottobre 2005 in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie e, in particolare, posticipa l'entrata in vigore dei termini per l'adeguamento del sistema delle gallerie ferroviarie ai requisiti previsti dagli allegati al decreto medesimo in attuazione di *standard* europei di costruzione e durata delle gallerie stesse.

Si tratta di una materia che, a suo parere, riveste comunque interesse per la Commissione Finanze: essa concerne infatti le infrastrutture poste sulle autostrade, i cui pedaggi costituiscono risorse finanziarie che affluiscono al bilancio dello Stato.

Evidenzia da un lato la legittimità delle richieste di alcuni portatori di interessi – quali gli autotrasportatori che effettuano trasporti eccezionali – di poter continuare a svolgere la propria attività, nelle more dell'attuazione della normativa comunitaria; dall'altro lato, ritiene che sia necessario porre un termine non più procrastinabile per l'entrata in vigore dei nuovi *standard*. Ricorda in proposito che solo pochi mesi fa si è verificato un crollo nella galleria di San Silvestro, in Abruzzo, e che è stato solo un caso se non vi sono stati feriti o vittime.

Per porre rimedio alle questioni connesse alla sicurezza delle gallerie autostradali, più che disporre una proroga di termini ritiene necessario predisporre un piano ordinato, che dia conto delle problematiche di tali infrastrutture e definisca gli interventi prioritari, eventualmente con il coordinamento di ANSFISA, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Conclude evidenziando che la proroga dei termini di legge è uno strumento utile in specifici ambiti, tra cui le assunzioni nella Pubblica Amministrazione; tuttavia, esso appare meno opportuno se viene utilizzato per posticipare l'entrata in vigore di

disposizioni attinenti alla sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza delle infrastrutture.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 gennaio 2024.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1630, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia (Confederazione italiana proprietà edilizia).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.10.

Audizione informale di rappresentanti di Confprofessioni (Confederazione italiana libere professioni).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.45.

Audizione informale di rappresentanti dell'I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 11.55.

Audizione informale di rappresentanti della Federesco.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.10.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale delle progettazioni costruzioni e infrastrutture CNL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.30.

Audizione informale di rappresentanti di FINCO (Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed

Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione Edile, Stradale e dei Beni Culturali).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.50.

Audizione informale di rappresentanti di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in relazione ai procedimenti di licenziamento e di sospensione dei giornalisti dell'Agenzia DiRE di Jacopo Greco, Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione e del merito, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato di redazione dell'Agenzia DiRE, di rappresentanti della FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiani, di rappresentanti dell'ASR- Associazione stampa romana, e di Stefano Valore, editore dell'Agenzia DiRE 83

RISOLUZIONI:

7-00185 Amorese: Iniziative per garantire la tutela del diritto d'autore nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale (*Discussione e rinvio*) 83

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 gennaio 2024.

Audizione informale in relazione ai procedimenti di licenziamento e di sospensione dei giornalisti dell'Agenzia DiRE di Jacopo Greco, Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione e del merito, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato di redazione dell'Agenzia DiRE, di rappresentanti della FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiani, di rappresentanti dell'ASR- Associazione stampa romana, e di Stefano Valore, editore dell'Agenzia DiRE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 13.

RISOLUZIONI

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.05.

7-00185 Amorese: Iniziative per garantire la tutela del diritto d'autore nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro AMORESE (FDI) illustra la risoluzione a sua prima firma e propone alla Commissione lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	85
DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01825 Manes: Tempi e modalità di realizzazione dei lavori sulla rete autostradale della Valle d'Aosta, con particolare riguardo all'adeguamento del viadotto « Camolesa »	88
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-01826 Ilaria Fontana: Verifica dell'imparzialità dell'azione amministrativa nelle procedure di affidamento in capo ad ANAS	88
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-01827 Benvenuti Gostoli: Rispetto del cronoprogramma dei lavori da effettuare sulla tratta marchigiana e abruzzese della A14	88
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-01828 Bonelli: Predisposizione da parte della società Stretto di Messina S.p.A. della relazione di adeguamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera	89
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-01829 Simiani: Tempi di completamento della superstrada tirrenica, con particolare riguardo al tratto viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, e relative modalità di finanziamento attraverso il contratto di programma MIT-Anas	89
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	97
5-01830 Mazzetti: Possibili impatti della crisi del Mar Rosso sulle opere pubbliche infrastrutturali sul territorio nazionale e sulle imprese impegnate nella loro realizzazione	89
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	98

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	90
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	100

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Fabrizio Rossi, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala preliminarmente che il Protocollo si fonda sul Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicative dell'articolo 19, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, ratificato con la legge n. 170 del 1998. Il Trattato copre tutti gli aspetti della collaborazione bilaterale e sottolinea la comune volontà dei due Paesi di favorire la costruzione dell'Europa, nonché il rapido avvicinamento della Repubblica di Albania all'Unione europea.

Il Protocollo è composto da 14 articoli e due allegati. Per quanto riguarda le competenze della Commissione, viene in rilievo la disciplina relativa alle strutture realizzate sulle aree concesse a titolo gratuito dalla Parte albanese alla Parte per le procedure di ingresso nonché per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano, contenuta negli articoli 4 e 5.

La Parte italiana può realizzare, ai sensi dell'articolo 4, delle strutture, gestite dalle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le spese per il loro allestimento nel territorio della Repubblica d'Albania sono a carico della Parte italiana.

L'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avviene nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese. La Parte italiana ha solo l'obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture.

A livello procedurale il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note, resta in vigore per 5 anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti comunichi la propria intenzione di non rinnovare il Protocollo.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di ratifica, segnala l'articolo 3, comma 7, che prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga: ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE; allo schema di capitolato di gara d'appalto, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

La relazione illustrativa motiva tale scelta con la necessità di assicurare la flessibilità procedimentale necessaria e far fronte con la necessaria rapidità a tali esigenze operative, consentendo l'applicazione delle facoltà di deroga già disciplinate, a legislazione vigente, in vari provvedimenti di urgenza adottati per far fronte all'esponentiale incremento dei flussi migratori.

In conclusione, segnala che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 1630 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'articolo 1, comma 1, contiene misure volte ad evitare che il mancato completamento nei termini degli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto *superbonus* comporti la revoca dei benefici già erogati. La disposizione introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto *superbonus* e per i quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, prevedendo che le detrazioni spettanti per gli interventi, e non terminate – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disciplina vigente, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

L'articolo 1, comma 2, riconosce ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, e

che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, pari attualmente a 16.441.000 euro, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Segnala che si tratta degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

L'articolo 2, al comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. La disposizione limita così la deroga al succitato divieto inizialmente prevista con riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3 ai soli casi in cui risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi. La relazione illustrativa chiarisce le finalità dell'intervento precisando che con tale norma si intende limitare l'ambito della deroga in questione, riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistere una legittima aspettativa all'utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la de-

molizione e ricostruzione dell'edificio per cui si intenda procedere al recupero.

L'articolo 2, comma 2, prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – che ammette al rimborso del 110 per cento le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi fiscali eco bonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici – in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede una detrazione d'imposta del 75 per cento delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Il comma 1, lettera a), modifica quindi l'articolo 119-ter da un lato restringendo l'ambito oggettivo dell'agevolazione, che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, e dall'altro imponendo il pagamento attraverso il cosiddetto « bonifico parlante ».

La lettera b) del comma 1 novella l'articolo 119-ter, allo scopo di chiarire che il rispetto dei requisiti di legge per l'accesso alla detrazione risulti da un'apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati.

La lettera c) del comma 1 abroga il comma 3 dell'articolo 119-ter che ricomprende nel beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto.

Il comma 2 modifica l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, limitando al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. A partire dal 1° gennaio 2024 non è quindi ammesso esercitare dette opzioni.

Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi (interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro; tali requisiti non si applicano se nel nucleo familiare del contribuente non sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Il comma 3 consente di continuare ad applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito per le agevolazioni fiscali derivanti da interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ove non sia prevista, si può ricorrere a tali opzioni ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Infine, il comma 4 prevede che le disposizioni del comma 1 – che restringono l'ambito oggettivo dell'agevolazione per le barriere architettoniche – si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di en-

trata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero dal 30 dicembre 2023.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 13.40.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01825 Manes: Tempi e modalità di realizzazione dei lavori sulla rete autostradale della Valle d'Aosta, con particolare riguardo all'adeguamento del viadotto « Camolesa ».

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta. Osserva che i lavori creeranno un indubbio disagio alla circolazione sulla rete autostradale con ricadute sul sistema produttivo, che auspica siano di minore entità possibile. Sollecita il Ministero ad avviare un'interlocuzione continua con la Regione Valle d'Aosta, al fine di monitorare l'andamento dei lavori ed eventualmente mettere in campo tutte le azioni necessarie per una accelerazione nella realizzazione dei lavori

stessi ed evitare problemi sulla rete autostradale.

5-01826 Ilaria Fontana: Verifica dell'imparzialità dell'azione amministrativa nelle procedure di affidamento in capo ad ANAS.

Antonino IARIA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonino IARIA (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che reca elementi sull'attivazione di procedure note e già utilizzate anche da precedenti governi. Osserva che il terreno di gioco in questo specifico caso è assai scivoloso, perché i criteri imposti dal PNRR unitamente alla riforma degli appalti pubblici costringono ad una velocizzazione delle procedure, senza però che si riescano ad attuare i dovuti controlli. A suo avviso, la sintesi semplicistica è che in Italia gli appalti diventano più facili per chi ha capacità di lobbying, con un'evidente ricaduta negativa di immagine a livello internazionale, dal momento che gli investitori esteri richiedono un quadro di rispetto del quadro giuridico con appalti che seguono regole ben precise.

5-01827 Benvenuti Gostoli: Rispetto del cronoprogramma dei lavori da effettuare sulla tratta marchigiana e abruzzese della A14.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta, di cui si ritiene soddisfatto. Considera rassicuranti le iniziative assunte

dal Governo e auspica che il monitoraggio governativo e l'interessamento delle istituzioni parlamentari costituiscano un valido ausilio alla realizzazione delle opere sull'A14. Preannuncia inoltre che chiederà alla presidenza che la Commissione effettui un nuovo sopralluogo, che dia seguito a quello del marzo 2023, per verificare che lo svolgimento e la realizzazione dei lavori avvenga nei tempi previsti e nel rispetto dei criteri di sicurezza.

5-01828 Bonelli: Predisposizione da parte della società Stretto di Messina S.p.A. della relazione di adeguamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta, che reca però una notizia molto importante riguardante la sottoscrizione dell'atto negoziale tra società Stretto di Messina ed Eurolink avvenuta il 29 settembre scorso. Ciò suscita un elemento di forte dubbio, dal momento che Eurolink ha consegnato il progetto in data 30 settembre, ossia solo 24 ore dopo tale atto prodromico. Appare abbastanza inverosimile, a suo giudizio, l'ipotesi che Eurolink stesse già lavorando al progetto senza che fosse stato commissionato dalla società Stretto di Messina. Tiene in ogni caso a sottolineare, preannunciando che lo ribadirà anche in altre occasioni, che sono state lese le prerogative di un parlamentare della Repubblica da parte di una società pubblica, dal momento che non sono stati forniti gli atti da lui richiesti, che non avevano carattere endoprocedimentale ma erano previsti dal decreto-legge, con un problema di trasparenza che si riverbera sull'esercizio delle funzioni dei parlamentari.

5-01829 Simiani: Tempi di completamento della superstrada tirrenica, con particolare riguardo al tratto viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, e relative modalità di finanziamento attraverso il contratto di programma MIT-Anas.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, apprende, al di là della notizia della disposizione contenuta nel decreto recante proroghe di termini che sancisce la chiusura del rapporto con SAT per i soli tratti a pedaggio, che nella prossima riunione del CIPESS si potrebbe esaminare il contratto di programma tra Ministero e Anas, di cui si dovrà discutere in Commissione e nel quale auspica sia ricompresa l'infrastruttura oggetto dell'interrogazione, con il dovuto finanziamento per dare continuità ai lotti funzionali. Si tratta, infatti, a suo avviso, di un'opera di fondamentale importanza per il territorio.

5-01830 Mazzetti: Possibili impatti della crisi del Mar Rosso sulle opere pubbliche infrastrutturali sul territorio nazionale e sulle imprese impegnate nella loro realizzazione.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, ringrazia il viceministro Bignami per la risposta esaustiva che dà certezze al settore e all'intera economia nazionale. Osserva che opportunamente il nuovo codice degli appalti in vigore dallo scorso luglio permette di affrontare meglio eventuali rialzi dei prezzi, mentre in passato era stato necessario intervenire in diversi provvedimenti d'urgenza. Valuta favorevolmente che

sia stato convocato tempestivamente un tavolo che ha ad oggetto l'impatto della nuova crisi geopolitica del Mar Rosso e che siano state chiamate a collaborare le categorie economiche, che conoscono bene l'andamento delle opere, anche tenuto conto delle criticità nelle forniture di beni e servizi che sono state rappresentate.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali.

Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2024.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-01825 Manes: Tempi e modalità di realizzazione dei lavori sulla rete stradale della Valle d'Aosta, con particolare riguardo all'adeguamento del viadotto « Camolesa ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il viadotto « Camolesa », realizzato nel 1968, è localizzato tra le progressive chilometriche 15+600 e 16+350 del Raccordo autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià attualmente in gestione ad ATIVA S.p.A. in regime di *prorogatio* essendo la concessione autostradale scaduta ad agosto 2016.

In considerazione della vetustà dell'opera, il viadotto è già stato oggetto di parziali limitazioni e limitazioni di carico e transito.

A seguito di approfondimenti tecnici, la Concessionaria ha implementato interventi localizzati a partire dal 2017 ed in considerazione del progressivo decadimento delle condizioni strutturali, confermato anche dal Politecnico di Torino, ne ha previsto l'adeguamento che consiste nella demolizione delle strutture esistenti e nella successiva ricostruzione degli impalcati.

Il raccordo A4/A5 Ivrea-Santhià costituisce un tratto dell'asse di adduzione al Traforo del Monte Bianco per gli automezzi provenienti dalle autostrade A4 e A1 in quanto consente il collegamento dell'autostrada A5 Torino-Courmayeur con le autostrade A4 Torino-Milano e A26 Genova-Gravellona Toce.

In luogo della bretella lunga circa 23 km, i mezzi pesanti provenienti dall'Autostrada A4 e diretti verso Aosta dovranno proseguire sull'Autostrada A4 Torino-Milano in direzione Torino al fine di raggiungere l'Autostrada A5 Torino-Aosta presso l'interscambio di Settimo Torinese.

Quelli provenienti da Aosta e diretti verso Milano/Alessandria/Genova, dovranno

proseguire sull'Autostrada A5 Torino-Aosta, in direzione Torino, al fine di raggiungere l'Autostrada A4 per Milano e l'Autostrada A21 per Alessandria e Genova, con un percorso complessivo di circa 80 chilometri.

Tali adeguamenti non dovrebbero comportare problematiche sulla viabilità interna alla Regione Valle d'Aosta essendo tale tratto autostradale interamente in territorio piemontese. Allo stesso tempo, non vi saranno ricadute sul traforo del Fréjus in quanto il tratto oggetto di limitazioni non si trova sulla direttrice di adduzione a tale traforo.

Per quanto riguarda le tempistiche, il progetto prevede l'ultimazione dei lavori di ricostruzione di una carreggiata entro il mese di giugno del corrente anno.

Questo consentirà di riaprire, sfruttando il nuovo impalcato, il transito anche ai mezzi pesanti senza limitazioni in entrambe le direzioni, da e per la Valle d'Aosta, ripristinando le condizioni di viabilità in essere fino al 14 dicembre 2023.

L'ultimazione della seconda carreggiata e il conseguente ripristino delle normali condizioni di traffico lungo la bretella autostradale è prevista entro la fine del corrente anno.

Assicuro l'impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a monitorare il rispetto del cronoprogramma dei lavori indicato al fine di poter garantire la realizzazione dei necessari lavori di adeguamento e messa in sicurezza di un'opera fondamentale, strategica per la vocazione commerciale e turistica dei territori interessati.

ALLEGATO 2

5-01826 Ilaria Fontana: Verifica dell'imparzialità dell'azione amministrativa nelle procedure di affidamento in capo ad ANAS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, confermo quanto già illustrato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, in occasione della seduta di *question time* dello scorso mercoledì in questa Aula.

L'indagine oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame, al momento concretizzata con misure cautelari, si trova in fase istruttoria e, pertanto, le relative indagini preliminari sono tuttora in corso di esecuzione.

È doveroso aggiungere, peraltro, che i fatti di cui abbiamo letto e che stiamo leggendo sui giornali si riferiscono ad anni in cui l'attuale Governo non era in carica e che l'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non risulta in alcun modo coinvolto nell'indagine in corso.

Sulla base delle informazioni pervenute da ANAS, si rappresenta che, in concomitanza con la notifica delle misure interdittive, i dipendenti attinti da tali provvedimenti sono stati sospesi dal servizio.

Sul punto, ANAS comunica di riservarsi di assumere ogni eventuale ed ulteriore opportuna e necessaria iniziativa e di essersi tempestivamente messa a disposizione della Procura della Repubblica, nel rispetto dei rispettivi ruoli, perché sia fatta al più presto chiarezza sui fatti di cronaca richiamati dagli interroganti.

In merito ai presidi in materia di anticorruzione strutturati all'interno di ANAS, si ricorda che il mutamento della natura giuridica di ANAS – disposto nel gennaio 2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 – ha comportato l'esclusione della società dall'applicazione delle specifiche disposizioni in tema di anticorruzione e traspa-

renza destinate alle pubbliche amministrazioni ed alle società in controllo pubblico.

La società, in ogni caso, ha adottato con le deliberazioni del 31 gennaio e 9 maggio 2019 un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Tale modello, definito « *Framework* Unico Anticorruzione », opera quale strumento di programmazione e divulgazione della strategia aziendale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Esso è composto dalle Linee di indirizzo sulla politica anticorruzione, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 e dalle relative misure integrative.

Il modello impegna la società ad una serie di adempimenti, che includono la nomina e la definizione dei compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'acquisizione delle dichiarazioni sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, il mantenimento della sezione « società trasparente » del sito istituzionale con puntuale selezione dei dati, dei documenti e delle informazioni da continuare a pubblicare a titolo volontaristico. I contenuti del modello volontaristico sono stati comunicati all'ANAC, cioè all'Autorità nazionale anticorruzione, con nota del 20 giugno 2019. A dicembre del 2021, l'ANAS ha ottenuto la certificazione di conformità allo *standard* internazionale sui sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, confermata a novembre 2022 a seguito dell'attività di prima sorveglianza.

A dicembre 2023, l'Ente Certificatore ha concluso le attività relative alla seconda sorveglianza per il mantenimento della Certificazione.

A queste misure si aggiungono le procedure aziendali e le istruzioni operative emesse da ANAS relative al processo « Approvvigionamenti ».

In particolare, la società ha disciplinato puntualmente le modalità di programmazione dei fabbisogni, di affidamento e stipula dei contratti, di gestione degli affidamenti, di definizione dei rapporti con sub-

appaltatori e fornitori. Tali procedure, che per tutte le tipologie di affidamenti regolano anche la fase di accesso agli atti di gara, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, sono state tempestivamente allineate alle disposizioni previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

ALLEGATO 3

5-01827 Benvenuti Gostoli: Rispetto del cronoprogramma dei lavori da effettuare sulla tratta marchigiana e abruzzese della A14.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

I lavori sulla A14 rientrano nell'ambito di un piano di ammodernamento delle principali infrastrutture – gallerie, viadotti e barriere – che la società concessionaria Autostrade per l'Italia ha avviato a partire dal 2020 su tutta la rete in gestione.

In attuazione di tale piano, sono stati aperti negli ultimi anni numerosi cantieri sulla A14, in particolare nella parte sud caratterizzata da una significativa presenza di viadotti e gallerie. Attualmente, nelle gallerie sono in corso interventi di ammodernamento e di potenziamento degli impianti antincendio, mentre per quanto riguarda i viadotti, sono in corso attività di sostituzione delle barriere laterali.

Nello specifico, il tratto della A14 oggetto di cantieri è compreso tra i caselli di Porto S. Elpidio (Marche) e Vasto (Abruzzo), della lunghezza di circa 140 km, con 2 corsie per senso di marcia e numerose gallerie, di cui 7 concentrate nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare (13 km).

La problematica relativa alla sicurezza dell'utenza collegata alle cantierizzazioni in argomento è già stata attenzionata da questo Ministero.

A tal fine, ricordo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha promosso l'istituzione di un tavolo tecnico interregionale con il compito di coordinare le lavorazioni avviate dal concessionario con le esigenze di mobilità segnalate dalle Regioni interessate, predisponendo un calendario di attività con finestre di sospensione dei cantieri nei periodi di maggiore esodo – come estate, festività, eventi particolari – al fine di agevolare i flussi di traffico e mitigare l'impatto sugli utenti.

Nell'ambito delle riunioni svolte, nel condividere l'importanza degli interventi indispensabili per portare avanti l'ammodernamento della rete, è stato chiesto ad ASPI di diminuire fisicamente l'impatto dei cantieri, incrementando ove possibile le lavorazioni in orario notturno e riducendo gli scambi di carreggiata, attraverso una riprogrammazione degli interventi per evitare il congestionamento della rete.

A riguardo si precisa che la Società ASPI, recependo l'invito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli Enti locali, ha prontamente provveduto a ridurre l'impatto dei cantieri sulla viabilità, incrementando le lavorazioni in orario notturno e garantendo nelle ore diurne, ove possibile, il transito su carreggiate separate, seppure su un'unica corsia.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al concessionario di comunicare con cadenza periodica la pianificazione dei cantieri sulla A14, fornendo un calendario trimestrale delle lavorazioni diurne e notturne previste.

In linea con la richiesta, ASPI ha trasmesso costanti aggiornamenti della programmazione in argomento, redatta tenendo conto di quanto convenuto nel citato tavolo di coordinamento.

Inoltre, il concessionario ha provveduto a potenziare la segnaletica presente, con la realizzazione di bande sonore sulla pavimentazione in corrispondenza di scambi di carreggiata, l'installazione di rilevatori di velocità e segnaletica aggiuntiva in corrispondenza dei cantieri che ricorda i limiti di velocità presenti e i divieti in area di cantiere e l'incremento dei defleco con interasse a 6 metri.

Si precisa, infine, che al fine di garantire la massima scorrevolezza del traffico sia

per tutto il periodo estivo sia per i vari periodi di festività, e da ultimo lo scorso periodo natalizio, i cantieri impattanti sono stati rimossi, provvedendo ad eseguire prevalentemente lavorazioni nelle sole ore notturne (22:00 - 6:00).

Confermo l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a monitorare il prosieguo dei lavori e l'adozione delle misure volte a conciliare la presenza dei

cantieri stradali con l'esigenza di mobilità dell'utenza stradale, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza e fluidità della circolazione. Le opere di ammodernamento sulla A14 rappresentano una priorità inderogabile per la mobilità dei cittadini e per il sostegno dei territori interessati, in considerazione della loro vocazione turistica e imprenditoriale.

ALLEGATO 4

5-01828 Bonelli: Predisposizione da parte della società Stretto di Messina S.p.A della relazione di adeguamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 35 del 31 marzo 2023 recante « Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria », prevede che la società concessionaria e il contraente generale possano, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati, manifestare la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, la società concessionaria è autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi, aventi ad oggetto tra l'altro la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo, l'aggiornamento del piano delle espropriazioni e l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale.

In ottemperanza a queste disposizioni, la Società Stretto di Messina ed Eurolink hanno sottoscritto in data 29 settembre 2023 un atto negoziale prodromico in base al quale il Contraente Generale ha predisposto, tra l'altro, la relazione di integrazione al progetto definitivo originario, comprensiva del particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alle ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo.

L'atto è stato registrato dall'Agenzia delle Entrate in data 5 ottobre 2023.

Tale documentazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del citato decreto-legge, è attualmente all'esame del Comitato Scientifico per l'espressione del parere. Successivamente, sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina per l'approvazione.

Completato tale *iter*, la stessa verrà quindi trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'esercizio delle previste funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica e operativa.

ALLEGATO 5

5-01829 Simiani: Tempi di completamento della superstrada tirrenica, con particolare riguardo al tratto viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, e relative modalità di finanziamento attraverso il contratto di programma MIT-Anas.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al *question time* discusso in questa Commissione il 28 settembre 2023, presentato dal medesimo onorevole interrogante.

Il 12 dicembre 2023 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è svolta una riunione di coordinamento con ANAS volta a definire le attività da porre in essere per il recepimento delle indicazioni risultanti dal parere 65 del 2023 espresso dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici in ordine all'adeguamento del collegamento stradale Tarquinia-San Pietro in Palazzi.

Nel corso della riunione è stato, altresì, condivisa la soluzione progettuale sviluppata dalla Società Autostrada Tirrenica (SAT) che contempla una sezione stradale di tipo A nella tratta Tarquinia-Ansedonia.

Attualmente si sta procedendo alle attività rivolte al trasferimento della documentazione progettuale da SAT ad ANAS.

Al contempo la società ANAS sta perfezionando la proposta di aggiornamento del contratto di programma 2021-2025, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto-legge milleproroghe.

Tale contratto di programma potrà quindi essere esaminato, per l'approvazione, in occasione di una prossima seduta del CIPESS.

Si conferma l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al reperimento del fabbisogno finanziario per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di adeguamento della tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi nel redigendo contratto di programma ANAS e nei successivi aggiornamenti.

ALLEGATO 6

5-01830 Mazzetti: Possibili impatti della crisi del Mar Rosso sulle opere pubbliche infrastrutturali sul territorio nazionale e sulle imprese impegnate nella loro realizzazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai questi posti, rappresento quanto segue.

Per far fronte all'aumento dei costi delle materie prime e, quindi, del valore complessivo dei contratti di appalto, il Governo è intervenuto fin da subito con due linee di azione, una di carattere emergenziale e, l'altra, di ordine strutturale con il nuovo codice dei contratti pubblici, con il quale siamo passati, appunto, da una logica di gestione emergenziale del caro materiali ad una logica strutturale di incorporazione della revisione prezzi nei contratti.

In modo emergenziale, il Governo, al fine di favorire e semplificare l'erogazione dei pagamenti a favore delle imprese, con l'articolo 11 del decreto-legge 75 del 22 giugno 2023 ha introdotto una semplificazione delle procedure con la previsione di controlli a campione sulle istanze di accesso al Fondo.

Con la legge di bilancio 2023 ha provveduto a semplificare l'erogazione dei pagamenti attraverso l'unificazione dei canali di finanziamento previsti dal citato articolo 26 del decreto-legge 50 del 2022. Con il relativo decreto ministeriale di attuazione sono state, inoltre, aumentate le finestre temporali per la presentazione delle istanze, passando dalle precedenti due alle attuali quattro (aprile, luglio e ottobre 2023 e gennaio 2024).

Per accelerare al massimo l'erogazione dei pagamenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata attivata una apposita *task force* per consentire un'accelerazione della lavorazione delle istanze pregresse, nonché delle nuove, anche alla luce del predetto aumento delle finestre temporali.

Con la legge di bilancio 2023, infine, con l'obiettivo di mitigare e far fronte agli au-

menti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, è stata incrementata la dotazione del Fondo Ministero economia e finanze previsto dal citato articolo 26, comma 7, del decreto-legge 50 di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, di 2000 milioni di euro per il 2025, di 3000 milioni di euro per il 2026 e di 3500 milioni di euro per il 2027.

Con l'attuale legge di bilancio 2024, è stata prevista sia la proroga di un ulteriore anno, del meccanismo della compensazione dei prezzi per i lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2024 che l'incremento della dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di ulteriori 100 milioni di euro per il 2025.

In modo strutturale, si è provveduto ad introdurre nell'ordinamento strumenti volti ad adeguare costantemente il costo delle opere pubbliche, rispetto all'andamento dei prezzi attraverso due strumenti attuativi: da un lato, quello della revisione periodica dei prezzari regionali e, dall'altro, quello della clausola cosiddetta di « revisione dei prezzi », introdotta dall'articolo 60 del nuovo codice dei contratti pubblici, che si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo.

Tale meccanismo di indicizzazione automatica del valore del contratto opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della predetta variazione dei costi e dei

prezzi, si utilizzano indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

Per rendere operativa tale clausola, abbiamo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come ricordato anche dagli onorevoli interroganti, il Tavolo « revisione prezzi », con il quale intendiamo promuovere un confronto sulle modalità attuative del nuovo meccanismo revisionale aperto alla partecipazione degli operatori economici di settore, al fine di consentire la piena attuazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

L'obiettivo del Governo, in particolare, è quello di approfondire le metodologie e i criteri di elaborazione dei nuovi indici sintetici di aggiornamento dei costi e dei prezzi, con l'intento di corrispondere con sempre maggiore aderenza e concretezza agli effettivi andamenti economici dei differenti mercati di riferimento.

In considerazione di tali finalità, nel corso delle due riunioni del Tavolo svoltesi il 21 dicembre 2023 e l'11 gennaio scorso, alle quali hanno partecipato rappresen-

tanti dell'ISTAT, delle principali centrali di committenza e delle stazioni appaltanti territoriali, nonché delle principali associazioni di categoria rappresentative del comparto degli appalti di lavori, di servizi e di forniture, è emersa – in particolare – la necessità di determinare la più corretta metodologia per l'individuazione degli indici di costo dei vari contratti di appalto. Segnatamente, il confronto fra i partecipanti si è incentrato sulla necessità ed opportunità di correlare i nuovi indici a tipologie di opere o, piuttosto, a tipologie di lavorazioni.

L'auspicio è quello di giungere alla definizione dell'intervento strutturale appena descritto – con l'individuazione dei nuovi indici – in tempi celeri, evitando il ricorso a misure tampone, anche in considerazione dell'attuale situazione geopolitica a livello mondiale, inclusa la crisi nel Mar Rosso, che potrebbe generare il rischio di incrementi significativi dei prezzi nei prossimi mesi, con conseguenti ripercussioni sulla realizzazione delle opere infrastrutturali, tra cui quelle previste dal PNRR.

ALLEGATO 7

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 799 Caparvi e n. 988 Mollicone, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

considerato che l'articolo 3 prevede, tra le attività che lo Stato deve promuovere per la valorizzazione delle rievocazioni storiche, l'attivazione di sinergie operative tra associazioni e istituzioni e i gestori dei beni del patrimonio ambientale;

valutati positivamente i principi e i criteri direttivi, per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, di cui alle lettere *p)* e *t)* del comma 2 dell'articolo 14, volti rispettivamente al coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valo-

rizzazione dei beni culturali e paesaggistici, nonché alla promozione del recupero, della riqualificazione e dell'allestimento, in forme integrate e coerenti anche con l'ambiente e il paesaggio, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività;

rilevato che, nell'ambito della citata delega, sarebbe opportuno chiarire il criterio direttivo di cui alla lettera *l)* del comma 2, volto a prevedere per gli strumenti di pianificazione territoriale una valutazione di impatto connessa al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la portata del criterio direttivo di cui alla lettera *l)* del comma 2 dell'articolo 14.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.45.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Parere alle Commissioni I e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (C. 1620).

Come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa, il Protocollo si fonda sul Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania dell'ottobre 1995, ratificato con la legge n. 170 del 1998. Il Trattato, nel coprire tutti gli aspetti della collaborazione bilaterale, da quelli politici a quelli econo-

mici, scientifici e culturali e migratori, sottolinea la comune volontà dei due Paesi di favorire la costruzione dell'Europa, nonché il rapido avvicinamento della Repubblica di Albania all'Unione europea.

In particolare, gli articoli 1 e 2 del Trattato del 1995 indicano i principi sui quali l'Italia e l'Albania imposteranno le loro relazioni bilaterali: sovranità e integrità territoriale, parità di diritti, rispetto dei diritti dell'uomo, inammissibilità dell'uso della forza. Ai sensi dell'articolo 19, i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una « stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori », nonché a sviluppare in tale ambito « la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana ».

Il disegno di legge di ratifica si compone, stante la rilevanza e complessità del Protocollo, di sette articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, comma 1, individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo. Il comma 2 stabilisce che nelle strutture in Albania possono essere condotte solamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 4 interviene in materia di giurisdizione e legge applicabile, mentre l'articolo 5 reca le disposizioni di carattere organizzativo.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie. L'articolo 7 dispone infine in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

In merito al contenuto specifico dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 14 articoli e 2 allegati. Ne sintetizza gli aspetti inerenti alle competenze della Commissione.

L'articolo 2 dichiara la finalità del Protocollo, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da

Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.

Secondo l'articolo 3, la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo, delle Aree. Tali Aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo; una delle due Aree individuate nell'Allegato 1 è ubicata presso il porto di Shengjin.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le autorità competenti di ciascuna delle Parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del Protocollo.

In base all'articolo 8, l'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane e albanesi, che entrano in vigore alla data della firma. Conformemente alle medesime intese, è eseguita la procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per l'indomani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.

C. 1587 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice Frijia, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (C. 1587, approvato dal Senato).

L'intesa regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi. Essa sostituisce tutti gli accordi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea con il Qatar nel settore dell'aviazione e fornisce una base giuridica unica e moderna per i servizi aerei tra l'Unione e il Qatar, che comprende: un unico complesso di norme; condizioni di parità che garantiscano una concorrenza leale; una base per la futura cooperazione su una vasta gamma di questioni legate all'aviazione, tra cui la sicurezza, la protezione e la gestione del traffico aereo.

L'obiettivo è creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati Parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Si tratta del primo accordo UE in materia di aviazione con un *partner* della regione del Golfo e fa parte del processo definito nella Comunicazione della Commissione europea relativa allo sviluppo di un'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione.

In merito al contenuto specifico dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 30 articoli che disciplinano, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero. L'Accordo copre tre principali aree di cooperazione, quella economica, quella in campo normativo e quella relativa alle norme istituzionali di gestione e attuazione.

Più in dettaglio, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni e delle terminologie utilizzate (articolo 1), disci-

plina gli aspetti economici dell'intesa (Titolo I, articoli 2-12), definendo la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 2), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 3), gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 4), riconoscendo altresì i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispetti vettori aerei (articolo 5).

Ulteriori articoli dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili (articolo 6), e regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza (articolo 7), alle opportunità commerciali dei vettori (articolo 8), ai diritti doganali e alla fiscalità (articolo 9) e agli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 10).

Di rilievo è anche l'articolo 11, che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

Il Titolo II dell'Accordo (articoli 13-20) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 13 e 14) e dettando ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo (articolo 15), di ambiente (articolo 16), di responsabilità dei vettori (articolo 17), di tutela dei consumatori (articolo 18), di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 19) e di protezione sociale del lavoro (articolo 20).

Da ultimo, il Titolo III (articoli 21-30) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo fra l'altro l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 22). L'articolo 28 reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo

presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite. Gli ultimi due articoli dispongono in merito all'entrata in vigore (articolo 29) e alle lingue ufficiali nelle quali viene redatto l'Accordo (articolo 30).

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per l'indomani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.

C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (C. 1589, approvato dal Senato).

L'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti.

L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della

tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. In particolare, l'Accordo mira: all'apertura graduale del mercato per i voli diretti per tutti i vettori aerei dell'Unione europea e dell'Armenia tra l'Unione e l'Armenia; alla definizione di un quadro normativo e alla determinazione di norme per una vasta gamma di questioni relative al trasporto aereo con cui la legge armena sarà gradualmente allineata (sicurezza aerea, protezione, diritti dei passeggeri, gestione del traffico aereo, regolamentazione economica, ambiente e rumore, tutela dei consumatori, aspetti sociali); alla non discriminazione e parità di condizioni per le imprese.

L'Accordo copre tre principali aree di cooperazione, relative alle norme economiche, a quelle regolamentari e a quelle istituzionali di gestione e attuazione.

In merito al contenuto specifico dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 31 articoli e di 2 allegati.

L'articolo 1 individua l'obiettivo dell'accordo nella creazione di uno spazio aereo comune tra le parti, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini usati, mentre l'articolo 3 individua la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati. L'articolo 4 illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate. L'articolo 5 disciplina il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici.

L'articolo 6 regola le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che

un vettore aereo dell'Unione sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Armenia.

L'articolo 7 reca disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale, mentre l'articolo 8 regola, anche a livello procedurale, tutti gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza. L'articolo 9 prescrive che le Parti adottino una serie di norme contenute nella normativa dell'Unione europea citata nell'Allegato II.

L'articolo 10 descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo *et similia*. L'articolo 11 stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, secondo il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti. L'articolo 12 prescrive che ciascuna Parte consenta ai vettori aerei delle Parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

L'articolo 13 disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori. Gli articoli 14 e 15 definiscono le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono che le Parti si impegnino a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino le norme relative al trasporto aereo di cui all'Allegato II.

Con gli articoli 18 e 19 le Parti ribadiscono i loro obblighi ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dalle due Parti e all'attuazione e applicazione delle norme relative al trasporto aereo di cui all'Alle-

gato 2, parte F, inerente alla tutela dei consumatori.

L'articolo 20 riguarda i sistemi telematici di prenotazione; l'articolo 21 gli aspetti sociali di cui all'Allegato II, parte G; l'articolo 22 contiene disposizioni che impegnano le Parti a una corretta attuazione dell'Accordo e l'articolo 23 istituisce un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo.

L'articolo 24 regola, anche negli aspetti procedurali, la composizione delle eventuali controversie. L'articolo 25 disciplina l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte, e il 26 descrive i rapporti tra questo Accordo e i precedenti accordi bilaterali tra Armenia e ciascuno Stato membro.

Gli articoli da 27 a 31 regolano le procedure di modifica dell'Accordo, la procedura per porvi fine, le modalità di registrazione dell'accordo presso l'ICAO, l'entrata in vigore e applicazione provvisoria, i testi facenti fede.

L'Allegato I disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea, mentre l'Allegato II, aggiornato regolarmente, contiene l'elenco delle norme applicabili all'aviazione civile.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per l'indomani.

La seduta termina alle 14.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'associazione nazionale D.i.Re, dell'associazione Senza Veli Sulla Lingua, della fondazione Una Nessuna Centomila e dell'associazione Unione Donne in Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso	106
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	108

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 gennaio 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'associazione nazionale D.i.Re, dell'associazione Senza Veli Sulla Lingua, della fondazione Una Nessuna Centomila e dell'associazione Unione Donne in Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigón.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2024.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, avverte che sono state presentate 11 proposte emendative al testo unificato delle proposte di legge in titolo (*vedi allegato*). Chiede al

relatore delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'*iter*, alla luce del contenuto di tali proposte emendative.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, ritiene opportuno rinviare l'esame delle proposte emendative presentate, al fine di disporre di ulteriore tempo utile per approfondirne il contenuto. Fa presente, infatti, che alcune delle proposte emendative presentate, seppur condivisibili nelle finalità, presentano profili di carattere finanziario e ordinamentale che richiedono un supplemento di riflessione. Ritiene che il rinvio di una settimana possa essere utile per individuare soluzioni condivise ed efficaci.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), pur ritenendo che l'obiettivo comune, condiviso da tutti i gruppi, è quello di elaborare un testo condiviso, efficace e provvisto delle necessarie coperture finanziarie, auspica che il tempo concesso per gli opportuni approfondimenti non sia troppo lungo e non impedisca alla Commissione, già all'inizio della prossima settimana, di concludere positivamente l'*iter*, tenuto conto del fatto, peraltro, che il calendario dei lavori appare particolarmente fitto.

Valentina BARZOTTI (M5S), nel ritenere non vi siano problemi nel rinviare l'esame delle proposte emendative, fa no-

tare che alcuni degli emendamenti presentati dal suo gruppo appaiono di buon senso e non possono che registrare un consenso trasversale in entrambi i rami del Parlamento.

Si chiede, tuttavia, come possano essere considerate onerose proposte emendative che intervengono sul tema del lavoro agile nella pubblica amministrazione, facendo notare che, se ritenuto compatibile, tale forma di lavoro è già stata autorizzata dalla medesima pubblica amministrazione, che ha previsto le relative coperture, anche del personale interessato, salvo ipotizzare un impiego distorto di tale strumento.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, alla luce del presente dibattito ritiene opportuno rinviare l'esame delle proposte emendative ad altra seduta, avvertendo che sarà sua cura contattare il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di approfondire gli aspetti di carattere finanziario posti dal testo unificato in esame e da alcune delle proposte emendative presentate, comprendendo con maggiore chiarezza come procedere nei lavori, tenuto conto che l'avvio della discussione in Assemblea è previsto a partire da lunedì 22 gennaio 2024.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alcun tipo di attività lavorativa *con le seguenti:* attività lavorativa che sia da considerare incompatibile con il proprio stato di salute.

1.1. Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo periodo, sostituire le parole:* dall'esaurimento *con le seguenti:* anche senza l'esaurimento;

b) *al quinto periodo, dopo le parole:* calcolati secondo i criteri *aggiungere la seguente:* agevolati.

1.6. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Al congedo si applica la contribuzione figurativa nella misura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si prevede a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma

7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarra-cino.

Al comma 1 sostituire il quarto e quinto periodo con il seguente: Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.

1.2. Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati riconosciuti con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto alla retribuzione nella misura del 100 per cento e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, non è computato nel periodo di comporta ed è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.

1.5. Mari.

Al comma 2, sostituire le parole: di medicina generale o dal medico specialista *con*

le seguenti: specialista, oppure dal medico legale.

1.7. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 4 sopprimere le parole: , ove possibile,.

Conseguentemente:

1) *al medesimo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ove il lavoro agile non sia possibile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.;

2) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono soppresse;

b) al comma 307 le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 ».

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le malattie oncologiche, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, le medesime disposizioni si applicano alle lavoratrici e ai lavoratori previa certificazione del medico di medicina generale o del medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che segue le cure e che definisca la patologia diagnosticata in precedenza e per la quale sono stati disposti periodi di assenza dal lavoro per malattia pari o superiori a 90/180 giorni nell'anno solare ancora in atto e richiede un ulteriore periodo di assenza dal lavoro idoneamente quantificato.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Per la modificazione o l'integrazione del predetto decreto si applica la medesima procedura di cui al primo periodo.

5.2. Faraone.

Al comma 2, dopo le parole: politiche sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro della salute,.

5.1. Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Al comma 2 dopo le parole: politiche sociali aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,.

5.3. Mari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto spe-

ciali e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5.01. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell'allattamento al seno, di: Stefano Scarperi, specialista in ginecologia e ostetricia presso l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona; Carla Tomasini, pediatra e nutrizionista infantile; Ilaria Cinefra, puericultrice; Franco De Luca, presidente del Centro nascita Montessori	111
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancetto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	112
7-00172 Vietri, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	112
7-00183 Loizzo, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari (<i>Discussione e rinvio</i>)	112

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 gennaio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell'allattamento al seno, di: Stefano Scarperi, specialista in ginecologia e ostetricia presso l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona; Carla Tomasini, pediatra e nutrizionista infan-

tile; Ilaria Cinefra, puericultrice; Franco De Luca, presidente del Centro nascita Montessori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.

RISOLUZIONI

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte, altresì, che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Girelli n. 7-00181, che sarà discussa congiuntamente alle risoluzioni già in discussione, in quanto vertente sulla stessa materia.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) segnala che, a quanto gli risulta, è in corso un'interlocuzione tra i presentatori delle altre due risoluzioni, volta alla predisposizione di un testo unificato delle risoluzioni medesime. Al riguardo, fa presente che il suo gruppo condivide tale impostazione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

7-00172 Vietri, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 10 gennaio 2024.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta precedente l'onorevole Vietri ha illustrato il contenuto e le finalità della risoluzione di cui è prima firmataria.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) preannuncia che il suo gruppo parlamentare depositerà a breve una risoluzione sul tema della cosiddetta transizione reumatologica.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00183 Loizzo, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Simona LOIZZO (LEGA) illustra il testo della risoluzione a sua prima firma, segnalando come essa sia volta a stimolare il Governo ad andare oltre la mera istituzione del Fascicolo sanitario elettronico, garantendo che l'accesso ai dati sanitari, da parte dei ricercatori e degli operatori del settore, sia effettivamente libero, alla luce del contributo fondamentale che le informazioni, ivi incluse quelle provenienti dalla stessa voce dei pazienti, possono dare alla ricerca scientifica e alla cura delle diverse patologie.

Segnala inoltre l'opportunità di procedere, nel corso dell'esame della risoluzione, allo svolgimento dell'audizione di rappresentanti della competente direzione generale del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenas, dell'Istat e delle associazioni dei pazienti, che potrebbero fornire importanti contributi sul tema in oggetto.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dopo aver segnalato che tra i possibili soggetti da audire sarebbe a suo avviso utile convocare anche il Garante per la protezione dei dati personali, precisa che la richiesta di svolgere audizioni sarà portata all'attenzione della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 14.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Comunica che il relatore, deputato Benigni, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna e che, pertanto, sarà da lui stesso sostituito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 1633 Governo), alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio.

In tal senso, nella relazione si soffermerà su una serie di disposizioni atte a

incidere su materie oggetto della competenza della XII Commissione. Rileva quindi che l'articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 119 del 2018, proroga anche per l'anno 2024 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche – tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – al fine di garantire la tutela dei dati personali, nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per tali soggetti.

Il comma 12 dell'articolo 3 proroga fino al 31 marzo 2024 gli effetti giuridici delle disposizioni, in scadenza al 31 dicembre 2023, previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dai relativi accordi convenzionali attuativi, in relazione ai servizi informatici del Sistema tessera sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI). La finalità della disposizione in oggetto è di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.

Il comma 1 dell'articolo 4 proroga fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 (vale a dire fino al 30 aprile 2024) il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie, fissato al 31 dicembre 2023, in considerazione del breve periodo di tempo disponibile per convocare le assemblee e approvare il bilancio nei termini di legge, dato anche l'elevato numero di iscritti ed i conseguenti oneri per le convocazioni assembleari.

Il comma 2 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso

formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN). Nell'ambito di tale regime transitorio, per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale le ore di attività svolte devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Per entrambe le tipologie di incarichi – medici di medicina generale e pediatri di libera scelta – il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Il comma 3 dell'articolo 4 dispone la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, in scadenza il 31 marzo 2024, per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

L'articolo 4, comma 4, consente alle aziende e agli enti del SSN di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati – per fare fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

In particolare, il comma in esame modifica l'articolo 1, comma 268, lettera a),

della legge di bilancio 2022, che – al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) – consentiva, fino a tutto il biennio 2022-2023, agli enti ed aziende del SSN di conferire incarichi nel rispetto di determinate condizioni. Il conferimento di tali incarichi resta possibile, dunque, anche mediante proroga dei rapporti omologhi già in corso, fino a un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2024, subordinatamente al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti e aziende del SSN e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

L'articolo 4, comma 5, stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e agli enti del SSN di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini professionali. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario.

Il comma 6 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del SSN – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. La durata di ciascun contratto di lavoro in esame non può essere superiore a sei mesi. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell'impossibilità di assumere personale. La

sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all'ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore. Si specifica che la proroga è prevista nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN e che si applicano (ove ne sussistano i presupposti) le norme sul divieto di cumulo degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.

Il comma 7 dell'articolo 4 prevede la prosecuzione della sperimentazione della farmacia dei servizi nell'anno 2024, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti. Dispone, altresì, in ordine alla relativa autorizzazione di spesa (25,3 milioni di euro).

Al riguardo, ricorda che la legge di bilancio per il 2018, per dare concreta e omogenea applicazione al nuovo modello di farmacia dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, ha stanziato 36 milioni di euro per una sperimentazione triennale dei nuovi servizi in farmacia in nove regioni. È stato, quindi, istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero della salute per definire criteri uniformi per la sperimentazione. Le linee guida predisposte dal gruppo di lavoro sono state recepite dalla Conferenza Stato-regioni del 17 ottobre 2019. Tale sperimentazione è stata successivamente prorogata e ampliata e – come si legge nella relazione illustrativa – vista la sua importanza ai fini della valutazione dell'efficacia dei nuovi servizi erogati dalle farmacie in termini di maggiore facilità di accesso da parte dei cittadini alle prestazioni del SSN e di riduzione degli oneri organizzativi ed economici sostenuti dalle strutture pubbliche nell'ambito del nuovo modello organizzativo del SSN delineato dal PNRR, la disposizione in esame prevede la facoltà di effettuare tale sperimentazione anche nell'anno 2024, al termine del quale si provvede a una valutazione degli esiti.

Osserva come un'altra disposizione di interesse per la XII Commissione sia quella recata dal comma 8 dell'articolo 4, che proroga di un anno, quindi al 31 dicembre

2024, il termine entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli *standard* di utilizzo di metodiche automatizzate al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione).

Rileva, inoltre, che l'articolo 15 interviene sulla disciplina della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), istituita dalla legge di bilancio 2023 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel quadro della più ampia procedura – recata dai commi 793, 795 e 797 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 – volta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, suscettibili di attribuzione alle regioni a statuto ordinario nell'ambito delle intese Stato-regione volte all'attribuzione di forme di autonomia differenziata a queste ultime. In particolare, la disposizione in esame abroga il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge per il completamento delle attività istruttorie volte alla ricognizione e determinazione dei LEP nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione, da parte della Cabina di regia, di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni *standard* nelle predette materie.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di

norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Testo unificato C. 799 Caparvi e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge n. 799 Caparvi e n. 988 Mollicone, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, come modificato a seguito dell'esame svolto in sede referente presso la VII Commissione (Cultura).

Fa presente che il provvedimento si compone di 17 articoli. L'articolo 1, recante i principi generali, stabilisce che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.

L'articolo 2 reca le definizioni; in particolare, il comma 1 prevede che, ai fini della proposta di legge, si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elabora-

zione delle fonti, nonché con i saperi artigianali e performativi ad essi connessi.

L'articolo 3 prevede una serie di attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche, tra le quali l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese.

L'articolo 4 istituisce l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

L'articolo 5 prevede che il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisca il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e ne prevede la composizione e le funzioni. L'articolo 6 prevede un calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica.

L'articolo 7 riguarda le iniziative didattiche nelle scuole, mentre l'articolo 8 disciplina il porto e l'uso di armi nel corso delle manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 9 attribuisce una serie di compiti alla Conferenza unificata, tra i quali definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica. Gli articoli 10 e 11 attribuiscono una serie di compiti, rispettivamente alle istituzioni statali, regionali e comunali, per la promozione e la diffusione delle rievocazioni storiche.

L'articolo 12 prevede l'emanazione di un regolamento per l'attuazione della legge, mentre l'articolo 13 reca i principi relativi al patrimonio culturale immateriale, riconosciuto come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comu-

nità locali e la comunità nazionale. L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. L'articolo 15 istituisce presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, attribuendogli i compiti e definendone la composizione. L'articolo 16 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 17 reca la copertura finanziaria.

In considerazione del contenuto del provvedimento in oggetto, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il testo unificato delle proposte di legge
C. 799 Caparvi e abb., recante « Disposi-
zioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del

patrimonio culturale immateriale », quale
risultante dalle proposte emendative appro-
vate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419-A	119
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia .	119
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone (<i>Esame e rinvio</i>)	119
SEDE CONSULTIVA:	
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	122
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 gennaio 2024.

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ».
C. 1419-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 gennaio 2024.

Audizione informale del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

C. 1548 Bruzzone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita il relatore ad illustrare il provvedimento in esame.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione Agricoltura inizia oggi l'esame della proposta di legge a sua prima firma che reca modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante disciplina della protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio. Sottolinea che le modifiche apportate alla legge n. 157 del 1992, che riguardano il calendario venatorio, le sanzioni, la fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, l'esercizio dell'attività venatoria, la licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché i dispositivi di rilevazione termica, hanno l'obiettivo di rendere talune disposizioni più aderenti alla realtà in conseguenza dei cambiamenti sopravvenuti dal tempo nel quale tale legge fu approvata.

Passando al contenuto della proposta di legge, segnala che essa si compone di 8 articoli.

In particolare, rileva che l'articolo 1, introducendo il comma 2-*ter* all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, prevede che le disposizioni della legge non si applicano alla fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, custodita in regime di detenzione e allevata in cattività da più di una generazione, agli esemplari mutati e alle specie di origine domestica.

Osserva che nello stesso senso sono dirette le modifiche che l'articolo 5 della proposta di legge prevede all'articolo 17, comma 1, della legge n. 157 del 1992.

In proposito, ricorda che in Italia l'attività di allevamento di esemplari faunistici a scopo di ripopolamento, amatoriale od ornamentale viene praticata generalmente in forma di impresa agricola o individualmente. Sottolinea che gli esemplari allevati e detenuti a scopo amatoriale e ornamentale o utilizzati come richiami passano la propria vita in cattività, non essendo peraltro nemmeno consentita la loro liberazione in natura. Evidenzia che vi sarebbe, infatti, il rischio di contaminare geneticamente le popolazioni selvatiche, mettendo in pericolo la conservazione della specie d'origine, come avvenuto nel caso del colombo selvatico, che ha subito, nel tempo, l'ibridazione con il piccione torraio di origine domestica, o come potrebbe avvenire

nel caso del lupo, che può accoppiarsi con il cane dando origine a ibridi fertili. Sottolinea, pertanto, che risulta importante stabilire con legge lo *status* giuridico degli animali allevati che, a differenza della fauna selvatica, non appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ma sono di proprietà privata dell'allevatore o del detentore, secondo quanto confermato dalla giurisprudenza in materia.

Fa presente che l'articolo 2, al fine di prevedere una corretta programmazione venatoria, sostituisce l'articolo 9 della legge n. 157 del 1992. Evidenzia che il nuovo testo del citato articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome, con propria legge, e non con provvedimento amministrativo come è tuttora, provvedono alla programmazione e al coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria con i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla medesima legge n. 157 del 1992 e dagli statuti regionali in materia di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Rileva che anche l'articolo 6 della proposta di legge, che modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, interviene in materia di calendario venatorio e di validità delle abilitazioni. In particolare:

la lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 2 del citato articolo 18, prevedendo che le regioni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con legge regionale approvano la programmazione venatoria quinquennale, che deve contenere il piano faunistico-venatorio regionale, redatto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, nonché il calendario venatorio regionale. Viene, inoltre, previsto che entro il 15 giugno di ogni anno le regioni pubblichino le disposizioni relative al carnere stagionale, ossia il numero dei capi prelevabili per ciascuna specie nella stagione venatoria, e alle eventuali restrizioni territoriali;

la lettera *b*) del comma 1 sostituisce il comma 4 dell'articolo 18, prevedendo che, ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini relativi ai periodi di attività venatoria in relazione a specie determinate, acquisito il parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito, che viene reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;

la lettera *c*) del comma 1 abroga i commi 5 e 6 del citato articolo 18 relativi ai calendari venatori le cui competenze, con la presente proposta di legge, vengono demandate alle regioni;

la lettera *d*) del comma 1 aggiunge il comma *7-bis* al citato articolo 18, disponendo che le abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili hanno validità in tutto il territorio nazionale.

Segnala che l'articolo 3 della proposta di legge, che modifica il comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, così come l'articolo 7, che sopprime la lettera *a*), del comma 1 dell'articolo 31 della medesima legge n. 157 del 1992, e l'articolo 8, comma 1, lettera *b*), numero 2), che sopprime il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 32 della stessa legge n. 157 del 1992, hanno l'obiettivo di eliminare l'obbligo di scelta di una sola forma di caccia praticabile in via esclusiva. Segnala, infatti, che oggi il numero di cacciatori praticanti si è notevolmente ridotto rispetto al 1992 e la loro azione positiva nel controllo delle popolazioni della fauna, che offre un contributo prezioso limitando i danni al comparto agricolo nonché all'incolumità pubblica a causa di incidenti stradali o della diffusione di patologie come la peste suina africana, non dovrebbe essere limitata dal vincolo di scegliere una sola forma di esercizio venatorio.

Osserva che l'articolo 4 della proposta di legge introduce il comma *6-bis* dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, con-

sentendo l'uso di strumenti termici nella caccia di selezione degli ungulati.

Infine, fa presente che l'articolo 8, comma 1, lettera *b*), numero 1), modificando il primo periodo del comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992, prevede l'applicazione del provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia in caso di reiterazione delle violazioni previste alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 31 della stessa legge n. 157 del 1992. In proposito, segnala che le citate lettere riguardano le violazioni relative, rispettivamente, all'esercizio della caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione, all'esercizio senza autorizzazione della caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata, all'esercizio della caccia in fondo chiuso, ovvero alla violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome per la protezione delle coltivazioni agricole e all'esercizio della caccia in violazione degli orari consentiti o all'abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi in numero non superiore a cinque.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) auspica che sul provvedimento possa svolgersi un approfondito ciclo di audizioni che coinvolga anche associazioni ambientaliste, quali il WWF ed altre.

Mirco CARLONI, *presidente*, fa presente che la questione sarà affrontata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che potrà meglio definire il calendario delle audizioni sul provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul decreto-legge in esame, che reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che risultano di competenza della Commissione Agricoltura le disposizioni contenute agli articoli 1, comma 21, 12, comma 5, e 13.

Osserva che l'articolo 1 reca la proroga di termini in materia di pubblica amministrazione. In particolare, segnala che il comma 21 dispone che le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024. Sottolinea che, in base alla relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria in quanto i bandi di concorso sono stati approvati soltanto il 13 dicembre 2023, non consentendo la chiusura delle procedure entro l'anno appena concluso.

Evidenzia che l'articolo 12 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Segnala che, in tale ambito, la disposizione di cui al comma 5, che modifica l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, riguarda anche la competenza della Commissione Agricoltura, poiché prevede la proroga di sei mesi,

fino al 30 giugno 2024, del termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio, è autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente, a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste.

Rileva che l'articolo 13 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In particolare, evidenzia che il comma 1, modificando l'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 18 del 2020, che reca misure in favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dal medesimo articolo 78, alla regolarità contributiva e fiscale.

Segnala che il comma 2, novellando l'articolo 8-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 27 del 2019, proroga anche all'anno 2024 le misure previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8-*ter* in materia di contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. In particolare, sottolinea che vengono prorogate a tutto il 2024 la misura volta a consentire al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta e la misura finalizzata a permettere ai produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e l'assenza di patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità.

Evidenzia che il comma 3, modificando l'articolo 11, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 228 del 2021, fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. In particolare, sottolinea che la disposizione proroga di un anno, fino al 31

dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1996 e di un anno, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2019. In proposito, fa presente che la relazione illustrativa chiarisce che la proroga si rende necessaria in quanto si è ancora in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione, ossia gli elementi su cui verte il controllo che verrà effettuato in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all'effettuazione della revisione.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottolinea che le osservazioni contenute nel parere del relatore, in materia di esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari e di ridu-

zione delle accise sulla birra, ricalcano talune proposte emendative presentate dal suo gruppo nelle Commissioni di merito, che, a suo avviso, riguardano temi prioritari per il settore agricolo, a differenza, invece, del disegno di legge in discussione oggi in Assemblea recante istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». Segnala, inoltre, che il suo gruppo ha presentato nelle Commissioni di merito anche altre proposte emendative rivolte al comparto agricolo, riguardanti, tra l'altro, la proroga del *bonus* carburante agricolo, la riapertura dei termini per la moratoria per l'accesso al credito nel settore agricolo e l'esonero contributivo a favore dei giovani imprenditori agricoli. Nell'auspicare che le Commissioni di merito possano approvare tali proposte emendative, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che condivide in parte, ma che non reputa sufficiente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

**DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto e preso atto che le disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 1, comma 21, 12, comma 5, e 13;

rilevato, in particolare, con favore che:

l'articolo 1, comma 21, dispone che talune procedure concorsuali già autorizzate per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Dicastero agricolo potranno essere espletate sino al 31 dicembre 2024;

l'articolo 12, comma 5, proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2024, il termine fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio;

l'articolo 13 proroga:

al comma 1, fino al 31 dicembre 2024, il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità contributiva e fiscale;

al comma 2, a tutto l'anno 2024, la possibilità per il proprietario o detentore di estirpare gli ulivi colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa* ubicati nella zona infetta e di poter produrre e commercializzare

all'interno della stessa zona le piante, previa autorizzazione del servizio fitosanitario;

al comma 3, di un ulteriore anno del termine per la revisione generale periodica delle macchine agricole, prevedendo che esso sia fissato al 31 dicembre 2024 per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 2025 per quelli immatricolati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare:

a tutto il 2024 l'esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari in un'ottica di sostegno alla liquidità a disposizione degli imprenditori agricoli, gravemente colpiti dall'aumento del costo dei carburanti e dalle conseguenze dei sempre più frequenti eventi climatici estremi, nonché al fine di mettere un freno al graduale abbandono del settore agricolo da parte di lavoratori e imprenditori, che sempre più spesso stanno scegliendo di cercare lavoro in altri comparti;

anche per il 2024, come già disposto con l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 198 del 2022, la norma che porta le accise sulla birra a 2,97 euro per ettolitro grado plato al fine di garantire la competitività del settore e il pieno sviluppo della filiera agricola del malto d'orzo e del luppolo italiani.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	125
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	125
Audizione di Ivano Chierici, presidente ANCE Foggia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Mauro D'ATTIS.

La seduta comincia alle 13.35.

Comunicazioni del Presidente.

Mauro D'ATTIS, *vicepresidente*, comunica che il senatore Pierantonio Zanettin è stato designato dal Presidente del Senato quale componente della Commissione, in sostituzione del senatore Francesco Silvestro, dimissionario.

Rende noto che l'Arma dei Carabinieri ha indicato quale ufficiale di collegamento con la Commissione il colonnello Carmine Tordiglione e che la consulente a tempo parziale Ornella Pastore, magistrata, ha ottenuto l'autorizzazione alla collaborazione dal Consiglio superiore della magistratura con comunicazione pervenuta in data 27 dicembre 2023.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Mauro D'ATTIS.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro D'ATTIS, *vicepresidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Ivano Chierici, presidente ANCE Foggia.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro D'ATTIS, *vicepresidente*, introduce l'audizione di Ivano Chierici, presidente ANCE Foggia.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*. Dà la parola all'audito.

Ivano CHERICI, *presidente ANCE Foggia*, svolge il proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *presidente*, il deputato Giandonato LA SALANDRA (FdI), e la senatrice Vincenza RANDO (PD-IDP).

Ivano CHIERICI, *presidente ANCE Foggia*, risponde ai quesiti posti.

Mauro D'ATTIS, *vicepresidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai

lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	127
------------------------------------	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione

dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Enrico BORGHI (IV-C-RE), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S), la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	128
Audizione del Vice Ministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128

AUDIZIONI

Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Vice Ministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Vice Ministro della giustizia, Fran-

cesco Paolo Sisto, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *Vice Ministro della giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Antonino IARIA (M5S) e Andrea DE MARIA (PD-IDP) a cui risponde Francesco Paolo SISTO, *Vice Ministro della giustizia*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del Cons. Valerio Di Porto, componente dell'istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	5
---	---

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Emendamento 3.80 del Governo</i>)	21

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Alfonso Colucci, Marianna Ricciardi, Auriemma, Sportiello, Pensa, Di Lauro, Riccardo Ricciardi</i>)	31

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	37
ALLEGATO (<i>Articolo aggiuntivo 18.016 del Governo e relativo subemendamento</i>)	38

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. Esame emendamenti C. 1297 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	39
Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». Esame emendamenti C. 1419-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	40
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	46

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo (in videoconferenza)	48
Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Eugenio Fusco, procuratore aggiunto della Repubblica di Milano (in videoconferenza)	49
Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di avvocato David Ermini	49
Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati; Alessandra Maddalena, vicepresidente; Salvatore Casciaro, segretario generale .	49

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	56
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. Esame emendamenti C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e C. 789 Bagnai	57
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo ed altri (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	58
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	59

COMITATO PERMANENTE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.	
Audizione di Raffaele Langella, Direttore generale di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestres dell'Esercito italiano. Atto n. 103 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	62
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	64
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche. Atto n. 104 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	62
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	65

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	66
Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	67
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	71
--	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	73
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	78

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1630, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.	
Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia (Confederazione italiana proprietà edilizia)	81
Audizione informale di rappresentanti di Confprofessioni (Confederazione italiana libere professioni)	81
Audizione informale di rappresentanti dell'I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi)	81
Audizione informale di rappresentanti della Federesco	81
Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale delle progettazioni costruzioni e infrastrutture CNL	82
Audizione informale di rappresentanti di FINCO (Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione Edile, Stradale e dei Beni Culturali)	82
Audizione informale di rappresentanti di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) .	82

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in relazione ai procedimenti di licenziamento e di sospensione dei giornalisti dell'Agenzia DiRE di Jacopo Greco, Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione e del merito, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato di redazione dell'Agenzia DiRE, di rappresentanti della FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiani, di rappresentanti dell'ASR- Associazione stampa romana, e di Stefano Valore, editore dell'Agenzia DiRE	83
---	----

RISOLUZIONI:

7-00185 Amorese: Iniziative per garantire la tutela del diritto d'autore nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale (<i>Discussione e rinvio</i>)	83
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	85
---	----

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01825 Manes: Tempi e modalità di realizzazione dei lavori sulla rete autostradale della Valle d'Aosta, con particolare riguardo all'adeguamento del viadotto « Camolesa »	88
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-01826 Ilaria Fontana: Verifica dell'imparzialità dell'azione amministrativa nelle procedure di affidamento in capo ad ANAS	88
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-01827 Benvenuti Gostoli: Rispetto del cronoprogramma dei lavori da effettuare sulla tratta marchigiana e abruzzese della A14	88
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-01828 Bonelli: Predisposizione da parte della società Stretto di Messina S.p.A. della relazione di adeguamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera	89
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-01829 Simiani: Tempi di completamento della superstrada tirrenica, con particolare riguardo al tratto viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, e relative modalità di finanziamento attraverso il contratto di programma MIT-Anas	89
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	97
5-01830 Mazzetti: Possibili impatti della crisi del Mar Rosso sulle opere pubbliche infrastrutturali sul territorio nazionale e sulle imprese impegnate nella loro realizzazione	89
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	98

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	90
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	100

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a	

Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'associazione nazionale D.i.Re, dell'associazione Senza Veli Sulla Lingua, della fondazione Una Nessuna Centomila e dell'associazione Unione Donne in Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso	106
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	108
XII Affari sociali	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell'allattamento al seno, di: Stefano Scarperi, specialista in ginecologia e ostetricia presso l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona; Carla Tomasini, pediatra e nutrizionista infantile; Ilaria Cinefra, puericultrice; Franco De Luca, presidente del Centro nascita Montessori	111
RISOLUZIONI:	
7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	112
7-00172 Vietri, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	112
7-00183 Loizzo, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari (<i>Discussione e rinvio</i>)	112
SEDE CONSULTIVA:	
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118
XIII Agricoltura	
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419-A	119
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia .	119

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone (*Esame e rinvio*) 119

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 122

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 124

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni del Presidente 125

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 125

Audizione di Ivano Chierici, presidente ANCE Foggia (*Svolgimento e conclusione*) 125

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 127

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 128

Audizione del Vice Ministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto (*Svolgimento e conclusione*) 128

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



19SMC0071440